

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 ottobre 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli (18CE1823)..... Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (18CE1824)..... Pag. 9

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5070] (18CE1825)..... Pag. 38

Decisione (UE) 2018/1148 della Banca centrale europea, del 10 agosto 2018, relativa all' idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e che abroga la decisione (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21) (18CE1826)..... Pag. 91

Raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione, del 10 agosto 2018, relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1827)..... Pag. 94

Publicati nel n. L 208 del 17 agosto 2018

Decisione (UE, Euratom) 2018/1150 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 25 luglio 2018, relativa alla nomina di un giudice della Corte di giustizia (18CE1828)..... Pag. 107

Indirizzo (UE) 2018/1151 della Banca centrale europea, del 2 agosto 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2018/19) (18CE1829)..... Pag. 108

Publicati nel n. L 209 del 20 agosto 2018



Decisione (UE) 2018/1152 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti dei servizi aerei (18CE1830) Pag. 135

Decisione (UE) 2018/1153 del Consiglio, del 26 giugno 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese (18CE1831)..... Pag. 136

Publicati nel n. L 210 del 21 agosto 2018

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (GU L 327 dell'11 dicembre 2015) (18CE1832)..... Pag. 137


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio, del 6 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 91 del 9 aprile 2018) (18CE1833)..... Pag. 137

Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2018/551 del Consiglio, del 6 aprile 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 91 del 9 aprile 2018) (18CE1834)..... Pag. 137

Publicati nel n. L 210 del 21 agosto 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1145 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati. Il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto riguarda gli aiuti alle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo. Il regolamento delegato (UE) 2017/891 dovrebbe pertanto rispeschiare le modifiche delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) È opportuno aggiornare le disposizioni in materia di aiuto finanziario nazionale nel settore ortofrutticolo.
- (3) È necessario chiarire le disposizioni relative ai casi in cui i soci produttori di un'organizzazione di produttori dovrebbero essere autorizzati a vendere una certa percentuale dei loro prodotti al di fuori dell'organizzazione di produttori, quando lo statuto dell'organizzazione di produttori lo consente e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dallo Stato membro. È necessario precisare la soglia di vendite al di fuori dell'organizzazione di produttori.
- (4) Dovrebbero essere ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione nuove misure sull'orientamento tra le organizzazioni di produttori e sulla ricostituzione dei fondi di mutualizzazione nei programmi operativi.
- (5) Gli Stati membri possono continuare a concedere un aiuto finanziario nazionale a partire dal bilancio nazionale alle organizzazioni di produttori nelle regioni dell'Unione in cui il livello di organizzazione è particolarmente scarso. Di conseguenza, è opportuno stabilire le condizioni alle quali può essere concesso l'aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli nonché il metodo di calcolo del livello di organizzazione di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 al fine di evitare distorsioni del mercato interno dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GUL 138 del 25.5.2017, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GUL 350 del 29.12.2017, pag. 15).



- (6) È necessario chiarire le disposizioni in materia di ammissibilità di taluni investimenti all'aiuto finanziario dell'Unione.
- (7) Per quanto riguarda l'ammissibilità delle azioni e attività all'aiuto finanziario dell'Unione, è opportuno chiarire le azioni ammissibili e non ammissibili connesse alla promozione e alla comunicazione, comprese le azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati degli ortofrutticoli, a titolo di prevenzione di una crisi o durante un periodo di crisi.
- (8) È opportuno semplificare le disposizioni sulle relazioni annuali relative a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, comprese le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori, e gruppi di produttori nonché fondi di esercizio, programmi operativi e piani di riconoscimento. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di monitorare adeguatamente il settore.
- (9) Il regolamento delegato (UE) 2017/891 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.
- (10) È opportuno stabilire disposizioni transitorie per garantire un'agevole transizione dai requisiti, dalle misure e dalle azioni esistenti di cui al regolamento delegato (UE) 2017/891 ai nuovi requisiti previsti dal presente regolamento.
- (11) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) n. 2017/2393. Tuttavia, le disposizioni relative all'aiuto finanziario nazionale, agli indicatori e alla sorveglianza dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 per concedere agli Stati membri e agli operatori economici il tempo di adattarsi alle nuove norme.
- (12) Le condizioni di applicazione delle nuove misure e azioni ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero applicarsi dalla data di applicazione delle modifiche del regolamento suddetto introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393 per garantire alle organizzazioni di produttori e ai loro soci la stabilità dei mercati, segnatamente alla luce del fatto che le misure riguardano soprattutto la gestione e la prevenzione delle crisi, e per consentire loro di beneficiare appieno delle nuove misure. A fini di tutela di aspettative legittime, le organizzazioni di produttori possono scegliere di proseguire i programmi operativi nell'ambito del precedente quadro giuridico oppure di modificarli per beneficiare delle nuove misure e azioni ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) 1308/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891

Il regolamento delegato (UE) 2017/891 è così modificato:

1) l'articolo 2, lettera e), è sostituito dal testo seguente:

«e) "associazione transnazionale di organizzazioni di produttori": qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni o associazioni aderenti è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'associazione;»

2) l'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 12

Commercializzazione della produzione al di fuori dell'organizzazione di produttori

1. Quando lo statuto dell'organizzazione di produttori lo consente e nel rispetto delle condizioni e modalità stabilite dallo Stato membro e dall'organizzazione stessa, i soci produttori possono:

- a) vendere i prodotti al consumatore per fabbisogno personale direttamente o al di fuori della propria azienda;
- b) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, una quantità di prodotti che, in termini di volume o valore, risulta marginale rispetto al volume o al valore della produzione commercializzabile della loro organizzazione per i prodotti di cui trattasi;
- c) commercializzare essi stessi, o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono, prodotti che, per caratteristiche intrinseche o a causa della produzione limitata, in volume o valore, dei soci produttori, non rientrano di norma nelle attività commerciali della loro organizzazione.



2. La percentuale della produzione commercializzata dai soci produttori al di fuori dell'organizzazione di produttori, di cui al paragrafo 1, non supera il 25 % in volume o in valore della produzione commercializzabile di ciascun socio produttore.

Gli Stati membri possono tuttavia fissare una percentuale di produzione inferiore a quella di cui al primo comma, che i soci produttori possono commercializzare al di fuori dell'organizzazione di produttori. Gli Stati membri possono aumentare tale percentuale fino al 40 % nel caso di prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (*) o se i soci produttori commercializzano la loro produzione tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione di produttori cui aderiscono.

(*) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).»;

3) all'articolo 22, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. In caso di riduzione della produzione imputabile a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata eventuali indennizzi percepiti per questo tipo di rischio nell'ambito di misure di assicurazione del raccolto, di cui al capo III, sezione 7, o di misure equivalenti gestite dall'organizzazione di produttori o dai suoi soci produttori.»;

4) all'articolo 30, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori cui è stato concesso il sostegno previsto dall'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 o dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (*) possono attuare un programma operativo nello stesso periodo a condizione che lo Stato membro interessato provveda affinché per ciascuna determinata azione i beneficiari ricevano il sostegno nell'ambito di un solo regime.

(*) Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).»;

5) all'articolo 31, paragrafo 6, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli investimenti, compresi i contratti di locazione finanziaria, possono essere finanziati attraverso il fondo di esercizio in un unico importo o in rate approvate nel relativo programma operativo.»;

6) al titolo II, capo III, la sezione 3 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 3

Sostegno connesso ai fondi di mutualizzazione

Articolo 40

Sostegno connesso ai fondi di mutualizzazione

1. Gli Stati membri adottano modalità di applicazione relative al sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e per la ricostituzione di tali fondi, secondo quanto previsto all'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Il sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione di cui al paragrafo 1 comprende sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo dell'organizzazione di produttori. L'importo totale del sostegno non supera complessivamente il 5 %, il 4 % o il 2 % del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno di esercizio di quest'ultimo.

3. Le organizzazioni di produttori possono ricevere il sostegno per le spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione di cui al paragrafo 1 una sola volta e solo entro i primi tre anni di esercizio del fondo. Se l'organizzazione di produttori chiede il sostegno solo nel secondo o nel terzo anno di esercizio dei fondi di mutualizzazione, il sostegno è pari al 4 % o al 2 % del contributo dell'organizzazione di produttori al fondo di mutualizzazione rispettivamente nel secondo e terzo anno di esercizio del medesimo.

4. Gli Stati membri possono fissare massimali per gli importi che un'organizzazione di produttori può ricevere a titolo di sostegno connesso ai fondi di mutualizzazione.»;



7) al titolo II, capo III, è aggiunta la seguente sezione 8:

«Sezione 8

Sostegno connesso all'orientamento

Articolo 51 bis

Applicazione di misure di orientamento

1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono ammissibili al sostegno le seguenti misure di orientamento:

- a) lo scambio di buone prassi connesse alle misure di prevenzione e gestione delle crisi di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che aiutino le organizzazioni di produttori riconosciute, i gruppi di produttori o i singoli produttori a beneficiare dell'esperienza acquisita nell'attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi;
- b) le iniziative che promuovono la creazione di nuove organizzazioni di produttori, la fusione di quelle esistenti o consentono ai singoli produttori di aderire a un'organizzazione di produttori esistente;
- c) la creazione di opportunità di messa in rete per i prestatori e i beneficiari di servizi di orientamento, al fine di rafforzare in particolare i canali di commercializzazione come strumento di prevenzione e gestione delle crisi.

2. Il prestatore di orientamento è l'associazione di organizzazioni di produttori o l'organizzazione di produttori. Il prestatore di orientamento è il beneficiario del sostegno per le misure di orientamento.

3. Il destinatario dell'orientamento è un'organizzazione di produttori riconosciuta o un gruppo di produttori riconosciuto situata/o in regioni con un tasso di organizzazione inferiore al 20 % per i tre anni consecutivi precedenti l'attuazione del programma operativo.

I singoli produttori, non aderenti a un'organizzazione di produttori o a loro associazioni, possono essere beneficiari di orientamento anche se situati in regioni con tasso di organizzazione superiore al 20 %.

4. Le spese connesse all'orientamento rientrano nelle misure di prevenzione e gestione delle crisi dei programmi operativi di cui all'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le spese ammissibili connesse all'orientamento sono elencate nell'allegato III del presente regolamento.

Tutte le spese indicate nell'allegato III sono versate al prestatore di orientamento.

5. Le misure di orientamento non possono essere esternalizzate.»;

8) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

Condizioni per l'applicazione dell'aiuto finanziario nazionale

1. Ai fini dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è calcolato sulla base del valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati da:

- a) organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e
- b) gruppi di produttori riconosciuti a norma dell'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007 o organizzazioni di produttori e gruppi di produttori riconosciuti a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Ai fini del calcolo, il valore determinato secondo quanto disposto al primo comma è diviso per il valore totale degli ortofrutticoli prodotti in tale regione.

2. Il valore degli ortofrutticoli prodotti nella regione in questione e commercializzati dalle organizzazioni, dalle associazioni e dai gruppi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), comprende solo i prodotti per i quali tali organizzazioni, associazioni e gruppi sono riconosciuti. L'articolo 22 si applica *mutatis mutandis*.

Ai fini del calcolo del valore totale degli ortofrutticoli prodotti in tale regione si applica, *mutatis mutandis*, la metodologia di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

3. Soltanto gli ortofrutticoli prodotti nella regione di cui al paragrafo 4 beneficiano di un aiuto finanziario nazionale.



4. Gli Stati membri definiscono le regioni come una parte distinta del loro territorio, in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali le caratteristiche agronomiche ed economiche e il potenziale regionale agricolo/ortofrutticolo o la struttura istituzionale o amministrativa, e per la quale sono disponibili dati per calcolare il livello di organizzazione di cui al paragrafo 1.

Le regioni definite da uno Stato membro non sono modificate per almeno cinque anni, salvo qualora tale modifica sia obiettivamente giustificata, in particolare per motivi non aventi alcun nesso con il calcolo del livello di organizzazione dei produttori della regione o delle regioni di cui trattasi.

5. Prima di concedere l'aiuto finanziario nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'importo dell'aiuto finanziario nazionale da concedere alle organizzazioni di produttori in tali regioni.

Gli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi modifica delle regioni che soddisfano i criteri di cui all'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(*) Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1).»;

9) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Articolo 56

Indicatori

1. I programmi operativi e le strategie nazionali sono sottoposti a sorveglianza e valutazione allo scopo di monitorare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi operativi, nonché la loro efficienza ed efficacia rispetto a tali obiettivi.

2. I progressi, l'efficienza e l'efficacia di cui al paragrafo 1 sono valutati per l'intero periodo di attuazione del programma operativo sulla base di indicatori, elencati all'allegato II, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, che riguardano le azioni e le misure attuate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori, dalle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e dai gruppi di produttori riconosciuti nel corso dei programmi operativi.»;

(10) l'articolo 57 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) forniscano informazioni sugli obblighi di comunicazione.»;

b) il paragrafo 3 è così modificato:

i) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'esercizio di valutazione esamina i progressi compiuti in rapporto agli obiettivi generali del programma, sulla base degli indicatori elencati all'allegato II, sezione 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.»;

ii) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«La relazione di valutazione è allegata alla corrispondente relazione annuale di cui all'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.»;


(11) gli allegati II, III e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Fatto salvo l'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, un programma operativo approvato a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ⁽¹⁾ o del regolamento delegato (UE) 2017/891 prima del 20 gennaio 2018 continua ad essere attuato fino alla scadenza alle condizioni applicabili prima del 1° gennaio 2018.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).



Tuttavia, su richiesta di un'organizzazione di produttori o di un'associazione di organizzazioni di produttori, gli Stati membri possono approvare modifiche dei programmi operativi approvati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 o del regolamento delegato (UE) 2017/891 prima del 20 gennaio 2018. Le suddette modifiche sono conformi ai requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2017/2393, del regolamento delegato (UE) 2017/891 come modificato dall'articolo 1 del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 ⁽¹⁾.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.


Tuttavia, i punti 8, 9 e 10 dell'articolo 1 e il punto 3 dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (cfr. pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale).



ALLEGATO

Gli allegati del regolamento delegato (UE) 2017/891 sono così modificati:

- 1) l'allegato II è così modificato:
 - a) il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20. Misure esternalizzate dall'organizzazione di produttori o da loro associazioni al di fuori dell'Unione, salvo qualora venga attuata una promozione al di fuori dell'Unione a norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.»;
 - b) è aggiunto il seguente nuovo punto 21:

«21. Crediti all'esportazione collegati ad azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati degli ortofruticoli, a titolo di prevenzione o durante un periodo di crisi.»;
- 2) all'allegato III sono inseriti i seguenti nuovi punti 12, 13 e 14:

«12. Spese connesse all'orientamento nel quadro delle misure di prevenzione e gestione delle crisi previste dal programma operativo.

Le spese ammissibili nell'ambito di questa misura sono:

 - a) le spese connesse all'organizzazione e alle prestazioni di orientamento e
 - b) le spese di viaggio, soggiorno e diaria del prestatore di orientamento.

13. Spese connesse alla negoziazione nonché all'attuazione e gestione di protocolli fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione, se a carico dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 1308/2013, ad eccezione del rimborso delle spese dei paesi terzi.

14. Spese connesse alle misure di promozione e di comunicazione di cui all'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Le spese ammissibili nel quadro di tali misure sono quelle connesse all'organizzazione di eventi informativi e promozionali e alla partecipazione a tali eventi, comprese le attività di pubbliche relazioni e le campagne di promozione e di informazione, e possono assumere la forma di partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale, europea o internazionale. Le spese relative a servizi di consulenza tecnica sono ammissibili se necessarie per l'organizzazione di tali eventi o la partecipazione ai medesimi oppure per campagne di promozione e di informazione.»;
- 3) l'allegato V è sostituito dal seguente:


«ALLEGATO V

Informazioni che devono figurare nella relazione annuale degli Stati membri di cui all'articolo 54, lettera b)

Tutte le informazioni fornite devono riguardare l'anno cui si riferisce la relazione. Esse devono comprendere dati sui controlli effettuati e sulle sanzioni amministrative applicate. Per quanto riguarda le informazioni che variano nel corso dell'anno, la relazione annuale deve riflettere la situazione esistente al 31 dicembre dell'anno oggetto della relazione.

PARTE A — INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DEL MERCATO

1. Informazioni di carattere amministrativo:
 - a) modifiche della legislazione nazionale adottate ai fini dell'applicazione del titolo I, capo II, sezione 3, e del titolo II, capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
 - b) modifiche relative alla strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi.
2. Informazioni sulle organizzazioni di produttori, sulle associazioni di organizzazioni di produttori, sulle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e sui gruppi di produttori:
 - a) numero totale di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e gruppi di produttori riconosciuti/sospesi. Inoltre:
 - i) per le associazioni di organizzazioni di produttori: numero di organizzazioni di produttori aderenti;
 - ii) per le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori: numero di organizzazioni di produttori aderenti e Stati membri in cui tali organizzazioni hanno sede;




- b) numero totale di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e gruppi di produttori riconosciuti/sospesi. Inoltre, per le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori: numero di organizzazioni aderenti e Stati membri in cui tali organizzazioni hanno sede;
 - c) numero totale di fusioni tra organizzazioni (con indicazione del totale, del numero di nuove organizzazioni e dei nuovi numeri di identificazione);
 - d) numero di soci (numero totale e indicazione del numero di persone fisiche, persone giuridiche e produttori di ortofruttili);
 - e) numero totale di organizzazioni/gruppi con un programma operativo/un piano di riconoscimento (indicazione del numero di organizzazioni/gruppi riconosciuti, sospesi e oggetto di una fusione);
 - f) parte della produzione di prodotti destinati al mercato del fresco (con indicazione del valore e del volume);
 - g) parte della produzione di prodotti destinati alla trasformazione (con indicazione del valore e del volume);
 - h) superficie coltivata a ortofruttili.
3. Informazioni concernenti le spese:
- a) spese relative alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori (ripartite tra fondo di esercizio, fondo di esercizio definitivo e aiuto finanziario nazionale);
 - b) spese totali effettive dei programmi operativi per le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori (ripartite tra azioni e misure connesse ai loro obiettivi);
 - c) spese totali effettive per i gruppi di produttori;
 - d) ritiri suddivisi tra le categorie di prodotti (volume, spesa totale, importo dell'aiuto finanziario dell'UE e destinazioni — distribuzione gratuita, compostaggio, industria di trasformazione e altro).
4. Informazioni relative alla sorveglianza dei programmi operativi e dei piani di riconoscimento:
- a) indicatori relativi alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori (ripartiti tra azioni e misure connesse ai loro obiettivi);
 - b) indicatori relativi ai gruppi di produttori.

PARTE B — INFORMAZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI

Informazioni relative ai controlli e alle sanzioni amministrative:

- a) controlli effettuati dallo Stato membro: organismi controllati e date dei controlli,
- b) percentuali di controllo,
- c) risultati dei controlli,
- d) sanzioni amministrative applicate.»

18CE1823



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1146 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38, l'articolo 182, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 223,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto riguarda gli aiuti nel settore degli ortofrutticoli. Pertanto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 dovrebbe riflettere le modifiche delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (2) È opportuno aggiornare le modalità di esecuzione dell'aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli.
- (3) È necessario definire nei dettagli le modalità di applicazione dell'aumento del limite di aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % negli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e segnatamente il calcolo del grado di organizzazione dei produttori in uno Stato membro, affinché le domande di aiuto e la verifica delle condizioni dell'aumento siano applicate in modo coerente in tutto il territorio dell'Unione.
- (4) È opportuno inoltre precisare che la promozione dei prodotti come misura di crisi comprende la diversificazione e il consolidamento dei mercati degli ortofrutticoli.
- (5) È necessario semplificare le disposizioni sulle relazioni annuali relative a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, comprese le organizzazioni transnazionali, gruppi di produttori, nonché fondi di esercizio, programmi operativi e piani di riconoscimento. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di monitorare adeguatamente il settore.
- (6) Si dovrebbero precisare le modalità d'applicazione dei dazi all'importazione di cui all'articolo 182 del regolamento (UE) n. 1308/2013 applicabili all'importazione di taluni prodotti ortofrutticoli.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GUL 138 del 25.5.2017, pag. 57).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).



- (7) Se un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori attua un programma operativo, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che sia evitato il doppio finanziamento e siano effettuati controlli adeguati delle azioni attuate a livello di associazione di organizzazioni di produttori, nonché a livello dei soci delle organizzazioni di produttori, come previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013.
- (8) Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 dovrebbero essere aggiornati per semplificare la parte A della relazione annuale degli Stati membri e gli indicatori comuni di rendimento nonché per eliminare gli indicatori comuni iniziali.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
- (10) L'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione eventuali aumenti dei limiti di cui al punto 2 della suddetta sezione. È necessario modificare il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione⁽¹⁾ per prevedere le modalità di trasmissione di tali informazioni dagli Stati membri alla Commissione.
- (11) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2393. Tuttavia, le disposizioni relative alle modalità di trasmissione delle informazioni dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2019 per lasciare agli Stati membri e agli operatori economici tempo sufficiente per eseguire le modifiche stabilite nel presente regolamento. La flessibilità di cui le organizzazioni di produttori godono grazie alle disposizioni transitorie sulle nuove misure e azioni deve applicarsi insieme alla retroattività in modo che coincida con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2393 per rispettare l'esecuzione delle modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (12) Le condizioni di applicazione delle nuove misure e azioni ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero applicarsi dalla data di applicazione delle modifiche del regolamento suddetto introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393 per garantire alle organizzazioni di produttori e ai loro soci la stabilità dei mercati, segnatamente alla luce del fatto che le misure riguardano soprattutto la gestione e la prevenzione delle crisi, e per consentire loro di beneficiare appieno delle nuove misure. A fini di tutela di aspettative legittime, le organizzazioni di produttori possono scegliere di proseguire i programmi operativi nell'ambito del precedente quadro giuridico oppure di modificarli per beneficiare delle nuove misure e azioni ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo 8 bis:


«Articolo 8 bis

Applicazione dell'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 %

1. L'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % per un programma operativo – o parte di esso – presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è concesso se:

- a) le condizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte per ogni anno di attuazione del programma operativo e fatta salva la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento;
- b) la richiesta è presentata da un'organizzazione di produttori riconosciuta al momento della presentazione del programma operativo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GUL 193 del 24.7.2009, pag. 1).



2. Ai fini dell'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % per un programma operativo o parte di esso, il tasso di commercializzazione della produzione ortofrutticola da parte delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato per ogni anno del programma operativo, come parte del valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori in un dato Stato membro sul valore totale della produzione ortofrutticola commercializzata nel dato Stato membro nel periodo di riferimento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891.

Tuttavia, gli Stati membri che applicano il metodo alternativo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891 calcolano il tasso di commercializzazione della produzione ortofrutticola delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per ogni anno del programma operativo, come parte del valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori in un dato Stato membro sul valore totale della produzione ortofrutticola commercializzata nel dato Stato membro nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno in cui l'aiuto è stato approvato a norma dell'articolo 8 del presente regolamento.

3. Gli Stati membri comunicano all'organizzazione di produttori richiedente l'importo approvato dell'aiuto, compreso l'importo dell'aumento concesso a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, al più tardi entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'attuazione del programma operativo conformemente all'articolo 8 del presente regolamento.

4. Per ogni anno del programma operativo gli Stati membri accertano che siano soddisfatte le condizioni di aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.;

2) all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) una descrizione della situazione iniziale basata, nel caso, sugli indicatori di cui all'allegato II, tabella 4.1.»;

3) all'articolo 9, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di aiuto per le azioni attuate a livello di organizzazioni di produttori nello Stato membro in cui sono riconosciute. Se sono socie di un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori, le organizzazioni di produttori trasmettono copia della domanda allo Stato membro in cui l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori ha sede.

7. L'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori presenta domanda di aiuto per le azioni attuate a livello dell'associazione transnazionale nello Stato membro in cui l'associazione ha sede. Gli Stati membri assicurano che non vi sia rischio di doppio finanziamento.»;


4) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri adottano disposizioni sulle condizioni che le misure di promozione e di comunicazione devono rispettare, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati degli ortofrutti, quando tali misure riguardano la prevenzione o la gestione delle crisi. Tali disposizioni permettono, all'occorrenza, l'applicazione rapida delle misure.

L'obiettivo principale delle misure è la promozione della competitività dei prodotti commercializzati dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi connessi.

Gli obiettivi specifici delle misure di promozione e di comunicazione applicate dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni sono:

- a) sensibilizzare il pubblico alla qualità dei prodotti agricoli dell'Unione e alle norme di qualità applicabili alla loro produzione nell'Unione;
- b) aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti trasformati nell'Unione e sensibilizzare il pubblico alle loro qualità all'interno e all'esterno dell'Unione;
- c) sensibilizzare il pubblico ai regimi di qualità dell'Unione all'interno e all'esterno dell'Unione;
- d) aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti trasformati nell'Unione, concentrandosi sui mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita; e
- e) contribuire al ritorno a condizioni normali nel mercato dell'Unione in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi connessi.»;



- 5) il capo III è soppresso;
6) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Informazioni e relazioni annuali dei gruppi di produttori, delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori e relazioni annuali degli Stati membri

Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, i gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 *sexies* del regolamento (CE) n. 1234/2007, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori riconosciuti forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la stesura della relazione annuale di cui all'articolo 54, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891. La struttura della relazione annuale è riportata nell'allegato II del presente regolamento.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al numero di soci, al volume e al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono invitate a comunicare il numero di soci, il volume e il valore della produzione commercializzata.»;

- 7) all'articolo 33, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori:

- a) ha competenza generale per l'organizzazione di controlli relativi alle azioni del programma operativo realizzate sul proprio territorio a livello dell'associazione transnazionale e al fondo di esercizio dell'associazione transnazionale nonché per l'applicazione di sanzioni amministrative qualora tali controlli evidenzino un mancato rispetto degli obblighi e
- b) provvede al coordinamento dei controlli e dei pagamenti per quanto riguarda le azioni del programma operativo dell'associazione transnazionale eseguite al di fuori del territorio dello Stato membro in cui ha sede.

4. Le azioni dei programmi operativi rispettano le norme nazionali e la strategia nazionale dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di aiuto conformemente all'articolo 9, paragrafi 6 e 7.

Tuttavia, le misure ambientali e fitosanitarie e quelle di prevenzione e di gestione delle crisi sono soggette alla normativa dello Stato membro in cui sono effettivamente attuate.»;

- 8) all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del presente regolamento. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite per tale prodotto, salvo se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti del dazio addizionale all'importazione sono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.»;

- 9) gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009

Nel regolamento (CE) n. 606/2009 è inserito il seguente articolo 12 *bis*:

«Articolo 12 *bis*

Notifica delle decisioni degli Stati membri che autorizzano un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale

1. Gli Stati membri che decidono di avvalersi della possibilità di autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo notificano alla Commissione prima di adottare la decisione. Nella notifica gli Stati membri specificano le percentuali di innalzamento dei limiti di cui all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le regioni e le varietà interessate dalla decisione e trasmettono dati e prove a dimostrazione delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli subite nelle regioni interessate.



2. La notifica è effettuata a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 (*) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 (**).
3. La notifica è trasmessa dalla Commissione alle autorità degli altri Stati membri mediante il sistema d'informazione predisposto dalla Commissione.

(*) Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

(**) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).»

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Tuttavia i punti 5), 6) e 9) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO I

Struttura e contenuto della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili di cui all'articolo 2

1. Durata della strategia nazionale:

deve essere indicata dallo Stato membro.

2. Analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, potenzialità di sviluppo, strategia scelta in funzione di tali caratteristiche e giustificazione delle priorità selezionate, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.1. Analisi della situazione

Descrizione, con l'ausilio di dati quantificati, della situazione attuale del settore ortofrutticolo, che evidenzii i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze, i bisogni e le potenzialità di sviluppo sulla base degli indicatori pertinenti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato II. La descrizione riporta almeno:

- le prestazioni del settore ortofrutticolo: punti di forza e di debolezza del settore, competitività e potenzialità di sviluppo delle organizzazioni di produttori;
- gli effetti ambientali (impatti, pressioni e benefici) della produzione ortofrutticola, con le principali tendenze.

2.2. Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza

Descrizione dei principali ambiti di intervento in cui si prevede di massimizzare il valore aggiunto:

- pertinenza degli obiettivi fissati per i programmi operativi e dei risultati attesi nonché probabilità realistiche di realizzazione di tali obiettivi e risultati;
- coerenza interna della strategia, esistenza di interazioni sinergiche e possibili conflitti o contraddizioni tra gli obiettivi operativi delle varie azioni selezionate;
- complementarità e coerenza delle azioni selezionate con altri interventi nazionali o regionali e con le attività sovvenzionate dai fondi concessi dall'Unione, in particolare con lo sviluppo rurale e i programmi di promozione;
- risultati ed effetti attesi rispetto alla situazione di partenza, nonché contributo apportato alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

2.3. Impatto della precedente strategia nazionale (se pertinente)


Descrizione dei risultati e dell'impatto dei programmi operativi attuati nel recente passato.

3. Obiettivi dei programmi operativi e indicatori di rendimento di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013

Descrizione dei tipi di azioni selezionate come sovvenzionabili (elenco non esaustivo), degli obiettivi perseguiti, degli obiettivi quantitativi verificabili e degli indicatori che consentono di misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, l'efficienza e l'efficacia.

3.1. Requisiti relativi a tutti i tipi di azioni o a una parte di essi

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le azioni incluse nella strategia nazionale e nella disciplina nazionale siano verificabili e controllabili. Qualora la valutazione effettuata durante l'attuazione dei programmi operativi evidenzii che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le azioni interessate sono adattate di conseguenza o cancellate. Se il sostegno è concesso sulla base di tassi forfettari fissi o di tabelle standard di costi unitari, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. Le azioni ambientali rispettano i requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.



Gli Stati membri adottano misure di salvaguardia, disposizioni e controlli per garantire che le azioni selezionate come sovvenzionabili non ricevano sostegno anche da altri strumenti pertinenti della politica agricola comune, in particolare dallo sviluppo rurale e dai programmi di promozione o da altri regimi nazionali o regionali. Idonee difese predisposte, a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi, nonché criteri adottati, a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per garantire che gli investimenti in aziende individuali sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi rispettino gli obiettivi enunciati dall'articolo 191 del TFUE e dal settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente.

3.2. Informazioni specifiche richieste per i tipi di azioni volti al raggiungimento degli obiettivi definiti o di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (da compilare solo per i tipi di azioni selezionati).

3.2.1. Acquisizione di capitale fisso

- tipi di investimenti sovvenzionabili,
- altre forme di acquisizione sovvenzionabili (per esempio locazione, leasing),
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

3.2.2. Altre azioni

- descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili,
- esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità.

4. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili

Designazione da parte dello Stato membro dell'autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della strategia nazionale.

5. Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione

Gli indicatori di rendimento stabiliti dalla strategia nazionale comprendono gli indicatori previsti all'articolo 4 ed elencati alla tabella 4.1 dell'allegato II. Ove si ritenga opportuno, la strategia nazionale recherà indicatori supplementari rispondenti ad esigenze, condizioni e obiettivi nazionali o regionali propri dei programmi operativi nazionali.

5.1. Valutazione dei programmi operativi e obblighi di comunicazione delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Descrizione dei requisiti e delle procedure di sorveglianza e di valutazione dei programmi operativi, inclusi gli obblighi di comunicazione che incombono alle organizzazioni di produttori.

5.2. Sorveglianza e valutazione della strategia nazionale

Descrizione dei requisiti e delle procedure di sorveglianza e di valutazione della strategia nazionale.

ALLEGATO II

Relazione annuale, parte A

STRUTTURA DELLA RELAZIONE ANNUALE – PARTE A

I presenti moduli costituiscono la parte A della relazione annuale che le competenti autorità degli Stati membri devono trasmettere annualmente alla Commissione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo all'anno solare cui si riferisce la relazione.

I moduli sono basati sugli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 54, lettera b), e all'allegato V del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.



1. Informazioni amministrative

Tabella 1.1.	Modifiche della legislazione nazionale in applicazione del titolo I, capo II, sezione 3, e del titolo II, capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (per il settore degli ortofrutticoli)
Tabella 1.2.	Modifiche connesse alla strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi

2. Informazioni sulle organizzazioni di produttori, le organizzazioni di produttori transnazionali, le associazioni di organizzazioni di produttori, le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori

Tabella 2.1.	Organizzazioni di produttori
Tabella 2.2.	Organizzazioni di produttori transnazionali
Tabella 2.3.	Associazioni di organizzazioni di produttori
Tabella 2.4.	Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
Tabella 2.5.	Gruppi di produttori

3. Informazioni concernenti le spese


Tabella 3.1.	Spese relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni di produttori transnazionali, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
Tabella 3.2.	Totale spese dei programmi operativi per le organizzazioni di produttori, le organizzazioni di produttori transnazionali, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
Tabella 3.3.	Totale spese dei gruppi di produttori
Tabella 3.4.	Ritiri

4. Sorveglianza dei programmi operativi/piani di riconoscimento

Tabella 4.1.	Indicatori riguardanti organizzazioni di produttori e organizzazioni di produttori transnazionali, associazioni di organizzazioni di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
Tabella 4.2.	Indicatori per i gruppi di produttori

Note esplicative**Abbreviazioni**

Organizzazione comune dei mercati	OCM
Gruppo di produttori	GP
Organizzazione di produttori	OP
Organizzazione di produttori transnazionale	OPT
Associazione di organizzazioni di produttori	AOP
Associazione transnazionale di organizzazioni di produttori	ATOP




Fondo di esercizio	FE
Programma operativo	PO
Valore della produzione commercializzata	VPC
Stato membro	SM

Codici dei paesi

Nome del paese (nella lingua originale)	Nome abbreviato (in italiano)	Codice
Belgique/België	Belgio	BE
България (*)	Bulgaria	BG
Česká republika	Repubblica ceca	CZ
Danmark	Danimarca	DK
Deutschland	Germania	DE
Eesti	Estonia	EE
Éire/Ireland	Irlanda	IE
Ελλάδα (*)	Grecia	EL
España	Spagna	ES
France	Francia	FR
Italia	Italia	IT
Κύπρος (*)	Cipro	CY
Latvija	Lettonia	LV
Lietuva	Lituania	LT
Luxembourg	Lussemburgo	LU
Magyarország	Ungheria	HU
Malta	Malta	MT
Nederland	Paesi Bassi	NL
Österreich	Austria	AT
Polska	Polonia	PL
Portugal	Portogallo	PT
Republika Hrvatska	Croazia	HR
România	Romania	RO
Slovenija	Slovenia	SI
Slovensko	Slovacchia	SK
Suomi/Finland	Finlandia	FI
Sverige	Svezia	SE
United Kingdom	Regno Unito	UK

(*) Traslitterazione latina: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.



Codici delle regioni

Vlaams Gewest	BE2
Région Wallonne	BE3

L'indicazione della regione interessata sul frontespizio di ciascuna sezione e all'inizio di ogni tabella è facoltativa per gli Stati membri che ritengono opportuno fornire una scomposizione regionale.

Numero di codice (ID) di OP, OPT, AOP, ATOP e GP

Ogni OP, OPT, AOP, ATOP e GP è contrassegnata(o) da un numero di codice UNICO. Se all'OP, OPT, AOP, ATOP o al GP viene revocato il riconoscimento, il rispettivo numero di codice non può più essere riutilizzato.

Valori monetari

Tutti i valori monetari sono espressi in euro, tranne per gli Stati membri che usano ancora una valuta nazionale. In cima alle tabelle figura la casella "VALUTA NAZIONALE".

Valuta	
--------	--


La casella deve indicare il codice della valuta nazionale usata.

	CODICE
euro	EUR
lira sterlina	GBP

Punto di contatto per la comunicazione

Stato membro: Anno:
 Regione:

Organizzazione	Nome	
	Indirizzo postale	
Persona da contattare 1	Cognome	
	Nome	
	Funzione	
	Indirizzo e-mail	
	Telefono	
	Fax	
Persona da contattare 2	Cognome	
	Nome	
	Funzione	
	Indirizzo e-mail	
	Telefono	
	Fax	



Stato membro:

Anno:

Regione:

SEZIONE 1

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE


Tabella 1.1. **Modifiche della legislazione nazionale in applicazione del titolo I, capo II, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2**

Legislazione nazionale		
Titolo	Pubblicazione nella GU dello Stato membro	

Tabella 1.2. **Modifiche apportate alla strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi**

Strategia nazionale	
Modifiche apportate alla strategia nazionale ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Sintesi delle modifiche apportate alla strategia durante l'anno di riferimento.



Stato membro:

Anno:

Regione:

SEZIONE 2

INFORMAZIONI RELATIVE A OP, OPT, AOP, ATOP E GP

Tabella 2.1. **Organizzazioni di produttori**

Numero totale di OP riconosciute	
Numero totale di OP sospese	
Numero totale di OP il cui riconoscimento è stato revocato	
Numero totale di OP che si sono fuse con una (o più) OP/AOP/OPT/ATOP	Numero totale di OP interessate
	Numero totale di nuove OP/AOP/OPT/ATOP
	Nuovo/i numero/i d'identificazione
Numero di soci di OP	Totale
	Persone giuridiche
	Persone fisiche
	Numero di produttori ortofrutticoli
Numero totale di OP che attuano un programma operativo	— OP riconosciute
	— OP sospese
	— OP oggetto di fusione
Parte della produzione destinata al mercato del fresco	Valore
	Volume (t)




	Volume (t)
Superficie totale destinata alla produzione ortofrutticola (ha) (*)	
(*) Funghi esclusi	

Tabella 2.2. **Organizzazioni di produttori transnazionali** ⁽¹⁾

Numero totale di OPT riconosciute	
	— Numero dei soci delle OP
	— Elenco degli Stati membri in cui hanno sede i soci delle OP
Numero totale di OPT riconosciute	
	— Numero dei soci delle OP
	— Elenco degli Stati membri in cui hanno sede i soci delle OP
Numero totale di OPT il cui riconoscimento è stato revocato	
	— Numero dei soci delle OP
	— Elenco degli Stati membri in cui hanno sede i soci delle OP
Numero totale di OP che si sono fuse con una (o più) OP/AOP/OPT/ATOP	Numero totale di OPT interessate
	Numero totale di nuove OPT/ATOP
	Nuovo/i numero/i d'identificazione
Numero di soci di OPT	Totale
	Persone giuridiche
	Persone fisiche
	Numero di produttori ortofrutticoli

⁽¹⁾ La presente tabella si riferisce agli Stati membri in cui hanno sede le OPT.
La superficie totale si riferisce alle superfici sfruttate dai soci delle OPT, vale a dire le OP, i produttori che sono soci di OP aderenti all'OPT e i produttori




Numero totale di OPT che attuano un programma operativo	— OPT riconosciute	con programma operativo completo
		con programma operativo parziale
	— OPT sospese	con programma operativo completo
		con programma operativo parziale
Parte della produzione destinata al mercato del fresco	— OPT oggetto di fusione	con programma operativo completo
		con programma operativo parziale
Parte della produzione destinata alla trasformazione	Valore	
	Volume (t)	
	Valore	
	Volume (t)	
Superficie totale destinata alla produzione ortofrutticola (ha) (*)		
(*) Funghi esclusi		

Tabella 2.3. Associazioni di organizzazioni di produttori (1)

Numero totale di AOP riconosciute	
— Numero dei soci delle OP	
Numero totale di AOP sospese	
— Numero dei soci delle OP	
Numero totale di AOP il cui riconoscimento è stato revocato	
— Numero dei soci delle OP	
Numero totale di AOP che si sono fuse con una (o più) AOP/ATOP	Numero totale di AOP interessate
	Numero totale di nuove AOP/ATOP
	Nuovo/i numero/i d'identificazione

(1) La presente tabella si riferisce agli Stati membri in cui hanno sede le AOP.

La superficie totale si riferisce alle superfici sfruttate dai soci delle AOP, vale a dire le OP, i produttori che sono soci delle OP aderenti alle AOP.




Numero di soci di AOP	Totale	
	Persone giuridiche	
	Persone fisiche	
	Numero di produttori ortofruitticoli	
Numero totale di AOP che attuano un programma operativo	— AOP riconosciute	con programma operativo completo
		con programma operativo parziale
		con programma operativo completo
		con programma operativo parziale
Parte della produzione destinata al mercato del fresco	— AOP sospese	con programma operativo completo
		con programma operativo parziale
Parte della produzione destinata alla trasformazione	— AOP oggetto di fusione	con programma operativo completo
		con programma operativo parziale
Superficie totale destinata alla produzione ortofruitticola (ha) (*)	Valore	
	Volume (t)	
	Valore	
	Volume (t)	
(*) Fungghi esclusi		

Tabella 2.4. **Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori** (1)

Numero totale di ATOP riconosciute	— Numero dei soci delle OP/OPT/AOP
Numero totale di ATOP sospese	— Elenco degli Stati membri in cui hanno sede soci di OP/OPT/AOP
	— Numero dei soci delle OP/OPT/AOP
	— Elenco degli Stati membri in cui hanno sede soci di OP/OPT/AOP

(1) La presente tabella si riferisce agli Stati membri in cui hanno sede le ATOP. La superficie totale si riferisce alle superfici sfruttate dai soci delle ATOP, vale a dire le OP, i produttori che sono soci delle OP aderenti alle ATOP.



Numero totale di ATOP il cui riconoscimento è stato revocato		
— Numero dei soci delle OP/OPT/AOP		
— Elenco degli Stati membri in cui hanno sede soci di OP/OPT/AOP		
Numero totale di ATOP che si sono fuse con una (o più) ATOP	Numero totale di ATOP interessate	
	Numero totale di nuove ATOP	
	Nuovi numero/i d'identificazione	
Numero dei soci di ATOP	Totale	
	Persone giuridiche	
	Persone fisiche	
	Numero di produttori ortofruitticoli	
Numero totale di ATOP che attuano un programma operativo	— ATOP riconosciute	con programma operativo completo
		con programma operativo parziale
		con programma operativo completo
— ATOP sospese	con programma operativo parziale	
	con programma operativo completo	
— ATOP oggetto di fusione	con programma operativo completo	
	con programma operativo parziale	
Parte della produzione destinata al mercato del fresco	Valore	
	Volume (t)	
Parte della produzione destinata alla trasformazione	Valore	
	Volume (t)	
Superficie totale destinata alla produzione ortofruitticola (ha) (*)		
(*) Fughi esclusi		





Tabella 2.5. **Gruppi di produttori**

Numero totale di GP riconosciuti	
Numero totale di GP sospesi	
Numero totale di GP il cui riconoscimento è stato revocato	
Numero totale di GP che sono diventati OP	
Numero totale di GP che si sono fusi con uno (o più) GP	Numero totale di GP interessati
	Numero totale di GP sospesi
	Nuovo/i numero/i d'identificazione
	Totale
	Persone giuridiche
	Persone fisiche
	Numero di produttori ortofrutticoli
Parte della produzione destinata al mercato del fresco	Valore
	Volume (t)
Parte della produzione destinata alla trasformazione	Valore
	Volume (t)
Superficie totale destinata alla produzione ortofrutticola (ha) (*)	
(*) Funghi esclusi	



Relazione annuale – Parte A

Stato membro:

Regione:

Anno:

SEZIONE 3
INFORMAZIONI SULLE SPESE

Tabella 3.1. Spese relative a OP, OPT, AOP, ATOP

		Tutte le OP	Tutte le OPT	Tutte le AOP	Tutte le ATOP
Fondo di esercizio	Totale approvato				
	— Importo del contributo finanziario dell'organizzazione e/o dei soci dell'organizzazione				
	— Importo dell'aiuto finanziario dell'Unione				
	Spesa totale				
Fondo di esercizio finale	— Importo del contributo finanziario dei soci dell'organizzazione				
	— Importo dell'aiuto finanziario dell'Unione				
	Importo dell'aiuto finanziario nazionale effettivamente pagato				
Aiuto finanziario nazionale	Importo stimato dell'aiuto finanziario nazionale effettivamente pagato che l'UE dovrà rimborsare				
	Elenco delle regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013				
	Valore della produzione commercializzata (calcolata a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/891)				

(dati in euro o in valuta nazionale)






Tabella 3.2. Totale delle spese effettive dei programmi operativi per OP, OPT, AOP e ATOP

Azioni/misure (Articolo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 2017/891)	Obiettivi Articolo 33, paragrafi 1 e 3, e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013	Totale delle spese effettive (EUR o valuta nazionale)			
		Tutte le OP	Tutte le OPT	Tutte le AOP	
Investimenti	Pianificazione della produzione				
	Miglioramento della qualità dei prodotti				
	Incremento del valore commerciale dei prodotti				
	Misure ambientali				
	Prevenzione e gestione delle crisi				
	Ricerca				
	Ricerca e produzione sperimentale	Pianificazione della produzione			
		Miglioramento della qualità dei prodotti			
		Incremento del valore commerciale dei prodotti			
		Misure ambientali			
Regimi di qualità (dell'UE e nazionali) e misure relative al miglioramento della qualità	Miglioramento della qualità dei prodotti				
	Incremento del valore commerciale dei prodotti				
	Misure ambientali				
Promozione e comunicazione	Incremento del valore commerciale dei prodotti				
	Promozione dei prodotti				
	Prevenzione e gestione delle crisi				
Formazione e scambio di buone prassi	Pianificazione della produzione				
	Miglioramento della qualità dei prodotti				
	Incremento del valore commerciale dei prodotti				
	Misure ambientali				
	Prevenzione e gestione delle crisi				



Azioni/misure (Articolo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 2017/891)	Obiettivi Articolo 33, paragrafi 1 e 3, e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013	Totale delle spese effettive (EUR o valuta nazionale)			
		Tutte le OP	Tutte le OPT	Tutte le AOP	Tutte le ATOP
Servizi di consulenza e assistenza tecnica	Pianificazione della produzione				
	Miglioramento della qualità dei prodotti				
	Incremento del valore commerciale dei prodotti				
	Misure ambientali				
Produzione biologica	Misure ambientali				
Produzione integrata					
Migliore uso o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio					
Azioni mirate a preservare il suolo					
Azioni intese a creare o preservare gli habitat propri alla biodiversità (p.es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (per esempio muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive)					
Azioni a favore del risparmio energetico (esclusi i trasporti)					
Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti					
Trasporti					
Commercializzazione					
Costituzione di fondi di mutualizzazione	Prevenzione e gestione delle crisi				
Ricostituzione dei fondi di mutualizzazione					
Reimpianto di frutteti					



Azioni/misure (Articolo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 2017/891)	Obiettivi Articolo 33, paragrafi 1 e 3, e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013	Totale delle spese effettive (EUR o valuta nazionale)			
		Tutte le OP	Tutte le OPT	Tutte le AOP	Tutte le ATOP
Ritiro dal mercato					
— distribuzione gratuita					
— altro					
Raccolta prima della maturazione ("raccolta verde")					
Mancata raccolta					
Assicurazione del raccolto					
Orientamento					
Spese amministrative					
	Pianificazione della produzione				
	Miglioramento della qualità dei prodotti				
	Incremento del valore commerciale dei prodotti				
	Misure ambientali				
	Prevenzione e gestione delle crisi				
	Ricerca				
Altro					
	Pianificazione della produzione				
	Miglioramento della qualità dei prodotti				
	Incremento del valore commerciale dei prodotti				
	Misure ambientali				

Nota: Il regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede i seguenti obiettivi:

- Pianificazione della produzione articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e xi)
- Miglioramento della qualità dei prodotti articolo 33, paragrafo 1, lettera b) e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti j), iv) e vi)
- Incremento del valore commerciale dei prodotti articolo 33, paragrafo 1, lettera c) e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti i), ii), iii), iv), ix) e xi)
- Promozione dei prodotti articolo 33, paragrafo 1, lettera d) e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti vi) e ix)
- Misure ambientali articolo 33, paragrafo 1, lettera e) e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti iii), iv), v), vi) e viii)
- Prevenzione e gestione delle crisi articolo 33, paragrafo 1, lettera f), articolo 33, paragrafo 3, lettera a) e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punti iv) e xi)
- Ricerca articolo 152, paragrafo 1, lettera c), punto iv)




Tabella 3.3. Totale spese effettive per i gruppi di produttori


	Totale spese effettive per tutti i GP (Euro o valuta nazionale)
Investimenti per i GP	
Investimenti necessari per ottenere il riconoscimento per i GP	
— importo dell'aiuto finanziario dell'Unione	
— importo dell'aiuto finanziario degli SM	
— importo del contributo del GP/del membro del GP	

Tabella 3.4. Ritiri

	Volume annuo totale (t)	Totale delle spese (euro o valuta nazionale)	Importo dell'aiuto finanziario dell'UE	Distribuzione gratuita (t)	Compostaggio (t)	Industria di trasformazione (t)	Altre destinazioni (t)
Prodotti di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2017/891							
Cavolfiori							
Pomodori							
Mele							
Uve							
Albicocche							
Pesche noci							
Pesche							
Pere							
Melanzane							
Meloni							
Cocomeri							
Arance							
Mandarini							



	Volume annuo totale (t)	Totale delle spese (euro o valuta nazionale)	Importo dell'aiuto finanziario dell'UE	Distribuzione gratuita (t)	Compostaggio (t)	Industria di trasformazione (t)	Altre destinazioni (t)
Clementine							
Mandarini satsuma							
Limoni							
Altri prodotti							
Totale							



Relazione annuale – Parte A

Stato membro:

Regione:

Anno:

SEZIONE 4

SORVEGLIANZA DEI PROGRAMMI OPERATIVI


Gli indicatori relativi alle azioni intraprese da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali e gruppi di produttori nell'ambito di un programma operativo/piano di riconoscimento non rispecchiano necessariamente tutti i fattori che possono influire sui prodotti, sui risultati e sull'impatto del programma operativo/piano di riconoscimento. In questo contesto, le informazioni fornite dagli indicatori vanno interpretate alla luce dei dati quantitativi e qualitativi concernenti altri fattori essenziali che contribuiscono ad un'attuazione riuscita o meno del programma/piano.

Se gli Stati membri si avvalgono di campioni per calcolare gli indicatori, le dimensioni, la rappresentatività e gli altri elementi costitutivi del campione devono essere comunicati ai servizi della Commissione insieme alla relazione annuale.

Tabella 4.1. **Spese relative a OP, OPT, AOP, ATOP**

Azioni/misure (Articolo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 2017/891)	Obiettivi Articolo 33, paragrafi 1 e 3, e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013	Indicatori				Tutte le ATOP
		Tutte le OP	Tutte le OPT	Tutte le AOP	Tutte le	
Investimenti (*)	Pianificazione della produzione	Numero di aziende				
		Valore totale				
	Miglioramento della qualità dei prodotti	Numero di aziende				
		Valore totale				
	Incremento del valore commerciale dei prodotti	Numero di aziende				
		Valore totale				
	Misure ambientali	Valore totale della produzione commercializzata/Volume totale della produzione commercializzata (in euro o valuta nazionale/kg)				
		Numero di aziende				
		Valore totale				

(*) Compresi gli investimenti non produttivi finalizzati all'adempimento di impegni assunti nell'ambito del programma operativo.




Azioni/misure (Articolo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 2017/891)	Obiettivi Articolo 33, paragrafi 1 e 3, e arti- colo 152, paragrafo 1, lettera c), del re- golamento (UE) n. 1308/2013	Indicatori	Tutte le OP	Tutte le OPT	Tutte le AOP	Tutte le ATOP	
Ricerca e produzione sperimentale	Prevenzione e gestione delle crisi	Numero di aziende					
	Ricerca	Valore totale					
		Numero di aziende					
Ricerca e produzione sperimentale	Pianificazione della produzione	Valore totale					
		Numero di aziende					
	Miglioramento della qualità dei prodotti	Valore totale					
		Numero di aziende					
	Incremento del valore commerciale dei prodotti	Valore totale					
		Numero di aziende					
	Misure ambientali	Numero di aziende					
		Valore totale					
	Regimi di qualità (dell'UE e nazionali) (1) e misure relative al miglioramento della qualità	Miglioramento della qualità dei prodotti	Zona DOP/IGP/STG (2) (ha)				
			Numero di aziende				
Promozione e comunicazione (3)		Volume (t)					
		Numero di aziende					
		Numero di campagne di promozione					


(1) S'intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione, a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e b) che danno luogo a un prodotto finito la cui qualità è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale e ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. Si propongono i seguenti tipi principali di "regimi di qualità": a) produzione biologica certificata; b) denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette; c) produzione integrata certificata; d) regimi di qualità privati certificati.

(2) Denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta/specialità tradizionale garantita.

(3) Ogni giorno di una campagna di promozione/comunicazione è considerato un'azione distinta.




		Indicatori	Tutte le OP	Tutte le OPT	Tutte le AOP	Tutte le ATOP
Azioni/misure (Articolo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 2017/891)	Obiettivi Articolo 33, paragrafi 1 e 3, e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013	Numero di aziende				
	Promozione dei prodotti	Numero di campagne di promozione				
	Prevenzione e gestione delle crisi	Numero di aziende				
	Pianificazione della produzione	Numero di campagne di promozione				
	Miglioramento della qualità dei prodotti	Numero di aziende				
	Incremento del valore commerciale dei prodotti	Numero di azioni				
	Misure ambientali	Numero di aziende				
	Prevenzione e gestione delle crisi	Numero di azioni				
	Pianificazione della produzione	Numero di aziende				
	Miglioramento della qualità dei prodotti	Numero di azioni				
Formazione e scambio di buone prassi	Incremento del valore commerciale dei prodotti	Numero di aziende				
	Incremento del valore commerciale dei prodotti	Numero di azioni				
	Incremento del valore commerciale dei prodotti	Numero di aziende				
	Incremento del valore commerciale dei prodotti	Numero di azioni				
Servizi di consulenza e assistenza tecnica	Incremento del valore commerciale dei prodotti	Numero di aziende				
	Incremento del valore commerciale dei prodotti	Numero di azioni				
	Incremento del valore commerciale dei prodotti	Numero di aziende				
	Incremento del valore commerciale dei prodotti	Numero di azioni				




Azioni/misure (Articolo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 2017/891)	Obiettivi Articolo 33, paragrafi 1 e 3, e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013	Indicatori	Tutte le OP	Tutte le OPT	Tutte le AOP	Tutte le ATOP
Misure ambientali	Misure ambientali	Numero di aziende				
Produzione biologica	Misure ambientali	Numero di aziende				
Produzione integrata	Misure ambientali	Superficie adibita alla produzione biologica di ortofruttili (ha)				
Migliore uso o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio	Misure ambientali	Numero di aziende				
Azioni mirate a preservare il suolo	Misure ambientali	Superficie adibita alla produzione integrata di ortofruttili (ha)				
Azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p.es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (per esempio muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive)	Misure ambientali	Numero di aziende				
		Differenza di volume (m³) (n - 1/n)				
		Superficie ortofruttila esposta a rischio di erosione del suolo su cui vengono attuate misure antierosione(ha) (¹)				
		Numero di aziende				
		Differenza di impiego di concimi chimici per ettaro (t/ha) (n - 1/n)				
		Superficie sottoposta ad azioni intese a contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità (ha)				
		Numero di aziende				

(¹) Per "superficie esposta a rischio di erosione del suolo" s'intende un apprezzamento di terreno con pendenza superiore al 10 %, sottoposto o meno a interventi antierosione (per esempio copertura del suolo, rotazione delle colture ecc.). Se sono disponibili i dati corrispondenti, gli Stati membri hanno facoltà di applicare la seguente definizione: per "superficie esposta a rischio di erosione del suolo" s'intende un apprezzamento di terreno con una perdita prevedibile di suolo superiore al tasso naturale di formazione del suolo, sottoposto o meno a interventi antierosione (p.es. copertura del suolo, rotazione delle colture ecc.).



Azioni/misure (Articolo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 2017/891)	Obiettivi Articolo 33, paragrafi 1 e 3, e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013	Indicatori	Tutte le OP	Tutte le OPT	Tutte le AOP	Tutte le ATOP
Azioni a favore del risparmio energetico (esclusi i trasporti)	Superficie ortofrutticola su cui viene praticato un uso ridotto di energia (ha)	Numero di aziende				
Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti	Differenza del consumo di energia (n - 1/n)					
	Solidi (t/volume totale della produzione commercializzata)					
	Liquidi (L/volume totale della produzione commercializzata)					
	Gas (m³/volume totale della produzione commercializzata)					
	Energia elettrica (kWh/volume totale della produzione commercializzata)					
	Numero di aziende					
	Differenza di volume di rifiuti (m³/volume della produzione commercializzata) (n - 1/n)					
Trasporti	Differenza di volume dell'imballaggio (m³/volume della produzione commercializzata) (n - 1/n)					
	Differenza del consumo di energia (n - 1/n);					
	Liquidi (L/volume totale della produzione commercializzata)					
Commercializzazione	Gas (m³/volume totale della produzione commercializzata)					
	Energia elettrica (kWh/volume totale della produzione commercializzata)					
	Numero di aziende					
	Numero di azioni					




Azioni/misure (Articolo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 2017/891)	Obiettivi Articolo 33, paragrafi 1 e 3, e arti- colo 152, paragrafo 1, lettera c), del re- golamento (UE) n. 1308/2013	Indicatori	Tutte le OP	Tutte le OPT	Tutte le AOP	Tutte le ATOP
Costituzione di fondi di mutualizza- zione (1)	Prevenzione e gestione delle crisi	Numero di aziende				
Ricostituzione dei fondi di mutualiz- zazione (2)		Numero di aziende				
Reimpianto di frutteti		Superfici interessate (ha)				
Ritiro dal mercato (2)		Numero di azioni intraprese				
Raccolta verde (3)		Numero di azioni intraprese				
Mancata raccolta (3)		Superficie interessata (ha)				
Assicurazione del raccolto		Numero di azioni intraprese				
Orientamento		Superficie interessata (ha)				
Altro		Numero di aziende				
		Pianificazione della produzione	Numero di aziende			
	Miglioramento della qualità dei prodotti	Numero di aziende				
	Incremento del valore commer- ciale dei prodotti	Numero di aziende				
	Misure ambientali	Numero di aziende				

Tabella 4.2. Indicatori per i gruppi di produttori

Investimenti per i GP	Investimenti necessari per ottenere il riconoscimento per i GP	Indicatore	
		Numero di membri di GP	Numero
		Numero di GP che sono stati riconosciuti come OP*	

(1) Le azioni relative alla costituzione/ricostituzione di diversi fondi di mutualizzazione sono considerate azioni diverse.
 (2) Il ritiro dal mercato di uno stesso prodotto in diversi periodi dell'anno e i ritiri dal mercato di prodotti differenti sono considerati azioni diverse. Ciascuna operazione di ritiro dal mercato di un dato prodotto costituisce un'azione distinta.

(3) La raccolta verde e la mancata raccolta di prodotti diversi sono considerate azioni diverse. La raccolta verde e la mancata raccolta dello stesso prodotto sono considerate un'azione sola, indipendentemente dal numero di giorni impiegati, dal numero di aziende partecipanti e dal numero di appezzamenti o di ettari interessati.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2018

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 5070]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques*, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.
- (2) Il forum istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 ⁽²⁾ e composto da rappresentanti degli Stati membri, dei settori industriali interessati e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente ha trasmesso alla Commissione, il 19 dicembre 2017, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per il trattamento dei rifiuti. Il parere è accessibile al pubblico.
- (3) Le conclusioni sulle BAT di cui all'allegato della presente decisione costituiscono il nucleo del suddetto documento di riferimento sulle BAT.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti riportate in allegato.


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione⁽¹⁾ GUL 334 del 17.12.2010, pag. 17.⁽²⁾ Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3).

ALLEGATO


CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT – BEST AVAILABLE TECHNIQUES) PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) si riferiscono alle seguenti attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE, nello specifico:

- 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività:
 - a) trattamento biologico;
 - b) trattamento fisico-chimico;
 - c) dosaggio o miscelatura eseguiti prima di una delle altre attività di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.2, della direttiva 2010/75/UE;
 - d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.2, della direttiva 2010/75/UE;
 - e) rigenerazione/recupero dei solventi;
 - f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
 - g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
 - h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
 - i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
 - j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
 - 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio ⁽¹⁾:
 - i) trattamento biologico;
 - ii) trattamento fisico-chimico;
 - iii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
 - iv) trattamento delle ceneri;
 - v) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
 - b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:
 - i) trattamento biologico;
 - ii) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
 - iii) trattamento delle ceneri;
 - iv) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
- Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
- 5.5. Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati all'allegato I, punto 5.4, della direttiva 2010/75/UE prima di una delle attività elencate all'allegato I, punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6, della stessa direttiva, con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
 - 6.1.1. Trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla direttiva 91/271/CEE e provenienti da un'installazione che svolge le attività di cui ai precedenti punti 5.1, 5.3 o 5.5.

⁽¹⁾ Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GUL 135 del 30.5.1991, pag. 40).



Con riferimento al trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplate dalla direttiva 91/271/CEE, di cui sopra, le presenti conclusioni sulle BAT riguardano anche il trattamento combinato di acque reflue di provenienze diverse se il principale carico inquinante proviene dalle attività elencate ai punti 5.1, 5.3 o 5.5.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano le seguenti attività:

- lagunaggio,
- smaltimento o riciclaggio di carcasse o di residui di animali contemplati dalla descrizione dell'attività di cui all'allegato I, punto 6.5, della direttiva 2010/75/UE, quando rientra nelle conclusioni sulle BAT relative ai macelli e all'industria dei sottoprodotti animali (*Slaughterhouses and Animal by-products industries — SA*),
- trattamento in loco degli effluenti di allevamento, quando rientra nelle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame o di suini (*Intensive Rearing of Poultry or Pigs — IRPP*),
- recupero diretto (cioè senza pretrattamento) di rifiuti quali sostituti di materie prime in installazioni che svolgono attività contemplate da altre conclusioni sulle BAT, ad esempio:
 - recupero diretto di piombo (ad esempio da batterie), zinco o sali di alluminio o recupero dei metalli provenienti dai catalizzatori: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi (*Non-Ferrous Metals Industries — NFM*),
 - trasformazione della carta da riciclare: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di pasta per carta, carta e cartone (*Pulp, Paper and Board — PP*),
 - utilizzo dei rifiuti come combustibili/materie prime nei forni per cemento: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (*Cement, Lime and Magnesium Oxide — CLM*),
- (co)incenerimento, pirolisi e gassificazione dei rifiuti: potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (*Waste Incineration — WI*) o in quelle per i grandi impianti di combustione (*Large Combustion Plants — LCP*),
- smaltimento dei rifiuti in discarica: rientra nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio ⁽¹⁾. In particolare, il deposito sotterraneo permanente e quello a lungo termine (≥ 1 anno prima che avvenga lo smaltimento, ≥ 3 anni prima che avvenga il recupero) rientrano nella direttiva 1999/31/CE,
- bonifica in loco del terreno contaminato (cioè terreno non escavato),
- trattamento di scorie e ceneri pesanti: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l'incenerimento dei rifiuti (*Waste Incineration — WI*) e/o in quelle per i grandi impianti di combustione (*Large Combustion Plants — LCP*),
- fusione di rottami metallici e di materiali contenenti metalli: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le industrie dei metalli non ferrosi (*Non-Ferrous Metals Industries — NFM*), in quelle per la produzione di ferro e acciaio (*Iron and Steel Production — IS*) e/o in quelle per gli impianti di forgiatura e le fonderie (*Smitheries and Foundries Industry — SF*),
- rigenerazione di acidi e alcali esausti, quando rientra nelle conclusioni sulle BAT per la lavorazione dei metalli ferrosi,
- combustione di combustibili, quando non genera gas caldi che entrano in contatto diretto con i rifiuti: potrebbe rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (*Large Combustion Plants — LCP*) o nella direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.


Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT:

- effetti economici e effetti incrociati (*Economic and Cross-MEDIA Effects — ECM*),
- emissioni prodotte dallo stoccaggio (*Emissions from storage — EFS*),
- efficienza energetica (*Energy Efficiency — ENE*),
- monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni soggette alla direttiva sulle emissioni industriali (*Reference Document on the General Principles of Monitoring — ROM*),
- produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (*Cement, Lime and Magnesium Oxide — CLM*),
- sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nell'industria chimica (*Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector — CWW*),
- allevamento intensivo di pollame o di suini (*Intensive Rearing of Poultry or Pigs — IRPP*).

Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano ferme restando le disposizioni pertinenti della legislazione dell'UE, ad esempio la gerarchia dei rifiuti.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GUL 182 del 16.7.1999, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GUL 313 del 28.11.2015, pag. 1).




DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano le definizioni seguenti:


Termine	Definizione
Termini generici	
Emissioni convogliate	Emissioni nell'ambiente di sostanze inquinanti attraverso qualsiasi tipo di condotte, tubi, camini ecc. Comprendono anche le emissioni da biofiltri aperti
Misurazione in continuo	Operazione realizzata con un sistema di misurazione automatico installato in loco in modo permanente.
Dichiarazione di pulizia	Documento scritto fornito dal produttore/detentore dei rifiuti certificante la pulizia, rispetto ai criteri di accettazione, dei rifiuti di imballaggio vuoti (ad esempio fusti, contenitori).
Emissioni diffuse	Emissioni non convogliate (ad esempio emissioni di polveri, composti organici, odori) che possono derivare da fonti «areali» (ad esempio vasche) o «puntuali» (ad esempio flange per tubazioni). Vi sono ricomprese anche le emissioni da compostaggio in andane all'aperto.
Scarico diretto	Scarico in un corpo idrico ricevente senza ulteriore trattamento a valle delle acque reflue.
Fattori di emissione	Numeri per i quali moltiplicare dati noti, quali dati relativi a impianti/trattamenti o alla capacità di trattamento, per stimare le emissioni.
Impianto esistente	Impianto che non è un impianto nuovo.
Combustione in torcia	Ossidazione ad alta temperatura per bruciare con una fiamma libera i composti combustibili degli scarichi gassosi derivanti da operazioni industriali. La combustione in torcia è utilizzata principalmente per la combustione di gas infiammabili per motivi di sicurezza o in condizioni operative straordinarie.
Ceneri leggere	Particelle provenienti dalla camera di combustione o formate nel flusso degli effluenti gassosi, trasportate negli effluenti gassosi.
Emissioni fuggitive	Emissioni diffuse provenienti da fonti «puntuali».
Rifiuti pericolosi	Rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/98/CE.
Scarico indiretto	Scarico che non è uno scarico diretto.
Rifiuti biodegradabili liquidi	Rifiuti di origine biologica a contenuto relativamente alto di acqua (ad esempio i contenuti dei separatori dei grassi, i fanghi organici, i rifiuti di cucina e ristorazione).
Modifica sostanziale dell'impianto	Cambiamento sostanziale nella progettazione o nella tecnologia di un impianto, con adeguamenti o sostituzioni sostanziali della o delle tecniche di processo e/o di abbattimento e delle apparecchiature connesse.
Trattamento meccanico biologico (<i>Mechanical Biological Treatment - MBT</i>)	Trattamento dei rifiuti solidi misti che combina il trattamento meccanico con un trattamento biologico, come il trattamento aerobico o anaerobico.
Impianto nuovo	Impianto autorizzato per la prima volta sul sito dell'installazione dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un impianto dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT.
Prodotto in uscita	Rifiuti trattati che escono dall'impianto di trattamento dei rifiuti.



Termine	Definizione
Rifiuti pastosi	Fanghi che non scorrono liberamente.
Misurazione periodica	Misurazione eseguita, con metodi manuali o automatici, a determinati intervalli temporali.
Recupero	Recupero quale definito all'articolo 3, punto 15, della direttiva 2008/98/CE.
Rigenerazione degli oli	Trattamenti effettuati su oli usati per trasformarli in oli di base.
Rigenerazione	Trattamenti e processi progettati principalmente affinché i materiali sottoposti a trattamento (ad esempio carbone attivo esaurito o solvente esausto) siano nuovamente utilizzabili per un impiego analogo.
Recettore sensibile	Zona che necessita di protezione speciale, come ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> — zone residenziali, — zone in cui si svolgono attività umane (ad esempio scuole, luoghi di lavoro, centri di assistenza diurna, zone ricreative, ospedali o case di cura).
Lagunaggio	Scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune ecc.
Trattamento dei rifiuti con potere calorifico	Trattamento dei rifiuti di legname, oli usati, rifiuti plastici, solventi esausti ecc., per ottenere un combustibile o consentire un migliore recupero del loro potere calorifico.
VFC (<i>Volatile (hydro) Fluoro Carbons</i>)	(Idro)fluorocarburi volatili: VOC costituiti da (idro)fluorocarburi, in particolare clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC) e idrofluorocarburi (HFC).
VHC (<i>Volatile HydroCarbons</i>)	Idrocarburi volatili: VOC costituiti interamente di idrogeno e carbonio (ad esempio etano, propano, isobutano, ciclopentano).
VOC (<i>Volatile Organic Compound</i>)	Composto organico volatile di cui all'articolo 3, punto 45, della direttiva 2010/75/UE.
Detentore di rifiuti	Detentore di rifiuti quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ .
Rifiuti in ingresso	I rifiuti che affluiscono all'impianto di trattamento dei rifiuti per essere trattati.
Rifiuti liquidi a base acquosa	Rifiuti che consistono di liquidi acquosi, acidi/alcali o fanghi pompabili (ad esempio emulsioni, acidi esausti, rifiuti marini acquosi) che non sono rifiuti biodegradabili liquidi.
Inquinanti/parametri	
AOX	I composti organici alogenati adsorbibili, espressi come Cl, comprendono cloro, bromo e iodio adsorbibili a legame organico.
Arsenico	L'arsenico, espresso come As, comprende tutti i composti organici e inorganici dell'arsenico, disciolti o legati a particelle.
BOD (<i>Biochemical Oxygen Demand</i>)	Domanda biochimica di ossigeno: quantità di ossigeno necessaria per l'ossidazione biochimica della materia organica e/o inorganica in cinque (BOD ₅) o sette (BOD ₇) giorni.
Cadmio	Il cadmio, espresso come Cd, comprende tutti i composti organici e inorganici del cadmio, disciolti o legati a particelle.



Termine	Definizione
CFC	Clorofluorocarburi: VOC costituiti da carbonio, cloro e fluoro.
Cromo	Il cromo, espresso come Cr, comprende tutti i composti organici e inorganici del cromo, disciolti o legati a particelle.
Cromo esavalente	Il cromo esavalente, espresso come Cr(VI), comprende tutti i composti del cromo in cui il cromo è allo stato di ossidazione +6.
COD (<i>Chemical Oxygen Demand</i>)	Domanda chimica di ossigeno: quantità di ossigeno necessaria per l'ossidazione chimica completa della materia organica in diossido di carbonio. La COD è un indicatore per la concentrazione di massa dei composti organici.
Rame	Il rame, espresso come Cu, comprende tutti i composti organici e inorganici del rame, disciolti o legati a particelle.
Cianuro	Cianuro libero, espresso come CN ⁻ .
Polveri	Particolato (atmosferico) totale.
HOI (<i>Hydrocarbon Oil Index</i>)	Indice degli idrocarburi. La somma dei composti estraibili con solvente a idrocarburo (compresi gli idrocarburi alifatici a catena lunga o ramificata, aliciclici, aromatici o aromatici alchil-sostituiti).
HCl	Tutti i composti inorganici gassosi del cloro, espressi come HCl.
HF	Tutti i composti inorganici gassosi del fluoro, espressi come HF.
H ₂ S	Acido solfidrico. Il solfuro di carbonile e i mercaptani non sono inclusi.
Piombo	Il piombo, espresso come Pb, comprende tutti i composti organici e inorganici del piombo, disciolti o legati a particelle.
Mercurio	Il mercurio, espresso come Hg, comprende il mercurio elementare e tutti i composti organici e inorganici del mercurio, gassosi, disciolti o legati a particelle.
NH ₃	Ammoniaca
Nichel	Il nichel, espresso come Ni, comprende tutti i composti organici e inorganici del nichel, disciolti o legati a particelle
Concentrazione degli odori	Il numero di unità odorimetriche europee (<i>European Odour Unit</i> , ou _e) in un metro cubo in condizioni standard, misurato con il metodo dell'olfattometria dinamica conformemente alla norma EN 13725.
PCB	Policlorobifenile
PCB diossina-simili	Policlorobifenili elencati nel regolamento (CE) n. 199/2006 della Commissione (?).
PCDD/F	Policlorodibenzo- <i>p</i> -diossine/furani
PFOA	Acido perfluorooctanoico
PFOS	Acido perfluorooctanosulfonico
Indice fenoli	La somma dei composti fenolici, espressa come concentrazione di fenoli e misurata conformemente alla norma EN ISO 14402.



Termine	Definizione
TOC	Carbonio organico totale, espresso come C (nell'acqua): comprende tutti i composti organici.
N totale	Azoto totale, espresso come N: comprende ammoniaca libera e azoto ammoniacale (NH ₄ -N), azoto nitroso (NO ₂ -N), azoto nitrico (NO ₃ -N) e azoto in composti organici.
P totale	Il fosforo totale, espresso come P, comprende tutti i composti organici e inorganici del fosforo, disciolti o legati a particelle.
TSS (<i>Total Suspended Solids</i>)	Solidi sospesi totali: concentrazione di massa di tutti i solidi sospesi (nell'acqua), misurati per filtrazione mediante filtri in fibra di vetro e gravimetria.
TVOC (<i>Total Volatile Organic Carbon</i>)	Carbonio organico volatile totale, espresso come C (nell'atmosfera).
Zinco	Lo zinco, espresso come Zn, comprende tutti i composti organici e inorganici dello zinco, disciolti o legati a particelle

(¹) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(²) Regolamento (CE) n. 199/2006 della Commissione, del 3 febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari per quanto riguarda le diossine e i PCB diossina-simili (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 34).

Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano gli **acronimi** riportati di seguito:

Acronimo	Definizione
HEPA (<i>High Efficiency Particulate Air filter</i>)	(Filtro) antiparticolato ad alta efficienza
IBC (<i>Intermediate Bulk Container</i>)	Contenitore di grandi dimensioni per rinfuse
LDAR (<i>Leak detection and repair</i>)	Rilevamento e riparazione delle perdite
LEV (<i>Local Exhaust Ventilation</i>)	Sistema di ventilazione forzata locale
POP (<i>Persistent Organic Pollutant</i>)	Inquinante organico persistente [di cui al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹)]
RAEE	Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche [quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2012/19/UE (²)]

(¹) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).


(²) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).

CONSIDERAZIONI GENERALI

Migliori tecniche disponibili

Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive né esaustive. È possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di protezione dell'ambiente.

Salvo diversa indicazione, le presenti conclusioni sulle BAT sono generalmente applicabili.



Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per emissioni nell'atmosfera

Salvo diversa indicazione, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell'atmosfera riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alle concentrazioni (massa della sostanza emessa per volume di scarichi gassosi) alle condizioni standard seguenti: gas secco a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa, senza correzione per il tenore di ossigeno, ed espresso in $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ o mg/Nm^3 .

Per i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera, si applicano le seguenti definizioni.

Tipo di misurazione	Periodo di calcolo della media	Definizione
In continuo	MEDIA giornaliera	MEDIA, su un periodo di 1 giorno, dei valori medi validi orari o semiorari
Periodica	MEDIA del periodo di campionamento	Valore medio di tre misurazioni consecutive di almeno 30 minuti ciascuna (*)

(*) Per i parametri che, a causa di limitazioni di campionamento o di analisi, non si prestano a misurazioni di 30 minuti, è possibile ricorrere a un periodo di campionamento più adeguato (ad esempio per la concentrazione degli odori). Per le PCDD/F o i PCB «diossina-simili» si applica un periodo di campionamento compreso tra 6 e 8 ore.

Se la misurazione è in continuo, i BAT-AEL possono essere espressi come medie giornaliere.

Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per emissioni nell'acqua

Salvo indicazione contraria, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) per le emissioni nell'acqua riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alle concentrazioni (massa della sostanza emessa per volume d'acqua) espresse in $\mu\text{g}/\text{l}$ o mg/l .

Salvo indicazione contraria, i periodi di calcolo dei valori medi relativi ai BAT-AEL si riferiscono a uno dei due casi seguenti:

- in caso di scarico continuo, alle medie giornaliere, ossia ai campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore,
- in caso di scarico discontinuo, ai valori medi durante il periodo di scarico presi da campioni compositi proporzionali al flusso, oppure a un campione istantaneo, purché adeguatamente miscelato e omogeneo, prelevato prima dello scarico.

Si possono utilizzare campioni compositi proporzionali al tempo purché sia dimostrata una sufficiente stabilità della portata.

Tutti i BAT-AEL per le emissioni nell'acqua si applicano al punto in cui l'emissione fuoriesce dall'installazione.

Efficienza di abbattimento


Il calcolo dell'efficienza di abbattimento media di cui alle presenti conclusioni sulle BAT (cfr. tabella 6.1) non contiene, per COD e TOC, i trattamenti iniziali intesi a separare la maggior parte dei contenuti organici dai rifiuti liquidi a base acquosa, come evapo-condensazione, rottura dell'emulsione o separazione delle fasi.

1. CONCLUSIONI GENERALI SULLE BAT

1.1. Prestazione ambientale complessiva

BAT 1. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:


- I. impegno da parte della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;
- II. definizione, a opera della direzione, di una politica ambientale che preveda il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell'installazione;



- III. pianificazione e adozione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;
- IV. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - a) struttura e responsabilità,
 - b) assunzione, formazione, sensibilizzazione e competenza,
 - c) comunicazione,
 - d) coinvolgimento del personale,
 - e) documentazione,
 - f) controllo efficace dei processi,
 - g) programmi di manutenzione,
 - h) preparazione e risposta alle emergenze,
 - i) rispetto della legislazione ambientale,
- V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a:
 - a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED — *Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations*, ROM),
 - b) azione correttiva e preventiva,
 - c) tenuta di registri,
 - d) verifica indipendente (ove praticabile) interna o esterna, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;
- VI. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dell'alta direzione al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;
- VII. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;
- VIII. attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'impianto in fase di progettazione di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita;
- IX. svolgimento di analisi comparative settoriali su base regolare;
- X. gestione dei flussi di rifiuti (cfr. BAT 2);
- XI. inventario dei flussi delle acque reflue e degli scarichi gassosi (cfr. BAT 3);
- XII. piano di gestione dei residui (cfr. descrizione alla sezione 6.5);
- XIII. piano di gestione in caso di incidente (cfr. descrizione alla sezione 6.5);
- XIV. piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12);
- XV. piano di gestione del rumore e delle vibrazioni (cfr. BAT 17).


Applicabilità

L'ambito di applicazione (ad esempio il livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (ad esempio standardizzato o non standardizzato) dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente (che dipendono anche dal tipo e dalla quantità di rifiuti trattati).



BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

Tecnica	Descrizione
a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti	Queste procedure mirano a garantire l'idoneità tecnica (e giuridica) delle operazioni di trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all'impianto. Comprendono procedure per la raccolta di informazioni sui rifiuti in ingresso, tra cui il campionamento e la caratterizzazione se necessari per ottenere una conoscenza sufficiente della loro composizione. Le procedure di preaccettazione dei rifiuti sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.
b. Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti	Le procedure di accettazione sono intese a confermare le caratteristiche dei rifiuti, quali individuate nella fase di preaccettazione. Queste procedure definiscono gli elementi da verificare all'arrivo dei rifiuti all'impianto, nonché i criteri per l'accettazione o il rigetto. Possono includere il campionamento, l'ispezione e l'analisi dei rifiuti. Le procedure di accettazione sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.
c. Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti	Il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti consentono di individuare l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto. Contengono tutte le informazioni acquisite nel corso delle procedure di preaccettazione (ad esempio data di arrivo presso l'impianto e numero di riferimento unico del rifiuto, informazioni sul o sui precedenti detentori, risultati delle analisi di preaccettazione e accettazione, percorso di trattamento previsto, natura e quantità dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli identificati), accettazione, deposito, trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.
d. Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita	Questa tecnica prevede la messa a punto e l'attuazione di un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita, in modo da assicurare che ciò che risulta dal trattamento dei rifiuti sia in linea con le aspettative, utilizzando ad esempio norme EN già esistenti. Il sistema di gestione consente anche di monitorare e ottimizzare l'esecuzione del trattamento dei rifiuti e a tal fine può comprendere un'analisi del flusso dei materiali per i componenti ritenuti rilevanti, lungo tutta la sequenza del trattamento. L'analisi del flusso dei materiali si basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.
e. Garantire la segregazione dei rifiuti	I rifiuti sono tenuti separati a seconda delle loro proprietà, al fine di consentire un deposito e un trattamento più agevoli e sicuri sotto il profilo ambientale. La segregazione dei rifiuti si basa sulla loro separazione fisica e su procedure che permettono di individuare dove e quando sono depositati.



Tecnica		Descrizione
f.	Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura	La compatibilità è garantita da una serie di prove e misure di controllo al fine di rilevare eventuali reazioni chimiche indesiderate e/o potenzialmente pericolose tra rifiuti (es. polimerizzazione, evoluzione di gas, reazione esotermica, decomposizione, cristallizzazione, precipitazione) in caso di dosaggio, miscelatura o altre operazioni di trattamento. I test di compatibilità sono sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti, dei rischi da essi posti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.
g.	Cernita dei rifiuti solidi in ingresso	La cernita dei rifiuti solidi in ingresso ⁽¹⁾ mira a impedire il confluire di materiale indesiderato nel o nei successivi processi di trattamento dei rifiuti. Può comprendere: <ul style="list-style-type: none"> — separazione manuale mediante esame visivo; — separazione dei metalli ferrosi, dei metalli non ferrosi o di tutti i metalli; — separazione ottica, ad esempio mediante spettroscopia nel vicino infrarosso o sistemi radiografici; — separazione per densità, ad esempio tramite classificazione aeraulica, vasche di sedimentazione-flottazione, tavole vibranti; — separazione dimensionale tramite vagliatura/setacciatura.


⁽¹⁾ Le tecniche di cernita sono descritte alle sezione 6.4

BAT 3. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:

- i) informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti, tra cui:
 - a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni;
 - b) descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/degli scarichi gassosi alla fonte, con indicazione delle loro prestazioni;
- ii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi delle acque reflue, tra cui:
 - a) valori medi e variabilità della portata, del pH, della temperatura e della conducibilità;
 - b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità;
 - c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr. BAT 52);
- iii) informazioni sulle caratteristiche dei flussi degli scarichi gassosi, tra cui:
 - a) valori medi e variabilità della portata e della temperatura;
 - b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio composti organici, POP quali i PCB) e loro variabilità;
 - c) infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;
 - d) presenza di altre sostanze che possono incidere sul sistema di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell'impianto (es. ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri).

Applicabilità

L'ambito (ad esempio il livello di dettaglio) e la natura dell'inventario dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell'installazione, così come dall'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente (che dipendono anche dal tipo e dalla quantità di rifiuti trattati).



BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.


Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Ubicazione ottimale del deposito	Le tecniche comprendono: — ubicazione del deposito il più lontano possibile, per quanto tecnicamente ed economicamente fattibile, da recettori sensibili, corsi d'acqua ecc., — ubicazione del deposito in grado di eliminare o ridurre al minimo la movimentazione non necessaria dei rifiuti all'interno dell'impianto (onde evitare, ad esempio, che un rifiuto sia movimentato due o più volte o che venga trasportato su tratte inutilmente lunghe all'interno del sito).	Generalmente applicabile ai nuovi impianti.
b.	Adeguatezza della capacità del deposito	Sono adottate misure per evitare l'accumulo di rifiuti, ad esempio: — la capacità massima del deposito di rifiuti viene chiaramente stabilita e non viene superata, tenendo in considerazione le caratteristiche dei rifiuti (ad esempio per quanto riguarda il rischio di incendio) e la capacità di trattamento, — il quantitativo di rifiuti depositati viene regolarmente monitorato in relazione al limite massimo consentito per la capacità del deposito, — il tempo massimo di permanenza dei rifiuti viene chiaramente definito.	Generalmente applicabile
c.	Funzionamento sicuro del deposito	Le misure comprendono: — chiara documentazione ed etichettatura delle apparecchiature utilizzate per le operazioni di carico, scarico e deposito dei rifiuti, — i rifiuti notoriamente sensibili a calore, luce, aria, acqua ecc. sono protetti da tali condizioni ambientali, — contenitori e fusti e sono idonei allo scopo e conservati in modo sicuro.	
d.	Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati	Se del caso, è utilizzato un apposito spazio per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati.	

BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.

Descrizione

Le procedure inerenti alle operazioni di movimentazione e trasferimento mirano a garantire che i rifiuti siano movimentati e trasferiti in sicurezza ai rispettivi siti di deposito o trattamento. Esse comprendono i seguenti elementi:

- operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti ad opera di personale competente,
- operazioni di movimentazione e trasferimento dei rifiuti debitamente documentate, convalidate prima dell'esecuzione e verificate dopo l'esecuzione,



- adozione di misure per prevenire, rilevare, e limitare le fuoriuscite,
- in caso di dosaggio o miscelatura dei rifiuti, vengono prese precauzioni a livello di operatività e progettazione (ad esempio aspirazione dei rifiuti di consistenza polverosa o farinosa).

Le procedure per movimentazione e trasferimento sono basate sul rischio tenendo conto della probabilità di inconvenienti e incidenti e del loro impatto ambientale.

1.2. Monitoraggio

BAT 6. Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).

BAT 7. La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza/Parametro	Norma/e	Processo di trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio (1) (2)	Monitoraggio associato a
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) (3) (4)	EN ISO 9562	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno	BAT 20
Benzene, toluene, etilbenzene, xilene (BTEX) (3) (4)	EN ISO 15680	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese	
Domanda chimica di ossigeno (COD) (5) (6)	Nessuna norma EN disponibile	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese	
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno	
Cianuro libero (CN) (3) (4)	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 14403-1 e -2)	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno	
Indice degli idrocarburi (HOI) (4)	EN ISO 9377-2	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta al mese	
		Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC		
		Rigenerazione degli oli usati		
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico		
		Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato		
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno	



Sostanza/Parametro	Norma/e	Processo di trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Monitoraggio associato a
Arsenico (As), cadmio (Cd), cromo (Cr), rame (Cu), nickel (Ni), piombo (Pb) e zinco (Zn) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta al mese	
		Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC		
		Trattamento meccanico biologico dei rifiuti		
		Rigenerazione degli oli usati		
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico		
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi		
		Rigenerazione dei solventi esausti		
		Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato		
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno	
Manganese (Mn) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno	
Cromo esavalente (Cr(VI)) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 10304-3, EN ISO 23913)	Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno	
Mercurio (Hg) ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 17852, EN ISO 12846)	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta al mese	
		Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC		
		Trattamento meccanico biologico dei rifiuti		
		Rigenerazione degli oli usati		
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico		
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi		
		Rigenerazione dei solventi esausti		
		Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato		
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno	



Sostanza/Parametro	Norma/e	Processo di trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Monitoraggio associato a
PFOA ⁽³⁾	Nessuna norma EN disponibile	Tutti i trattamenti dei rifiuti	Una volta ogni sei mesi	
PFOS ⁽³⁾				
Indice fenoli ⁽⁶⁾	EN ISO 14402	Rigenerazione degli oli usati	Una volta al mese	
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico		
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno	
Azoto totale (N totale) ⁽⁶⁾	EN 12260, EN ISO 11905-1	Trattamento biologico dei rifiuti	Una volta al mese	
		Rigenerazione degli oli usati		
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno	
Carbonio organico totale (TOC) ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾	EN 1484	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese	
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno	
Fosforo totale (P totale) ⁽⁶⁾	Diverse norme EN disponibili (ossia EN ISO 15681-1 e -2, EN ISO 6878, EN ISO 11885)	Trattamento biologico dei rifiuti	Una volta al mese	
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno	
Solidi sospesi totali (TSS) ⁽⁶⁾	EN 872	Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto il trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al mese	
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa	Una volta al giorno	

⁽¹⁾ La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.

⁽²⁾ Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico.

⁽³⁾ Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.

⁽⁴⁾ Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante.

⁽⁵⁾ Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di composti molto tossici.


⁽⁶⁾ Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.

BAT 8. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza/Parametro	Norma/e	Processo per il trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio ⁽¹⁾	Monitoraggio associato a
Ritardanti di fiamma bromurati ⁽²⁾	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta all'anno	BAT 25



Sostanza/Parametro	Norma/e	Processo per il trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio (1)	Monitoraggio associato a
CFC	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC	Una volta ogni sei mesi	BAT 29
PCB diossina-simili	EN 1948-1, -2, e -4 (3)	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici (2)	Una volta all'anno	BAT 25
		Decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB	Una volta ogni tre mesi	BAT 51
Polveri	EN 13284-1	Trattamento meccanico dei rifiuti	Una volta ogni sei mesi	BAT 25
		Trattamento meccanico biologico dei rifiuti		BAT 34
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi		BAT 41
		Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato		BAT 49
		Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato		BAT 50
HCl	EN 1911	Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato (2)	Una volta ogni sei mesi	BAT 49
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa (2)		BAT 53
HF	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato (2)	Una volta ogni sei mesi	BAT 49
Hg	EN 13211	Trattamento dei RAEE contenenti mercurio	Una volta ogni tre mesi	BAT 32
H ₂ S	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento biologico dei rifiuti (4)	Una volta ogni sei mesi	BAT 34
Metalli e metalloidi tranne mercurio (es. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (2)	EN 14385	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta all'anno	BAT 25
NH ₃	Nessuna norma EN disponibile	Trattamento biologico dei rifiuti (4)	Una volta ogni sei mesi	BAT 34
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi (2)	Una volta ogni sei mesi	BAT 41
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa (2)		BAT 53



Sostanza/Parametro	Norma/e	Processo per il trattamento dei rifiuti	Frequenza minima di monitoraggio ⁽¹⁾	Monitoraggio associato a
Concentrazione degli odori	EN 13725	Trattamento biologico dei rifiuti ⁽²⁾	Una volta ogni sei mesi	BAT 34
PCDD/F ⁽²⁾	EN 1948-1, -2 e -3 ⁽³⁾	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta all'anno	BAT 25
TVOC	EN 12619	Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici	Una volta ogni sei mesi	BAT 25
		Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC	Una volta ogni sei mesi	BAT 29
		Trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico ⁽²⁾	Una volta ogni sei mesi	BAT 31
		Trattamento meccanico biologico dei rifiuti	Una volta ogni sei mesi	BAT 34
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi ⁽²⁾	Una volta ogni sei mesi	BAT 41
		Rigenerazione degli oli usati		BAT 44
		Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico		BAT 45
		Rigenerazione dei solventi esausti		BAT 47
		Trattamento termico di carbone attivo esaurito, rifiuti di catalizzatori e terreno escavato contaminato		BAT 49
		Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato		BAT 50
		Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa ⁽²⁾		BAT 53
Decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB ⁽⁶⁾	Una volta ogni tre mesi	BAT 51		

⁽¹⁾ La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente stabili.


⁽²⁾ Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nei flussi degli scarichi gassosi è considerata rilevante.

⁽³⁾ Anziché sulla base di EN 1948-1, il campionamento può essere svolto sulla base di CEN/TS 1948-5.

⁽⁴⁾ In alternativa è possibile monitorare la concentrazione degli odori.

⁽⁵⁾ Il monitoraggio di NH₃ e H₂S può essere utilizzato in alternativa al monitoraggio della concentrazione degli odori.

⁽⁶⁾ Il monitoraggio si applica solo quando per la pulizia delle apparecchiature contaminate viene utilizzato del solvente.



BAT 9. La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione
a	Misurazione	Metodi di «sniffing», rilevazione ottica dei gas (OGI), tecnica SOF (<i>Solar Occultation Flux</i>) o assorbimento differenziale. Cfr. descrizioni alla sezione 6.2
b	Fattori di emissione	Calcolo delle emissioni in base ai fattori di emissione, convalidati periodicamente (es. ogni due anni) attraverso misurazioni.
c	Bilancio di massa	Calcolo delle emissioni diffuse utilizzando un bilancio di massa che tiene conto del solvente in ingresso, delle emissioni convogliate nell'atmosfera, delle emissioni nell'acqua, del solvente presente nel prodotto in uscita del processo, e dei residui del processo (ad esempio della distillazione).

BAT 10. La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.

Descrizione

Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:

- norme EN (ad esempio olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorogene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione agli odori),
- norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente, nel caso in cui si applichino metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (ad esempio per la stima dell'impatto dell'odore).

La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).

Applicabilità

L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.

BAT 11. La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.


Descrizione

Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione.

1.3. Emissioni nell'atmosfera

BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

- un protocollo contenente azioni e scadenze,
- un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,
- un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza di rimostranze,
- un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a: identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti; attuare misure di prevenzione e/o riduzione.



Applicabilità

L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.


BAT 13. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Ridurre al minimo i tempi di permanenza	Ridurre al minimo il tempo di permanenza in deposito o nei sistemi di movimentazione dei rifiuti (potenzialmente) odorigeni (ad esempio nelle tubazioni, nei serbatoi, nei contenitori), in particolare in condizioni anaerobiche. Se del caso, si prendono provvedimenti adeguati per l'accettazione dei volumi di picco stagionali di rifiuti.	Applicabile solo ai sistemi aperti.
b.	Uso di trattamento chimico	Uso di sostanze chimiche per distruggere o ridurre la formazione di composti odorigeni (ad esempio per l'ossidazione o la precipitazione del solfuro di idrogeno).	Non applicabile se può ostacolare la qualità desiderata del prodotto in uscita.
c.	Ottimizzare il trattamento aerobico	In caso di trattamento aerobico di rifiuti liquidi a base acquosa, può comprendere: — uso di ossigeno puro, — rimozione delle schiume nelle vasche, — manutenzione frequente del sistema di aerazione. In caso di trattamento aerobico di rifiuti che non siano rifiuti liquidi a base acquosa, cfr. BAT 36.	Generalmente applicabile


BAT 14. Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse	Le tecniche comprendono: — progettare in modo idoneo la disposizione delle tubazioni (ad esempio riducendo al minimo la lunghezza dei tubi, diminuendo il numero di flange e valvole, utilizzando raccordi e tubi saldati), — ricorrere, di preferenza, al trasferimento per gravità invece che mediante pompe, — limitare l'altezza di caduta del materiale, — limitare la velocità della circolazione, — uso di barriere frangivento.	Generalmente applicabile



Tecnica		Descrizione	Applicabilità
b.	Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità	<p>Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — valvole a doppia tenuta o apparecchiature altrettanto efficienti, — guarnizioni ad alta integrità (ad esempio guarnizioni spirometalliche, giunti ad anello) per le applicazioni critiche, — pompe/compressori/agitatori muniti di giunti di tenuta meccanici anziché di guarnizioni, — pompe/compressori/agitatori ad azionamento magnetico, — adeguate porte d'accesso ai manicotti di servizio, pinze perforanti, teste perforanti (ad esempio per degassare RAEE contenenti VFC e/o VHC). 	Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata ai requisiti di funzionamento.
c.	Prevenzione della corrosione	<p>Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — selezione appropriata dei materiali da costruzione, — rivestimento interno o esterno delle apparecchiature e verniciatura dei tubi con inibitori della corrosione. 	Generalmente applicabile
d.	Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse	<p>Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — deposito, trattamento e movimentazione dei rifiuti e dei materiali che possono generare emissioni diffuse in edifici e/o apparecchiature al chiuso (ad esempio nastri trasportatori), — mantenimento a una pressione adeguata delle apparecchiature o degli edifici al chiuso, — raccolta e invio delle emissioni a un adeguato sistema di abbattimento (cfr. sezione 6.1) mediante un sistema di estrazione e/o aspirazione dell'aria in prossimità delle fonti di emissione. 	<p>L'uso di apparecchiature o di edifici al chiuso è subordinato a considerazioni di sicurezza, come il rischio di esplosione o di diminuzione del tenore di ossigeno.</p> <p>L'uso di apparecchiature o di edifici al chiuso può essere subordinato anche al volume di rifiuti.</p>
e.	Bagnatura	Bagnare, con acqua o nebbia, le potenziali fonti di emissioni di polvere diffuse (ad esempio depositi di rifiuti, zone di circolazione, processi di movimentazione all'aperto).	Generalmente applicabile
f.	Manutenzione	<p>Le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — garantire l'accesso alle apparecchiature che potrebbero presentare perdite, — controllare regolarmente attrezzature di protezione quali tende lamellari, porte ad azione rapida. 	Generalmente applicabile




Tecnica		Descrizione	Applicabilità
g.	Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti	Comprende tecniche quali la pulizia regolare dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ambienti, zone di circolazione, aree di deposito ecc.), nastri trasportatori, apparecchiature e contenitori.	Generalmente applicabile
h.	Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, <i>Leak Detection And Repair</i>)	Cfr. la sezione 6.2. Se si prevedono emissioni di composti organici viene predisposto e attuato un programma di rilevazione e riparazione delle perdite, utilizzando un approccio basato sul rischio tenendo in considerazione, in particolare, la progettazione degli impianti oltre che la quantità e la natura dei composti organici in questione.	Generalmente applicabile

BAT 15. La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (*flaring*) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Corretta progettazione degli impianti	Prevedere un sistema di recupero dei gas di capacità adeguata e utilizzare valvole di sfiato ad alta integrità.	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. I sistemi di recupero dei gas possono essere installati a posteriori negli impianti esistenti.
b.	Gestione degli impianti	Comprende il bilanciamento del sistema dei gas e l'utilizzo di dispositivi avanzati di controllo dei processi.	Generalmente applicabile

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche riportate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Corretta progettazione dei dispositivi di combustione in torcia	Ottimizzazione dell'altezza e della pressione, dell'assistenza mediante vapore, aria o gas, del tipo di beccucci dei bruciatori ecc. - al fine di garantire un funzionamento affidabile e senza fumo e una combustione efficiente del gas in eccesso.	Generalmente applicabile alle nuove torce. Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata, ad esempio, alla disponibilità di tempo per la manutenzione.
b.	Monitoraggio e registrazione dei dati nell'ambito della gestione della combustione in torcia	Include un monitoraggio continuo della quantità di gas destinati alla combustione in torcia. Può comprendere stime di altri parametri [ad esempio composizione del flusso di gas, potere calorifico, coefficiente di assistenza, velocità, portata del gas di spurgo, emissioni di inquinanti (ad esempio NO _x , CO, idrocarburi), rumore]. La registrazione delle operazioni di combustione in torcia solitamente ne include la durata e il numero e consente di quantificare le emissioni e, potenzialmente, di prevenire future operazioni di questo tipo.	Generalmente applicabile



1.4. Rumore e vibrazioni

BAT 17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati di seguito:

- I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate;
- II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni;
- III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad esempio in presenza di rimostranze;
- IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

Applicabilità

L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di vibrazioni o rumori molesti presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.

BAT 18. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici	I livelli di rumore possono essere ridotti aumentando la distanza fra la sorgente e il ricevente, usando gli edifici come barriere fonoassorbenti e spostando le entrate o le uscite degli edifici.	Per gli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature e delle entrate o delle uscite degli edifici è subordinata alla disponibilità di spazio e ai costi.
b.	Misure operative	Le tecniche comprendono: i. ispezione e manutenzione delle apparecchiature ii. chiusura di porte e finestre nelle aree al chiuso, se possibile; iii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iv. rinuncia alle attività rumorose nelle ore notturne, se possibile; v. misure di contenimento del rumore durante le attività di manutenzione, circolazione, movimentazione e trattamento.	Generalmente applicabile
c.	Apparecchiature a bassa rumorosità	Possono includere motori a trasmissione diretta, compressori, pompe e torce.	
d.	Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni	Le tecniche comprendono: i. fono-riduttori, ii. isolamento acustico e vibrazionale delle apparecchiature, iii. confinamento in ambienti chiusi delle apparecchiature rumorose, iv. insonorizzazione degli edifici.	Nel caso di impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio.



Tecnica		Descrizione	Applicabilità
e.	Attenuazione del rumore	È possibile ridurre la propagazione del rumore inserendo barriere fra emittenti e riceventi (ad esempio muri di protezione, terrapieni ed edifici).	Applicabile solo negli impianti esistenti, in quanto la progettazione di nuovi impianti dovrebbe rendere questa tecnica superflua. Negli impianti esistenti, l'inserimento di barriere potrebbe essere subordinato alla disponibilità di spazio. In caso di trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, è applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dal rischio di deflagrazione.


1.5. Emissioni nell'acqua

BAT 19. Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Gestione dell'acqua	Il consumo di acqua viene ottimizzato mediante misure che possono comprendere: <ul style="list-style-type: none"> — piani per il risparmio idrico (ad esempio definizione di obiettivi di efficienza idrica, flussogrammi e bilanci di massa idrici), — uso ottimale dell'acqua di lavaggio (ad esempio pulizia a secco invece che lavaggio ad acqua, utilizzo di sistemi a grilletto per regolare il flusso di tutte le apparecchiature di lavaggio), — riduzione dell'utilizzo di acqua per la creazione del vuoto (ad esempio ricorrendo all'uso di pompe ad anello liquido, con liquidi a elevato punto di ebollizione). 	Generalmente applicabile
b.	Ricircolo dell'acqua	I flussi d'acqua sono rimessi in circolo nell'impianto, previo trattamento se necessario. Il grado di riciclo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio composti odorigeni) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio al contenuto di nutrienti).	Generalmente applicabile
c.	Superficie impermeabile	A seconda dei rischi che i rifiuti presentano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, la superficie dell'intera area di trattamento dei rifiuti (ad esempio aree di ricezione, movimentazione, deposito, trattamento e spedizione) è resa impermeabile ai liquidi in questione.	Generalmente applicabile




	Tecnica	Descrizione	Applicabilità
d.	Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracciazioni e malfunzionamenti di vasche e serbatoi	<p>A seconda dei rischi posti dai liquidi contenuti nelle vasche e nei serbatoi in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, le tecniche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sensori di troppopieno, — condutture di troppopieno collegate a un sistema di drenaggio confinato (vale a dire al relativo sistema di contenimento secondario o a un altro serbatoio), — vasche per liquidi situate in un sistema di contenimento secondario idoneo; il volume è normalmente dimensionato in modo che il sistema di contenimento secondario possa assorbire lo sversamento di contenuto dalla vasca più grande, — isolamento di vasche, serbatoi e sistema di contenimento secondario (ad esempio attraverso la chiusura delle valvole). 	Generalmente applicabile
e.	Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti	A seconda dei rischi che comportano in termini di contaminazione del suolo e/o dell'acqua, i rifiuti sono depositati e trattati in aree coperte per evitare il contatto con l'acqua piovana e quindi ridurre al minimo il volume delle acque di dilavamento contaminate.	L'applicabilità può essere limitata se vengono depositati o trattati volumi elevati di rifiuti (ad esempio trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici).
f.	La segregazione dei flussi di acque	Ogni flusso di acque (ad esempio acque di dilavamento superficiali, acque di processo) è raccolto e trattato separatamente, sulla base del tenore in sostanze inquinanti e della combinazione di tecniche di trattamento utilizzate. In particolare i flussi di acque reflue non contaminati vengono segregati da quelli che necessitano di un trattamento.	<p>Generalmente applicabile ai nuovi impianti.</p> <p>Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione del sistema di raccolta delle acque.</p>
g.	Adeguate infrastrutture di drenaggio	<p>L'area di trattamento dei rifiuti è collegata alle infrastrutture di drenaggio.</p> <p>L'acqua piovana che cade sulle aree di deposito e trattamento è raccolta nelle infrastrutture di drenaggio insieme ad acque di lavaggio, fuoriuscite occasionali ecc. e, in funzione dell'inquinante contenuto, rimessa in circolo o inviata a ulteriore trattamento.</p>	<p>Generalmente applicabile ai nuovi impianti.</p> <p>Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione del sistema di drenaggio delle acque.</p>
h.	Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e la riparazione delle perdite	<p>Il regolare monitoraggio delle perdite potenziali è basato sul rischio e, se necessario, le apparecchiature vengono riparate.</p> <p>L'uso di componenti interrati è ridotto al minimo. Se si utilizzano componenti interrati, e a seconda dei rischi che i rifiuti contenuti in tali componenti comportano per la contaminazione del suolo e/o delle acque, viene predisposto un sistema di contenimento secondario per tali componenti.</p>	<p>Per i nuovi impianti è generalmente applicabile l'uso di componenti fuori terra, anche se può essere limitato dal rischio di congelamento.</p> <p>Nel caso di impianti esistenti, l'installazione di un sistema di contenimento secondario può essere soggetta a limitazioni.</p>



Tecnica	Descrizione	Applicabilità
i. Adeguata capacità di deposito temporaneo	<p>Si predispongono un'adeguata capacità di deposito temporaneo per le acque reflue generate in condizioni operative diverse da quelle normali, utilizzando un approccio basato sul rischio (tenendo ad esempio conto della natura degli inquinanti, degli effetti del trattamento delle acque reflue a valle e dell'ambiente ricettore).</p> <p>Lo scarico di acque reflue provenienti dal deposito temporaneo è possibile solo dopo l'adozione di misure idonee (ad esempio monitoraggio, trattamento, riutilizzo).</p>	<p>Generalmente applicabile ai nuovi impianti.</p> <p>Per gli impianti esistenti, l'applicabilità è subordinata alla disponibilità di spazio e alla configurazione del sistema di raccolta delle acque.</p>

BAT 20. Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica (1)	Inquinanti tipicamente interessati	Applicabilità
<i>Trattamento preliminare e primario, ad esempio</i>		
a. Equalizzazione	Tutti gli inquinanti	Generalmente applicabile
b. Neutralizzazione	Acidi, alcali	
c. Separazione fisica — es. tramite vagli, setacci, separatori di sabbia, separatori di grassi — separazione olio/acqua o vasche di sedimentazione primaria	Solidi grossolani, solidi sospesi, olio/grasso	
<i>Trattamento fisico-chimico, ad esempio:</i>		
d. Adsorbimento	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti adsorbibili, ad esempio idrocarburi, mercurio, AOX	Generalmente applicabile
e. Distillazione/rettificazione	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti distillabili, ad esempio alcuni solventi	
f. Precipitazione	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti precipitabili, ad esempio metalli, fosforo	
g. Ossidazione chimica	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti ossidabili, ad esempio nitriti, cianuro	



Tecnica (¹)		Inquinanti tipicamente interessati	Applicabilità
h.	Riduzione chimica	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti riducibili, ad esempio il cromo esavalente (Cr (VI))	
i.	Evaporazione	Contaminanti solubili	
j.	Scambio di ioni	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti ionici, ad esempio metalli	
k.	Strippaggio (<i>stripping</i>)	Inquinanti purgabili, ad esempio solfuro di idrogeno (H ₂ S), l'ammoniaca (NH ₃), alcuni composti organici alogenati adsorbibili (AOX), idrocarburi	

Trattamento biologico, ad esempio:

l.	Trattamento a fanghi attivi	Composti organici biodegradabili	Generalmente applicabile
m.	Bioreattore a membrana		

Denitrificazione

n.	Nitrificazione/denitrificazione quando il trattamento comprende un trattamento biologico	Azoto totale, ammoniaca	La nitrificazione potrebbe non essere applicabile nel caso di concentrazioni elevate di cloruro (ad esempio, maggiore di 10 g/l) e qualora la riduzione della concentrazione del cloruro prima della nitrificazione non sia giustificata da vantaggi ambientali. La nitrificazione non è applicabile se la temperatura dell'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).
----	--	-------------------------	--

Rimozione dei solidi, ad esempio:

o.	Coagulazione e flocculazione	Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato	Generalmente applicabile
p.	Sedimentazione		
q.	Filtrazione (ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione, ultrafiltrazione)		
r.	Flottazione		

(¹) Le tecniche sono illustrate nella sezione 6.3.





Tabella 6.1

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi diretti in un corpo idrico ricevente

Sostanza/Parametro	BAT-AEL (1)	Processo di trattamento dei rifiuti ai quali si applica il BAT-AEL
Carbonio organico totale (TOC) (2)	10-60 mg/l	— Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa
	10-100 mg/l (3) (4)	— Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Domanda chimica di ossigeno (COD) (2)	30-180 mg/l	— Tutti i trattamenti dei rifiuti eccetto i trattamenti dei rifiuti liquidi a base acquosa
	30-300 mg/l (3) (4)	— Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Solidi sospesi totali (TSS)	5-60 mg/l	— Tutti i trattamenti dei rifiuti
Indice degli idrocarburi (HOI)	0,5-10 mg/l	— Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici — Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC — Rigenerazione degli oli usati — Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico — Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato — Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Azoto totale (N totale)	1-25 mg/l (5) (6)	— Trattamento biologico dei rifiuti — Rigenerazione degli oli usati
	10-60 mg/l (5) (6) (7)	— Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Fosforo totale (P totale)	0,3-2 mg/l	— Trattamento biologico dei rifiuti
	1-3 mg/l (4)	— Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Indice fenoli	0,05- 0,2 mg/l	— Rigenerazione degli oli usati — Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico
	0,05-0,3 mg/l	— Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Cianuro libero (CN-) (8)	0,02- 0,1 mg/l	— Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) (8)	0,2-1 mg/l	— Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa



Sostanza/Parametro		BAT-AEL ⁽¹⁾	Processo di trattamento dei rifiuti ai quali si applica il BAT-AEL
Metalli e metalloidi ⁽⁸⁾	Arsenico, espresso come As	0,01-0,05 mg/l	— Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici — Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC — Trattamento meccanico biologico dei rifiuti — Rigenerazione degli oli usati — Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico — Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi — Rigenerazione dei solventi esausti — Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato
	Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,05 mg/l	
	Cromo, espresso come Cr	0,01-0,15 mg/l	
	Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l	
	Piombo, espresso come Pb	0,05-0,1 mg/l ⁽⁹⁾	
	Nichel, espresso come Ni	0,05-0,5 mg/l	
	Mercurio, espresso come Hg	0,5-5 µg/l	
	Zinco, espresso come Zn	0,1-1 mg/l ⁽¹⁰⁾	
	Arsenico, espresso come As	0,01-0,1 mg/l	
	Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,1 mg/l	
	Cromo, espresso come Cr	0,01-0,3 mg/l	
	Cromo esavalente, espresso come Cr(VI)	0,01-0,1 mg/l	
	Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l	
	Piombo, espresso come Pb	0,05-0,3 mg/l	
	Nichel, espresso come Ni	0,05-1 mg/l	
	Mercurio, espresso come Hg	1-10 µg/l	
	Zinco, espresso come Zn	0,1-2 mg/l	

⁽¹⁾ I periodi di calcolo della media sono definiti nelle considerazioni generali.

⁽²⁾ Si applica il BAT-AEL per il TOC o il BAT-AEL per la COD. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta l'uso di composti molto tossici.

⁽³⁾ Il limite superiore dell'intervallo potrebbe non applicarsi:

— se l'efficienza di abbattimento è $\geq 95\%$ come media mobile annuale e i rifiuti in ingresso presentano le caratteristiche seguenti: TOC > 2 g/l (o COD > 6 g/l) come media giornaliera e una percentuale elevata di composti organici refrattari (cioè difficilmente biodegradabili), oppure

— nel caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiore a 5 g/l nei rifiuti in ingresso).

⁽⁴⁾ Il BAT-AEL può non applicarsi a impianti che trattano fanghi/detriti di perforazione.

⁽⁵⁾ Il BAT-AEL può non applicarsi se la temperatura dell'acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12 °C).


⁽⁶⁾ Il BAT-AEL può non applicarsi in caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiori a 10 g/l nei rifiuti in ingresso).

⁽⁷⁾ Il BAT-AEL si applica solo quando per le acque reflue si utilizza il trattamento biologico.

⁽⁸⁾ Il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.

⁽⁹⁾ Il limite superiore dell'intervallo è di 0,3 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici.

⁽¹⁰⁾ Il limite superiore dell'intervallo è di 2 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici.



Per il monitoraggio si veda la BAT 7.

Tabella 6.2

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente

Sostanza/Parametro		BAT-AEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Processo di trattamento dei rifiuti ai quali si applica il BAT-AEL
Indice degli idrocarburi (HOI)		0,5-10 mg/l	<ul style="list-style-type: none"> — Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici — Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC — Rigenerazione degli oli usati — Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico — Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato — Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Cianuro libero (CN-) ⁽³⁾		0,02- 0,1 mg/l	<ul style="list-style-type: none"> — Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Composti organici alogenati adsorbibili (AOX) ⁽³⁾		0,2-1 mg/l	<ul style="list-style-type: none"> — Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Metalli e metalloidi ⁽³⁾	Arsenico, espresso come As	0,01-0,05 mg/l	<ul style="list-style-type: none"> — Trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici — Trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC — Trattamento meccanico biologico dei rifiuti — Rigenerazione degli oli usati — Trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico — Trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi — Rigenerazione dei solventi esausti — Lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato
	Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,05 mg/l	
	Cromo, espresso come Cr	0,01-0,15 mg/l	
	Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l	
	Piombo, espresso come Pb	0,05-0,1 mg/l ⁽⁴⁾	
	Nichel, espresso come Ni	0,05-0,5 mg/l	
	Mercurio, espresso come Hg	0,5-5 µg/l	
	Zinco, espresso come Zn	0,1-1 mg/l ⁽⁵⁾	
	Arsenico, espresso come As	0,01-0,1 mg/l	
Cadmio, espresso come Cd	0,01-0,1 mg/l	<ul style="list-style-type: none"> — Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa 	
Cromo, espresso come Cr	0,01-0,3 mg/l		



Sostanza/Parametro		BAT-AEL ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Processo di trattamento dei rifiuti ai quali si applica il BAT-AEL
	Cromo esavalente, espresso come Cr(VI)	0,01-0,1 mg/l	
	Rame, espresso come Cu	0,05-0,5 mg/l	
	Piombo, espresso come Pb	0,05-0,3 mg/l	
	Nichel, espresso come Ni	0,05-1 mg/l	
	Mercurio, espresso come Hg	1-10 µg/l	
	Zinco, espresso come Zn	0,1-2 mg/l	

⁽¹⁾ I periodi di calcolo della media sono definiti nelle considerazioni generali.

⁽²⁾ Il BAT-AEL può non applicarsi se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle abbatte gli inquinanti in questione, a condizione che ciò non determini un livello più elevato di inquinamento nell'ambiente.

⁽³⁾ Il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3.

⁽⁴⁾ Il limite superiore dell'intervallo è di 0,3 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici.

⁽⁵⁾ Il limite superiore dell'intervallo è di 2 mg/l per il trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici.

Per il monitoraggio si veda la BAT 7.


1.6. Emissioni da inconvenienti e incidenti

BAT 21. Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).

Tecnica		Descrizione
a.	Misure di protezione	Le misure comprendono: — protezione dell'impianto da atti vandalici, — sistema di protezione antincendio e antiesplorazione, contenente apparecchiature di prevenzione, rilevazione ed estinzione, — accessibilità e operabilità delle apparecchiature di controllo pertinenti in situazioni di emergenza.
b.	Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti	Sono istituite procedure e disposizioni tecniche (in termini di possibile contenimento) per gestire le emissioni da inconvenienti/incidenti, quali le emissioni da sversamenti, derivanti dall'acqua utilizzata per l'estinzione di incendi o da valvole di sicurezza.
c.	Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti	Le tecniche comprendono: — un registro/diario di tutti gli incidenti, gli inconvenienti, le modifiche alle procedure e i risultati delle ispezioni, — le procedure per individuare, rispondere e trarre insegnamento da inconvenienti e incidenti.

1.7. Efficienza nell'uso dei materiali

BAT 22. Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.



Descrizione

Per il trattamento dei rifiuti si utilizzano rifiuti in sostituzione di altri materiali (ad esempio: rifiuti di acidi o alcali vengono utilizzati per la regolazione del pH; ceneri leggere vengono utilizzate come agenti leganti).

Applicabilità

Alcuni limiti di applicabilità derivano dal rischio di contaminazione rappresentato dalla presenza di impurità (ad esempio metalli pesanti, POP, sali, agenti patogeni) nei rifiuti che sostituiscono altri materiali. Un altro limite è costituito dalla compatibilità dei rifiuti che sostituiscono altri materiali con i rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2).

1.8. Efficienza energetica

BAT 23. Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione
a.	Piano di efficienza energetica	Nel piano di efficienza energetica si definisce e si calcola il consumo specifico di energia della (o delle) attività, stabilendo indicatori chiave di prestazione su base annua (ad esempio, consumo specifico di energia espresso in kWh/tonnellata di rifiuti trattati) e pianificando obiettivi periodici di miglioramento e relative azioni. Il piano è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.
b.	Registro del bilancio energetico	Nel registro del bilancio energetico si riportano il consumo e la produzione di energia (compresa l'esportazione) suddivisi per tipo di fonte (ossia energia elettrica, gas, combustibili liquidi convenzionali, combustibili solidi convenzionali e rifiuti). I dati comprendono: i) informazioni sul consumo di energia in termini di energia erogata; ii) informazioni sull'energia esportata dall'installazione; iii) informazioni sui flussi di energia (ad esempio, diagrammi di Sankey o bilanci energetici) che indichino il modo in cui l'energia è usata nel processo. Il registro del bilancio energetico è adeguato alle specificità del trattamento dei rifiuti in termini di processi svolti, flussi di rifiuti trattati ecc.

1.9. Riutilizzo degli imballaggi

BAT 24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).

Descrizione


Gli imballaggi (fusti, contenitori, IBC, pallett ecc.), quando sono in buone condizioni e sufficientemente puliti, sono riutilizzati per collocarvi rifiuti, a seguito di un controllo di compatibilità con le sostanze precedentemente contenute. Se necessario, prima del riutilizzo gli imballaggi sono sottoposti a un apposito trattamento (ad esempio, ricondizionati, puliti).

Applicabilità

L'applicabilità è subordinata al rischio di contaminazione dei rifiuti rappresentato dagli imballaggi riutilizzati.

2. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 2 si applicano al trattamento meccanico dei rifiuti quando non combinato al trattamento biologico, e in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1.



2.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti

2.1.1. Emissioni nell'atmosfera

BAT 25. Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Ciclone	Cfr. la sezione 6.1. I cicloni sono usati principalmente per una prima separazione delle polveri grossolane.	Generalmente applicabile
b.	Filtro a tessuto	Cfr. la sezione 6.1.	La tecnica può non essere applicabile ai condotti di aria esausta direttamente collegati ai frantumatori se non è possibile attenuare gli effetti della deflagrazione sul filtro a tessuto (ad esempio, mediante valvole di sfiato della pressione)
c.	Lavaggio a umido (wet scrubbing)	Cfr. la sezione 6.1.	Generalmente applicabile
d.	Iniezione d'acqua nel frantumatore	I rifiuti da frantumare sono bagnati iniettando acqua nel frantumatore. La quantità d'acqua iniettata è regolata in funzione della quantità di rifiuti frantumati (monitorabile mediante l'energia consumata dal motore del frantumatore). Gli scarichi gassosi che contengono polveri residue sono inviati al ciclone e/o allo scrubber a umido.	Applicabile subordinatamente ai vincoli imposti dalle condizioni locali (ad esempio, bassa temperatura, siccità).

Tabella 6.3

Livello di emissione associato alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti

Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)
Polveri	mg/Nm ³	2-5 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Quando un filtro a tessuto non è applicabile, il valore massimo dell'intervallo è 10 mg/Nm³.

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

2.2. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento meccanico in frantumatori di rifiuti metallici, in aggiunta alla BAT 25.

2.2.1. Prestazione ambientale complessiva

BAT 26. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14 g e tutte le seguenti tecniche:

- attuazione di una procedura d'ispezione dettagliata dei rifiuti in balle prima della frantumazione;



- b. rimozione e smaltimento in sicurezza degli elementi pericolosi presenti nel flusso di rifiuti in ingresso (ad esempio, bombole di gas, veicoli a fine vita non decontaminati, RAEE non decontaminati, oggetti contaminati con PCB o mercurio, materiale radioattivo);
- c. trattamento dei contenitori solo quando accompagnati da una dichiarazione di pulizia.

2.2.2. Deflagrazioni

BAT 27. Al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le emissioni in caso di deflagrazione, la BAT consiste nell'applicare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito.

Tecnica	Descrizione	Applicabilità
a.	Piano di gestione in caso di deflagrazione Il piano si articola in: — un programma di riduzione delle deflagrazioni inteso a individuarne la o le fonti e ad attuare misure preventive delle deflagrazioni, ad esempio ispezione dei rifiuti in ingresso di cui alla BAT 26a, rimozione degli elementi pericolosi di cui alla BAT 26b, — una rassegna dei casi di deflagrazione verificatisi e delle azioni correttive intraprese, e divulgazione delle conoscenze sulle deflagrazioni, — un protocollo d'intervento in caso di deflagrazione.	Generalmente applicabile
b.	Serrande di sovrappressione	Sono installate serrande di sovrappressione per ridurre le onde di pressione prodotte da deflagrazioni che altrimenti causerebbero gravi danni e conseguenti emissioni.
c.	Pre-frantumazione	Generalmente applicabile nei nuovi impianti, in funzione del materiale in ingresso. Applicabile negli impianti sottoposti a modifiche sostanziali in cui sia stato comprovato un alto numero di deflagrazioni.

2.2.3. Efficienza energetica


BAT 28. Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nel mantenere stabile l'alimentazione del frantumatore.

Descrizione

Il frantumatore è alimentato in maniera uniforme evitando interruzioni o sovraccarichi per non causare arresti e riavvii indesiderati.

2.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento dei RAEE contenenti VFC e/o VHC, in aggiunta alla BAT 25.



2.3.1. Emissioni nell'atmosfera

BAT 29. Al fine di prevenire le emissioni di composti organici nell'atmosfera o, se ciò non è possibile, di ridurle, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d, la BAT 14 h e nell'utilizzare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione
a.	Eliminazione e cattura ottimizzate dei refrigeranti e degli oli	Tutti i refrigeranti e gli oli sono eliminati dai RAEE contenenti VFC e/o VHC e catturati da un sistema di aspirazione a vuoto (che riesce ad eliminare, ad esempio, almeno il 90 % del refrigerante). I refrigeranti sono separati dagli oli e gli oli sono degassati. La quantità d'olio che resta nel compressore è ridotta al minimo (in modo che non vi siano perdite dal compressore).
b.	Condensazione criogenica	Gli scarichi gassosi contenenti composti organici quali VFC/VHC sono convogliati in un'unità di condensazione criogenica in cui sono liquefatti (per la descrizione cfr. sezione 6.1). Il gas liquefatto è depositato in serbatoi pressurizzati per sottoporlo a ulteriore trattamento.
c.	Adsorbimento	Gli scarichi gassosi contenenti composti organici quali VFC/VHC sono convogliati in sistemi di adsorbimento (per la descrizione cfr. sezione 6.1). Il carbone attivo esaurito è rigenerato con aria calda pompata nel filtro per desorbire i composti organici. In seguito lo scarico gassoso di rigenerazione è compresso e raffreddato per liquefare i composti organici (in alcuni casi mediante condensazione criogenica). Il gas liquefatto è in seguito depositato in serbatoi pressurizzati. I restanti scarichi gassosi risultanti dalla fase di compressione sono di norma reintrodotti nel sistema di adsorbimento per rendere minime le emissioni di VFC/VHC.

Tabella 6.4

Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di TVOC e CFC risultanti dal trattamento di RAEE contenenti VFC e/o VHC

Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)
TVOC	mg/Nm ³	3-15
CFC	mg/Nm ³	0,5-10

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

2.3.2. Esplosioni

BAT 30. Per prevenire le emissioni dovute alle esplosioni che si verificano durante il trattamento di RAEE contenenti VFC e/o VHC la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche seguenti.

Tecnica		Descrizione
a.	Atmosfera inerte	Iniettando gas inerte (ad esempio, azoto), la concentrazione di ossigeno nell'apparecchiatura chiusa (ad esempio, frantumatori, triturator, collettori di polveri e schiume) è ridotta (ad esempio, al 4 % in volume).
b.	Ventilazione forzata	Con la ventilazione forzata la concentrazione di idrocarburi nell'apparecchiatura chiusa (ad esempio, frantumatori, triturator, collettori di polveri e schiume) è ridotta a < 25 % del limite esplosivo inferiore.



2.4. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico

In aggiunta alla BAT 25, le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano al trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico di cui all'allegato I, punti 5.3 a) iii) e 5.3 b) ii), della direttiva 2010/75/UE.

2.4.1. Emissioni nell'atmosfera

BAT 31. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione
a.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.
b.	Biofiltro	
c.	Ossidazione termica	
d.	Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>)	

Tabella 6.5

Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di TVOC risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico

Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)
TVOC	mg/Nm ³	10-30 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il BAT-AEL si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, i composti organici nel flusso degli scarichi gassosi sono identificati come rilevanti.

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

2.5. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio, in aggiunta alla BAT 25.

2.5.1. Emissioni nell'atmosfera

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni di mercurio nell'atmosfera, la BAT consiste nel raccogliere le emissioni di mercurio alla fonte, inviarle al sistema di abbattimento e monitorarle adeguatamente

Descrizione

Sono incluse tutte le seguenti misure:

- l'apparecchiatura utilizzata per trattare i RAEE contenenti mercurio è chiusa, a pressione negativa e collegata a un sistema di ventilazione forzata locale (LEV),
- lo scarico gassoso proveniente dai processi è trattato con tecniche di depolverazione quali cicloni, filtri a tessuto e filtri HEPA, seguite da adsorbimento su carbone attivo (cfr. sezione 6.1),
- monitoraggio dell'efficienza del trattamento dello scarico gassoso,
- misura frequente (ad esempio, a cadenza settimanale) dei livelli di mercurio nelle aree di trattamento e di deposito per rilevare potenziali fughe del minerale.




Tabella 6.6

Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni di mercurio convogliate nell'atmosfera risultanti dal trattamento meccanico dei RAEE contenenti mercurio

Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)
Mercurio (Hg)	µg/Nm³	2-7

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

3. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO BIOLOGICO DEI RIFIUTI

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 3 si applicano al trattamento biologico dei rifiuti in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1. Le conclusioni sulle BAT della sezione 3 non si applicano al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa.

3.1. Conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti

3.1.1. Prestazione ambientale complessiva

BAT 33. Per ridurre le emissioni di odori e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel selezionare i rifiuti in ingresso

Descrizione

La tecnica consiste nel compiere la preaccettazione, l'accettazione e la cernita dei rifiuti in ingresso (cfr. BAT 2) in modo da garantire che siano adatti al trattamento, ad esempio in termini di bilancio dei nutrienti, umidità o composti tossici che possono ridurre l'attività biologica.

3.1.2. Emissioni nell'atmosfera

BAT 34. Per ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, composti organici e composti odoriferi, incluso H₂S e NH₃, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica	Descrizione
a. Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.
b. Biofiltro	Cfr. la sezione 6.1. Se il tenore di NH ₃ è elevato (ad esempio, 5–40 mg/Nm³) può essere necessario pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione (ad esempio, con uno scrubber ad acqua o con soluzione acida) per regolare il pH del mezzo e limitare la formazione di N ₂ O nel biofiltro. Taluni altri composti odoriferi (ad esempio, i mercaptani, l'H ₂ S) possono acidificare il mezzo del biofiltro e richiedono l'uso di uno scrubber ad acqua o con soluzione alcalina per pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione.
c. Filtro a tessuto	Cfr. la sezione 6.1. Il filtro a tessuto è utilizzato nel trattamento meccanico biologico dei rifiuti.
d. Ossidazione termica	Cfr. la sezione 6.1.
e. Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>)	Cfr. la sezione 6.1. Si utilizzano scrubber ad acqua o con soluzione acida o alcalina, combinati con un biofiltro, ossidazione termica o adsorbimento su carbone attivo.




Tabella 6.7

Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di NH₃, odori, polveri e TVOC risultanti dal trattamento biologico dei rifiuti

Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)	Processo di trattamento dei rifiuti
NH ₃ ⁽¹⁾ ⁽²⁾	mg/Nm ³	0,3-20	Tutti i trattamenti biologici dei rifiuti
Concentrazione degli odori ⁽¹⁾ ⁽²⁾	ou _e /Nm ³	200-1 000	
Polveri	mg/Nm ³	2-5	Trattamento meccanico biologico dei rifiuti
TVOC	mg/Nm ³	5-40 ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Si applica il BAT-AEL per l'NH₃ o il BAT-AEL per la concentrazione degli odori.

⁽²⁾ Questo BAT-AEL non si applica al trattamento di rifiuti composti principalmente da effluenti d'allevamento.

⁽³⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere raggiunto utilizzando l'ossidazione termica.

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

3.1.3. Emissioni nell'acqua e utilizzo d'acqua

BAT 35. Al fine di ridurre la produzione di acque reflue e l'utilizzo d'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche di seguito indicate.

Tecnica	Descrizione	Applicabilità
a. Segregazione dei flussi di acque	Il percolato che fuoriesce dai cumuli di compost e dalle andane è segregato dalle acque di dilavamento superficiale (cfr. BAT 19f).	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione dei circuiti delle acque.
b. Ricircolo dell'acqua	Ricircolo dei flussi dell'acqua di processo (ad esempio, dalla disidratazione del digestato liquido nei processi anaerobici) o utilizzo per quanto possibile di altri flussi d'acqua (ad esempio, l'acqua di condensazione, lavaggio o dilavamento superficiale). Il grado di ricircolo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio metalli pesanti, sali, patogeni, composti odorigeni) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio contenuto di nutrienti).	Generalmente applicabile
c. Riduzione al minimo della produzione di percolato	Ottimizzazione del tenore di umidità dei rifiuti allo scopo di ridurre al minimo la produzione di percolato.	Generalmente applicabile

3.2. Conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico dei rifiuti

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento aerobico dei rifiuti, in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti della sezione 3.1.



3.2.1. Prestazione ambientale complessiva

BAT 36. Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi

Descrizione

Monitoraggio e/o controllo dei principali parametri dei rifiuti e dei processi, tra i quali:

- caratteristiche dei rifiuti in ingresso (ad esempio, rapporto C/N, granulometria),
- temperatura e tenore di umidità in diversi punti dell'andana,
- aerazione dell'andana (ad esempio, tramite la frequenza di rivoltamento dell'andana, concentrazione di O₂ e/o CO₂ nell'andana, temperatura dei flussi d'aria in caso di aerazione forzata),
- porosità, altezza e larghezza dell'andana.

Applicabilità

Il monitoraggio del tenore di umidità nelle andane non è applicabile nei processi chiusi quando sono stati identificati problemi sanitari o di sicurezza, nel qual caso il tenore di umidità può essere monitorato prima di caricare i rifiuti nella fase di compostaggio chiusa e regolato alla loro uscita.

3.2.2. Emissioni odorogene ed emissioni diffuse nell'atmosfera

BAT 37. Per ridurre le emissioni diffuse di polveri, odori e bioaerosol nell'atmosfera provenienti dalle fasi di trattamento all'aperto, la BAT consiste nell'applicare una o entrambe le tecniche di seguito indicate.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Copertura con membrane semipermeabili	Le andane in fase di biossidazione accelerata sono coperte con membrane semipermeabili.	Generalmente applicabile
b.	Adeguamento delle operazioni alle condizioni meteorologiche	Sono comprese tecniche quali: <ul style="list-style-type: none"> — tenere conto delle condizioni e delle previsioni meteorologiche al momento d'intraprendere attività importanti all'aperto. Ad esempio, evitare la formazione o il rivoltamento delle andane o dei cumuli, il vaglio o la triturazione quando le condizioni meteorologiche sono sfavorevoli alla dispersione delle emissioni (ad esempio, con vento troppo debole, troppo forte o che spira in direzione di recettori sensibili); — orientare le andane in modo che la minore superficie possibile del materiale in fase di compostaggio sia esposta al vento predominante per ridurre la dispersione degli inquinanti dalla superficie delle andane. Le andane e i cumuli sono di preferenza situati nel punto più basso del sito. 	Generalmente applicabile

3.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento anaerobico dei rifiuti

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento anaerobico dei rifiuti, in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti della sezione 3.1.

3.3.1. Emissioni nell'atmosfera

BAT 38. Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi



Descrizione

Attuazione di un sistema di monitoraggio manuale e/o automatico per:

- assicurare la stabilità del funzionamento del digestore,
- ridurre al minimo le difficoltà operative, come la formazione di schiuma, che può comportare l'emissione di odori,
- prevedere dispositivi di segnalazione tempestiva dei guasti del sistema che possono causare la perdita di contenimento ed esplosioni.

Il sistema di cui sopra prevede il monitoraggio e/o il controllo dei principali parametri dei rifiuti e dei processi, ad esempio:

- pH e alcalinità dell'alimentazione del digestore,
- temperatura d'esercizio del digestore,
- portata e fattore di carico organico dell'alimentazione del digestore,
- concentrazione di acidi grassi volatili (VFA - *volatile fatty acids*) e ammoniaca nel digestore e nel digestato,
- quantità, composizione (ad esempio, H₂S) e pressione del biogas,
- livelli di liquido e di schiuma nel digestore.

3.4. Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella presente sezione si applicano al trattamento meccanico biologico dei rifiuti, in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT per il trattamento biologico dei rifiuti della sezione 3.1.

Le conclusioni sulle BAT per il trattamento aerobico (sezione 3.2) e per il trattamento anaerobico (sezione 3.3) dei rifiuti si applicano, ove opportuno, al trattamento meccanico biologico dei rifiuti.

3.4.1. Emissioni nell'atmosfera

BAT 39. Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche di seguito indicate.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Segregazione dei flussi di scarichi gassosi	Separazione del flusso totale degli scarichi gassosi in flussi ad alto e basso tenore di inquinanti, come identificati nell'inventario di cui alla BAT 3.	Generalmente applicabile ai nuovi impianti. Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione dei circuiti dell'aria.
b.	Ricircolo degli scarichi gassosi	Reimmissione nel processo biologico degli scarichi gassosi a basso tenore di inquinanti seguita dal trattamento degli scarichi gassosi adattato alla concentrazione di inquinanti (cfr. BAT 34). L'uso degli scarichi gassosi nel processo biologico potrebbe essere subordinato alla temperatura e/o al tenore di inquinanti degli scarichi gassosi. Prima di riutilizzare lo scarico gassoso può essere necessario condensare il vapore acqueo ivi contenuto, nel qual caso occorre raffreddare lo scarico gassoso e l'acqua condensata è reimmessa in circolo quando possibile (cfr. BAT 35) o trattata prima di smaltirla.	



4. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO FISICO-CHIMICO DEI RIFIUTI

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 4 si applicano al trattamento fisico-chimico dei rifiuti, in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1.

4.1. Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi

4.1.1. Prestazione ambientale complessiva

BAT 40. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2)

Descrizione

Monitoraggio dei rifiuti in ingresso per quanto riguarda, ad esempio:

- il tenore di materia organica, agenti ossidanti, metalli (ad esempio mercurio), sali, composti odorogeni,
- il potenziale di formazione di H₂ quando i residui del trattamento degli effluenti gassosi, ad esempio ceneri leggere, sono mescolati con acqua.

4.1.2. Emissioni nell'atmosfera

BAT 41. Per ridurre le emissioni di polveri, composti organici e NH₃, nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione
a.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.
b.	Biofiltro	
c.	Filtro a tessuto	
d.	Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>)	

Tabella 6.8

Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi

Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)
Polveri	mg/Nm ³	2-5

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

4.2. Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione degli oli usati

4.2.1. Prestazione ambientale complessiva

BAT 42. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2)

Descrizione

Monitoraggio dei rifiuti in ingresso per quanto riguarda il tenore di composti clorurati (ad esempio, solventi clorurati o PCB).



BAT 43. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione
a.	Recupero di materiali	Uso dei residui organici della distillazione a vuoto, dell'estrazione con solvente, dell'evaporazione a film sottile ecc. in prodotti di asfalto ecc.
b.	Recupero di energia	Uso dei residui organici della distillazione a vuoto, dell'estrazione con solvente, dell'evaporazione a film sottile ecc. per il recupero di energia.

4.2.2. Emissioni nell'atmosfera

BAT 44. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione
a.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.
b.	Ossidazione termica	Cfr. la sezione 6.1. Vi sono inclusi anche i casi in cui gli scarichi gassosi sono inviati a un forno di processo o a una caldaia.
c.	Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>)	Cfr. la sezione 6.1.

Si applica il BAT-AEL di cui alla sezione 4.5.

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

4.3. Conclusioni sulle BAT per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico


4.3.1. Emissioni nell'atmosfera

BAT 45. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione
a.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.
b.	Condensazione criogenica	
c.	Ossidazione termica	
d.	Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>)	

Si applica il BAT-AEL di cui alla sezione 4.5.

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.



4.4. Conclusioni sulle BAT per la rigenerazione dei solventi esausti

4.4.1. Prestazione ambientale complessiva

BAT 46. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva della rigenerazione dei solventi esausti, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Recupero di materiali	I solventi sono recuperati dai residui della distillazione per evaporazione.	L'applicabilità è subordinata al fabbisogno di energia, quando eccessivo a fronte della quantità di solvente recuperato.
b.	Recupero di energia	I residui della distillazione sono utilizzati per recuperare energia.	Generalmente applicabile


4.4.2. Emissioni nell'atmosfera

BAT 47. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
a.	Ricircolo dei gas di processo in una caldaia a vapore	I gas di processo provenienti dal condensatore sono inviati alla caldaia a vapore che alimenta l'impianto.	Può non essere applicabile al trattamento dei rifiuti di solventi alogenati, per evitare la formazione e l'emissione di PCB e/o PCDD/F.
b.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.	L'applicabilità della tecnica è subordinata a considerazioni di sicurezza (ad esempio, i letti di carbone attivo tendono all'autocombustione quando alimentati a chetoni).
c.	Ossidazione termica	Cfr. la sezione 6.1.	Per evitare la formazione e l'emissione di PCB e/o PCDD/F.
d.	Condensazione o condensazione criogenica	Cfr. la sezione 6.1.	Generalmente applicabile
e.	Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>)	Cfr. la sezione 6.1.	Generalmente applicabile

Si applica il BAT-AEL di cui alla sezione 4.5.

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.



4.5. **BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di composti organici provenienti dalla rigenerazione degli oli usati, dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico e dalla rigenerazione dei solventi esausti**

Tabella 6.9

Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di TVOC risultanti dalla rigenerazione degli oli usati, dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico e dalla rigenerazione dei solventi esausti

Parametro	Unità di misura	BAT-AEL ⁽¹⁾ (media del periodo di campionamento)
TVOC	mg/Nm ³	5-30

⁽¹⁾ Il BAT AEL non si applica quando il carico di emissioni è inferiore a 2 kg/h al punto di emissione purché le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nel flusso dei gas di scarico non siano identificate come rilevanti in base all'inventario di cui alla BAT 3.

4.6. **Conclusioni sulle BAT per il trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato**

4.6.1. Prestazione ambientale complessiva

BAT 48. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva del trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

Tecnica	Descrizione	Applicabilità
a. Recupero di calore dagli scarichi gassosi dei forni	Il calore recuperato può essere utilizzato, ad esempio, per preriscaldare l'aria di combustione o per produrre il vapore impiegato anche per riattivare il carbone attivo esaurito	Generalmente applicabile
b. Forno a riscaldamento indiretto	Si utilizza un forno a riscaldamento indiretto per evitare il contatto tra il contenuto del forno e gli effluenti gassosi provenienti dai o dai bruciatori.	Poiché i forni a riscaldamento indiretto in genere sono costruiti con un tubo metallico, i problemi di corrosione possono limitarne l'applicabilità. Vi possono anche essere limitazioni economiche all'adozione di questa tecnica negli impianti già esistenti.
c. Tecniche integrate nei processi per ridurre le emissioni nell'atmosfera	Le tecniche consistono, ad esempio: — nella regolazione della temperatura del forno e, nel caso di forni rotativi, della velocità di rotazione, — nella scelta del combustibile, — nell'uso di un forno a camera stagna o nel funzionamento del forno a pressione ridotta per evitare emissioni diffuse nell'atmosfera.	Generalmente applicabile



4.6.2. Emissioni nell'atmosfera

BAT 49. Per ridurre le emissioni di HCl, HF, polveri e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione
a.	Ciclone	Cfr. la sezione 6.1. Questa tecnica è utilizzata in combinazione con altre tecniche di abbattimento
b.	Precipitatore elettrostatico (ESP)	Cfr. la sezione 6.1.
c.	Filtro a tessuto	
d.	Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>)	
e.	Adsorbimento	
f.	Condensazione	
g.	Ossidazione termica ⁽¹⁾	

⁽¹⁾ Per la rigenerazione del carbone attivo impiegato nelle applicazioni industriali in cui è probabile che siano presenti sostanze alogenate refrattarie o altre sostanze termoresistenti, l'ossidazione termica è effettuata a una temperatura di almeno 1 100 °C e tempo minimo di permanenza di due secondi. Per il carbone attivo utilizzato per applicazioni alimentari e acqua potabile, è sufficiente un postcombustore con temperatura di almeno 850 °C e tempo minimo di permanenza di due secondi (cfr. sezione 6.1)..

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

4.7. Conclusioni sulle BAT per il lavaggio con acqua del terreno escavato contaminato

4.7.1. Emissioni nell'atmosfera

BAT 50. Per ridurre le emissioni nell'atmosfera di polveri e composti organici rilasciati nelle fasi di deposito, movimentazione e lavaggio, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione
a.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.
b.	Filtro a tessuto	
c.	Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>)	


Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

4.8. Conclusioni sulle BAT per la decontaminazione delle apparecchiature contenenti PCB

4.8.1. Prestazione ambientale complessiva

BAT 51. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva e ridurre le emissioni convogliate di PCB e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione
a.	Rivestimento delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti	Le tecniche consistono, ad esempio: — nel rivestire di resina il pavimento di cemento dell'intera zona di deposito e trattamento.



Tecnica		Descrizione
b.	Attuazione di norme per l'accesso del personale intese a evitare la dispersione della contaminazione	Le tecniche consistono, ad esempio, nel: <ul style="list-style-type: none"> — chiudere a chiave i punti di accesso alle zone di deposito e trattamento, — subordinare a condizioni speciali l'accesso alla zona in cui sono tenute e manipolate le apparecchiature contaminate, — prevedere spogliatoi separati per indossare gli indumenti di protezione puliti e togliere quelli sporchi.
c.	Ottimizzazione della pulizia delle apparecchiature e del drenaggio	Le tecniche consistono, ad esempio, nel: <ul style="list-style-type: none"> — pulire con detergente anionico la superficie esterna delle apparecchiature contaminate, — svuotare le apparecchiature con una pompa o sotto vuoto anziché per gravità, — definire e applicare procedure per riempire, svuotare e (s)collegare la camera a vuoto, — prevedere un lungo periodo di drenaggio (almeno 12 ore) per evitare l'eventuale gocciolamento di liquido contaminato durante le operazioni successive di trattamento, dopo la separazione del nucleo dal corpo di un trasformatore elettrico.
d.	Controllo e monitoraggio delle emissioni nell'atmosfera	Le tecniche consistono, ad esempio, nel: <ul style="list-style-type: none"> — raccogliere e trattare con filtri a carbone attivo l'aria della zona di decontaminazione, — collegare lo sfiato della pompa a vuoto di cui alla tecnica «c» a un sistema terminale di abbattimento (ad esempio, inceneritore ad alta temperatura, ossidazione termica o adsorbimento su carbone attivo), — monitorare le emissioni convogliate (cfr. BAT 8), — monitorare la deposizione atmosferica potenziale di PCB (ad esempio, mediante misurazioni fisico-chimiche o biomonitoraggio).
e.	Smaltimento dei residui di trattamento dei rifiuti	Le tecniche consistono, ad esempio, nel: <ul style="list-style-type: none"> — destinare all'incenerimento ad alta temperatura le parti porose contaminate del trasformatore elettrico (legno e carta), — distruggere i PCB contenuti negli oli (ad esempio, attraverso dechlorazione, idrogenazione, processi con elettroni solvatati, incenerimento ad alta temperatura).
f.	Recupero del solvente, nel caso di lavaggio con solventi	Il solvente organico è raccolto e distillato per riutilizzarlo nel processo.


Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

5. CONCLUSIONI SULLE BAT PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI A BASE ACQUOSA

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT illustrate nella sezione 5 si applicano al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT della sezione 1.

5.1. Prestazione ambientale complessiva

BAT 52. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2)



Descrizione

Monitoraggio dei rifiuti in ingresso, ad esempio in termini di:

- bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)],
- fattibilità della rottura delle emulsioni, ad esempio per mezzo di prove di laboratorio.

5.2. Emissioni nell'atmosfera

BAT 53. Per ridurre le emissioni di HCl, NH₃ e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione
a.	Adsorbimento	Cfr. la sezione 6.1.
b.	Biofiltro	
c.	Ossidazione termica	
d.	Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>)	

Tabella 6.10

Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate di HCl e TVOC in atmosfera provenienti dal trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa

Parametro	Unità di misura	BAT-AEL ⁽¹⁾ (media del periodo di campionamento)
Acido cloridrico (HCl)	mg/Nm ³	1-5
TVOC		3-20 ⁽²⁾


⁽¹⁾ Questi BAT-AEL si applicano solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nel flusso degli scarichi gassosi è identificata come rilevante.

⁽²⁾ Il valore massimo dell'intervallo è 45 mg/Nm³ quando il carico di emissioni è inferiore a 0,5 kg/h al punto di emissione.


Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

6. DESCRIZIONE DELLE TECNICHE**6.1. Emissioni convogliante nell'atmosfera**

Tecnica	Inquinanti tipicamente interessati	Descrizione
Adsorbimento	Mercurio, composti organici volatili, solfuro di idrogeno, composti odorigeni	L'adsorbimento è una reazione eterogenea in cui le molecole di gas sono trattenute su una superficie solida o liquida che predilige determinati composti ad altri, rimuovendoli così dai flussi di effluenti. Quando la superficie ha assorbito la quantità massima possibile, l'adsorbente è sostituito oppure viene rigenerato desorbendo l'adsorbato. Una volta desorbiti, i contaminanti sono di norma più concentrati e possono essere recuperati o smaltiti. L'adsorbente più comune è il carbone attivo granulare.



Tecnica	Inquinanti tipicamente interessati	Descrizione
Biofiltro	Ammoniaca, solfuro di idrogeno, composti organici volatili, composti odorigeni	<p>Il flusso di scarichi gassosi è fatto transitare in un letto di materiale organico (quali torba, erica, compost, radici, corteccia d'albero, legno tenero e diverse combinazioni) o di materiale inerte (come argilla, carbone attivo, poliuretano) in cui è biologicamente ossidato, a opera di microrganismi naturalmente presenti, e trasformato in diossido di carbonio, acqua, sali inorganici e biomassa.</p> <p>Il biofiltro è progettato in base al tipo di rifiuti in ingresso: per il letto si sceglie un materiale che sia adatto, per esempio, in termini di capacità di ritenzione idrica, densità apparente, porosità e integrità strutturale; altri elementi importanti del letto sono l'altezza e la superficie. Il biofiltro è collegato a un sistema adeguato di ventilazione e circolazione dell'aria per garantire una distribuzione uniforme dell'aria nel letto e un tempo di permanenza sufficiente dello scarico gassoso.</p>
Condensazione e condensazione criogenica	Composti organici volatili	<p>La condensazione è una tecnica che elimina i vapori dei solventi dal flusso di scarichi gassosi abbassando la temperatura del flusso al di sotto del punto di rugiada. Per la condensazione criogenica, la temperatura d'esercizio può scendere a $-120\text{ }^{\circ}\text{C}$, ma nella pratica si situa spesso tra $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ e $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ nell'apparecchio di condensazione. La condensazione criogenica si presta per tutti i VOC e gli inquinanti inorganici volatili, indipendentemente dalla rispettiva pressione di vapore. Le basse temperature applicate consentono di ottenere un'efficienza di condensazione molto alta, il che rende questa tecnica molto adatta al controllo finale delle emissioni di VOC.</p>
Ciclone	Polveri	<p>I filtri a ciclone sono dispositivi utilizzati per eliminare il particolato più pesante, che «precipita» quando gli scarichi gassosi sono sottoposti a un movimento rotatorio prima di uscire dal separatore.</p> <p>Sono utilizzati per controllare il particolato, in special modo il PM_{10}.</p>
Precipitatore elettrostatico (ESP)	Polveri	<p>Il funzionamento dei precipitatori elettrostatici si basa sulla carica e sulla separazione delle particelle sotto l'effetto di un campo elettrico. I precipitatori elettrostatici possono funzionare in condizioni molto diverse. In un precipitatore elettrostatico a secco, il materiale raccolto viene eliminato meccanicamente (ad esempio, mediante agitazione, vibrazioni, aria compressa) mentre in un precipitatore elettrostatico a umido viene evacuato per risciacquo utilizzando un liquido adeguato, di norma acqua.</p>
Filtro a tessuto	Polveri	<p>I filtri a tessuto (detti anche «a maniche») sono costituiti da un tessuto o da un feltro poroso attraverso il quale si fanno transitare i gas per rimuovere le particelle. Il tessuto di cui è formato il filtro deve essere scelto in funzione delle caratteristiche dell'effluente gassoso e della temperatura massima d'esercizio.</p>



Tecnica	Inquinanti tipicamente interessati	Descrizione
Filtro HEPA	Polveri	I filtri antiparticolato ad alta efficienza (<i>high-efficiency particle air</i> - HEPA) sono filtri assoluti. Il mezzo filtrante è costituito da fibra di carta o di vetro ad alta densità di riempimento, attraverso il quale viene fatto passare il flusso di scarichi gassosi per trattenerne il particolato.
Ossidazione termica	Composti organici volatili	Consiste nell'ossidazione dei gas combustibili e degli odoranti presenti in un flusso di scarichi gassosi mediante riscaldamento della miscela di contaminanti con aria o ossigeno, al di sopra del suo punto di autoaccensione, in una camera di combustione e mantenendola ad un'alta temperatura per il tempo sufficiente a completare la combustione in biossido di carbonio e acqua.
Lavaggio a umido (<i>wet scrubbing</i>)	Polveri, composti organici volatili, composti acidi gassosi (scrubber con soluzione alcalina), composti alcalini gassosi (scrubber con soluzione acida)	Eliminazione degli inquinanti gassosi o del particolato da un flusso di gas mediante il trasferimento massico a un solvente liquido, spesso acqua o una soluzione acquosa. Può comportare una reazione chimica (ad esempio, in uno scrubber con soluzione acida o alcalina). In alcuni casi i composti possono essere recuperati dal solvente.

6.2. Emissioni diffuse di composti organici volatili (VOC) nell'atmosfera


Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, <i>Leak Detection And Repair</i>)	Composti organici volatili	<p>Si tratta di un approccio strutturato volto a ridurre le emissioni fuggitive di composti organici mediante l'individuazione e la successiva riparazione o sostituzione dei componenti che presentano delle perdite. I metodi attualmente disponibili per rilevare le perdite sono lo «sniffing» (descritto dalla norma EN 15446) e i metodi di rilevazione ottica dei gas (<i>optical gas imaging</i> - OGI).</p> <p>Metodo dello sniffing: il primo passo consiste nell'individuazione mediante analizzatori portatili di composti organici che misurano la concentrazione in prossimità dell'attrezzatura (ad esempio tramite ionizzazione di fiamma o la fotoionizzazione). Il secondo passo consiste nel racchiudere il componente in un involucro impermeabile per misurare le emissioni direttamente alla sorgente. Questa seconda fase è talvolta sostituita da curve di correlazione matematica derivate dai risultati statistici ottenuti da un elevato numero di misurazioni effettuate in precedenza su componenti analoghi.</p> <p>Metodi di rilevazione ottica dei gas (<i>optical gas imaging</i> - OGI): l'imaging ottico utilizza piccole fotocamere portatili leggere che consentono la visualizzazione in tempo reale delle fughe di gas, che appaiono nella registrazione video come «fumo», in aggiunta all'immagine normale del componente interessato, in modo da localizzare facilmente e rapidamente le perdite significative di composti organici. I sistemi attivi producono un'immagine con una luce laser ad infrarossi con retrodispersione riflessa sul componente e l'ambiente circostante. I sistemi passivi sono basati sulle radiazioni infrarosse naturali dell'apparecchiatura e dell'ambiente circostante.</p>
--	----------------------------	--




Misurazione delle emissioni diffuse di VOC	Composti organici volatili	<p>I metodi dello sniffing e della rilevazione ottica delle perdite gassose sono descritte nel programma di rilevazione e riparazione delle perdite.</p> <p>Lo screening completo e la quantificazione delle emissioni dall'installazione possono essere effettuati mediante un'adeguata combinazione di metodi complementari, ad esempio la tecnica SOF (<i>Solar Occultation Flux</i>, occultazione solare) o la tecnica DIAL (<i>Differential absorption LIDAR</i>, lidar ad assorbimento differenziale). Questi risultati possono essere impiegati per seguire l'evoluzione nel tempo, fare un controllo incrociato e aggiornare/validare l'attuale programma LDAR.</p> <p>Metodo dell'occultazione solare (<i>Solar occultation flux</i> - SOF): la tecnica si basa sulla registrazione e sull'analisi spettrometrica trasformata di Fourier di uno spettro a banda larga della luce solare visibile, degli infrarossi o degli ultravioletti lungo un determinato itinerario geografico, che è perpendicolare alla direzione del vento e attraversa i pennacchi di VOC.</p> <p>Lidar ad assorbimento differenziale (<i>Differential absorption LIDAR</i> - DIAL): tecnica laser che utilizza il lidar ad assorbimento differenziale ed è l'equivalente ottico del radar, che si basa invece sulle onde radioelettriche. La tecnica si basa sulla retrodiffusione di impulsi di raggi laser nell'aerosol atmosferico, e sull'analisi delle proprietà spettrali della luce di ritorno raccolta mediante un telescopio.</p>
--	----------------------------	---

6.3. Emissioni nell'acqua


Tecnica	Inquinanti generalmente interessati	Descrizione
Trattamento con fanghi attivi	Composti organici biodegradabili	Ossidazione biologica degli inquinanti organici disciolti mediante l'ossigeno utilizzando il metabolismo di microrganismi. In presenza di ossigeno disciolto (iniezione di aria o ossigeno puro) i componenti organici si trasformano in biossido di carbonio, acqua o altri metaboliti e biomassa (ossia fango attivo). I microrganismi sono mantenuti in sospensione nelle acque reflue e l'intera miscela viene aerata meccanicamente. La miscela di fanghi attivi è incanalata verso un dispositivo di separazione; da qui il fango viene rinviato alla vasca di aerazione.
Adsorbimento	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti adsorbibili, ad esempio idrocarburi, mercurio, AOX	Metodo di separazione in cui i composti (ossia gli inquinanti) presenti in un fluido (nella fattispecie le acque reflue) sono trattenuti su una superficie solida (tipicamente carbone attivo).



Tecnica	Inquinanti generalmente interessati	Descrizione
Ossidazione chimica	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti ossidabili, ad esempio nitriti, cianuro	Ossidazione dei composti organici per ottenere dei composti meno nocivi e più facilmente biodegradabili. Tra le modalità possibili figurano l'ossidazione per via umida o l'ossidazione con ozono o perossido d'idrogeno, con l'uso facoltativo di catalizzatori o raggi UV. L'ossidazione chimica è anche usata per degradare i composti organici che originano odori, sapori e colori, così come a fini di disinfezione.
Riduzione chimica	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti riducibili, ad esempio il cromo esavalente (Cr (VI))	Trasformazione, mediante agenti chimici riduttori, degli inquinanti in composti simili meno nocivi o pericolosi.
Coagulazione e flocculazione	Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato	Tecniche utilizzate per separare i solidi in sospensione nelle acque reflue e spesso eseguite in fasi successive. La coagulazione si effettua aggiungendo coagulanti con carica opposta a quella dei solidi in sospensione. La flocculazione si effettua aggiungendo polimeri affinché le collisioni tra particelle di microfloculi ne provochino l'aggregazione per ottenere flocculi di dimensioni superiori. I flocculi formati vengono poi separati per sedimentazione, flottazione ad aria o filtrazione.
Distillazione/rettificazione	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti distillabili, ad esempio alcuni solventi	Tecnica utilizzata per separare i composti con punti di ebollizione diversi mediante evaporazione parziale e ricondensazione. La distillazione delle acque reflue consiste nell'eliminare i contaminanti bassobollenti dalle acque reflue trasferendoli nella fase vapore. La distillazione è effettuata in colonne, dotate di piastre o materiale di riempimento, e in un condensatore a valle.
Equalizzazione	Tutti gli inquinanti	Bilanciamento dei flussi e dei carichi inquinanti per mezzo di vasche o altre tecniche di gestione.
Evaporazione	Inquinanti solubili	Uso della distillazione (cfr. sopra) per concentrare le soluzioni acquose di sostanze altobollenti a fini di riutilizzo, trattamento o smaltimento (ad esempio, incenerimento delle acque reflue) mediante trasferimento della fase acquosa alla fase vapore. Operazione in genere condotta in unità multistadio a depressione progressivamente crescente per ridurre il fabbisogno di energia. Il vapore acqueo è condensato a fini di riutilizzo o smaltimento come acqua reflua.



Tecnica	Inquinanti generalmente interessati	Descrizione
Filtrazione		Separazione di solidi dalle acque reflue facendole passare attraverso un mezzo poroso, ad esempio filtrazione a sabbia, microfiltrazione o ultrafiltrazione.
Flottazione	Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato	Separazione delle particelle solide o liquide presenti nelle acque reflue, facendole fissare su piccole bolle di gas, solitamente aria. Le particelle galleggiano e si accumulano sulla superficie dell'acqua dove vengono raccolte con un separatore.
Scambio di ioni	Inquinanti ionici inibitori o non-biodegradabili disciolti, ad esempio metalli	Trattenimento dei componenti ionici indesiderati o pericolosi delle acque reflue e loro sostituzione con ioni più accettabili usando una resina scambiatrice di ioni. Gli inquinanti vengono temporaneamente trattenuti e successivamente rilasciati in un liquido di rigenerazione o di controlavaggio.
Bioreattore a membrana	Composti organici biodegradabili	Combinazione di trattamento con fanghi attivi e filtrazione su membrana. Si utilizzano due varianti: a) un circuito di ricircolo esterno tra la vasca dei fanghi attivi e il modulo a membrana; e b) l'immersione del modulo a membrana nella vasca di aerazione dei fanghi attivi, dove l'effluente è filtrato attraverso una membrana a fibre cave, mentre la biomassa rimane nella vasca.
Filtrazione su membrana	Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato	La microfiltrazione (MF) e l'ultrafiltrazione (UF) sono processi di filtrazione su membrana che trattengono e concentrano, su un lato della membrana, inquinanti quali le particelle in sospensione e le particelle colloidali contenute nelle acque reflue.
Neutralizzazione	Acidi, alcali	Regolazione del pH delle acque reflue a un livello neutro (circa 7) mediante l'aggiunta di sostanze chimiche. Per aumentare il pH si possono utilizzare idrossido di sodio (NaOH) o idrossido di calcio $[Ca(OH)_2]$, mentre l'acido solforico (H_2SO_4), l'acido cloridrico (HCl) o il biossido di carbonio (CO_2) possono essere utilizzati per ridurlo. Durante la neutralizzazione può verificarsi la precipitazione di alcuni inquinanti.
Nitrificazione/denitrificazione	Azoto totale, ammoniaca	Processo in due fasi di norma integrato negli impianti di trattamento biologico delle acque reflue. La prima fase è la nitrificazione aerobica nel corso della quale i microrganismi ossidano gli ioni ammonio (NH_4^+) in nitriti intermedi (NO_2^-), che sono poi ossidati in nitrati (NO_3^-). Nella successiva fase di denitrificazione anossica, i microrganismi riducono chimicamente i nitrati in azoto gassoso.



Tecnica	Inquinanti generalmente interessati	Descrizione
Separazione olio-acqua	Olio/grasso	Separazione dell'olio dall'acqua e successiva rimozione dell'olio libero per gravità, mediante strumenti di separazione o procedure disemulsionanti (con l'ausilio di agenti disemulsionanti quali sali metallici, acidi minerali, adsorbenti e polimeri organici).
Sedimentazione	Solidi sospesi e metalli inglobati nel particolato	Separazione delle particelle sospese mediante sedimentazione gravitativa.
Precipitazione	Inquinanti inibitori o non-biodegradabili disciolti precipitabili, ad esempio metalli, fosforo	Trasformazione degli inquinanti disciolti in composti insolubili mediante l'aggiunta di precipitanti. I precipitati solidi formati vengono poi separati per sedimentazione, flottazione ad aria o filtrazione.
Strippaggio (<i>stripping</i>)	Inquinanti purgabili, ad esempio solfuro di idrogeno (H ₂ S), ammoniaca (NH ₃), alcuni composti organici alogenati adsorbibili (AOX), gli idrocarburi	Eliminazione degli inquinanti purgabili presenti nella fase acquosa per contatto con una fase gassosa (ad esempio, vapore, azoto o aria) insufflata nel liquido, e successivo recupero (ad esempio, per condensazione) a fini di riutilizzo o smaltimento. L'efficienza di questa tecnica può essere potenziata aumentando la temperatura o riducendo la pressione.

6.4. Tecniche di cernita


Tecnica	Descrizione
Classificazione aeraulica	Processo (detto anche classificazione o separazione pneumatica) in cui le miscele secche composte da particelle di diversa pezzatura sono separate in maniera approssimativa in gruppi o categorie che vanno da 10 mesh a dimensioni sub mesh. I classificatori aeraulici (detti anche separatori pneumatici) sono un complemento dei vagli nelle applicazioni che richiedono separazioni granulometriche inferiori alle dimensioni dei vagli in commercio, e si affiancano ai setacci e ai vagli nel caso delle frazioni più grossolane se i particolari vantaggi della classificazione aeraulica lo giustificano.
Separatore di metalli (tutti i tipi)	Cernita di metalli (ferrosi e non ferrosi) mediante una bobina il cui campo magnetico è influenzato dalle particelle metalliche, collegata a un processore che controlla il getto d'aria con cui il materiale rilevato viene espulso.
Separazione elettromagnetica dei metalli non ferrosi	Cernita dei metalli non ferrosi mediante separatori a correnti indotte. La corrente è indotta da una serie di rotori ceramici o rotori magnetici in terre rare che, collocati a un capo di un nastro trasportatore, ruotano ad alta velocità indipendentemente dal nastro. Grazie all'induzione di forze magnetiche temporanee, i metalli non magnetici della stessa polarità del rotore sono respinti e successivamente separati dalle altre materie.



Tecnica	Descrizione
Separazione manuale	Separazione manuale basata sull'esame visivo degli addetti su una linea di raccolta o sul pavimento, per rimuovere selettivamente il materiale desiderato dal flusso di rifiuti indiscriminati o per eliminare la contaminazione da un flusso in uscita aumentandone la purezza. Questa tecnica in genere si applica alle materie riciclabili (vetro, plastica ecc.) e a qualsiasi contaminante, materia pericolosa e materiale di grandi dimensioni, come i RAEE.
Separazione magnetica	Cernita dei metalli ferrosi con l'ausilio di un magnete che attrae i materiali contenenti ferro; questa operazione può essere effettuata, ad esempio, mediante un separatore magnetico con nastro o con tamburo magnetico.
NIRS (<i>Near-infrared spectroscopy</i> - Spettroscopia nel vicino infrarosso)	Cernita dei materiali con l'ausilio di un sensore del vicino infrarosso che passa in rassegna il nastro trasportatore su tutta la sua larghezza e trasmette lo spettro delle caratteristiche dei vari materiali a un processore di dati; un getto d'aria controllato dal processore espelle i materiali rilevati. In genere questa tecnica non è adatta alla cernita di materiali di colore nero.
Vasche di sedimentazione-flottazione	Separazione dei materiali solidi in due flussi sfruttando le diverse densità dei materiali.
Separazione dimensionale	Separazione dei materiali in base alla loro granulometria. Questa operazione può essere effettuata per mezzo di vagli a tamburo, vagli oscillanti lineari o circolari, vagli flip flop, vagli orizzontali, vagli rotanti e griglie mobili.
Tavola vibrante	Separazione dei materiali in base alla densità e alla taglia, facendoli scorrere (mescolati a fanghi nel caso di separazione per via umida) su un piano inclinato che oscilla in senso longitudinale.
Sistemi radiografici	I materiali compositi sono differenziati con l'ausilio dei raggi X in base alla densità dei componenti, ai componenti alogenati o ai componenti organici. Le caratteristiche delle varie materie sono trasmesse a un processore di dati che controlla un getto d'aria con cui sono espulsi i materiali rilevati.

6.5. Tecniche di gestione

Piano di gestione in caso di incidente	Il piano di gestione in caso di incidente è parte integrante del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1) e individua i pericoli che presenta l'impianto e i rischi correlati, e definisce le misure per far fronte a tali rischi. Tiene conto dell'inventario degli inquinanti che sono presenti o si presume siano presenti e potrebbero avere effetti ambientali in caso di fughe.
Piano di gestione dei residui	Il piano di gestione dei residui è parte integrante del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1) e consiste in una serie di misure volte a: 1) ridurre al minimo i residui generati dal trattamento dei rifiuti; 2) ottimizzare il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio e/o la valorizzazione energetica dei residui; 3) assicurare un corretto smaltimento dei residui.



**DECISIONE (UE) 2018/1148 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 agosto 2018**

**relativa all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla
Repubblica ellenica e che abroga la decisione (UE) 2016/1041 (BCE/2018/21)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 12.1, l'articolo 18 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) ⁽¹⁾ (Indirizzo sulle caratteristiche generali) e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 4, la parte quarta, titoli I, II, IV, V, VI e VIII, e la parte sesta,

visto l'indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 ⁽²⁾, e, in particolare gli articoli 1, paragrafo 3, e 6, paragrafo 1, e l'articolo 8,


considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie.
- (2) I criteri e i requisiti minimi relativi alle soglie di qualità creditizia che determinano l'idoneità delle attività negoziabili come garanzia ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sono fissati nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e in particolare nell'articolo 59 e nella parte quarta, titolo II.
- (3) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 6, dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l'Eurosistema si riserva il diritto di determinare se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema sulla base di qualunque informazione ritenuta rilevante al fine di assicurare un'adeguata protezione dal rischio dell'Eurosistema.
- (4) In deroga ai requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema per le attività negoziabili, l'articolo 8 dell'indirizzo BCE/2014/31 dispone che la soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dal governo di uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto ad un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, salvo che il Consiglio direttivo decida che lo Stato membro interessato non soddisfa le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico.
- (5) In data 19 agosto 2015, giunto a conclusione il precedente programma di sostegno finanziario alla Grecia dello Strumento europeo di stabilità finanziaria (European Financial Stability Facility, EFSF), il Consiglio dei governatori del Meccanismo europeo di stabilità (MES) ha approvato l'attuale piano triennale di assistenza finanziaria per la Grecia.
- (6) Il Consiglio direttivo ha verificato gli effetti del predetto programma del MES per la Grecia, la sua ininterrotta attuazione e l'impegno dimostrato dalle autorità elleniche per la completa attuazione del programma. Sulla base di tale verifica, il Consiglio direttivo ha considerato la Repubblica ellenica conforme alle condizioni del programma. Di conseguenza, il 22 giugno 2016, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2016/1041 della Banca centrale europea (BCE/2016/18) ⁽³⁾ che ripristina l'idoneità degli strumenti di debito negoziabili

⁽¹⁾ GUL 91 del 2.4.2015, pag. 3.

⁽²⁾ GUL 240 del 13.8.2014, pag. 28.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/1041 della Banca centrale europea, del 22 giugno 2016, relativa all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e che abroga la decisione (UE) 2015/300 della Banca centrale europea (BCE/2016/18) (GUL 169, del 28.6.2016, pag. 14).



emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, fatta salva l'applicazione a tali strumenti di specifici scarti di garanzia e purché la Repubblica ellenica fosse considerata uno Stato membro dell'area dell'euro conforme a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.

- (7) Attualmente l'articolo 1, paragrafo 3, dell'indirizzo BCE/2014/31 dispone che, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8 di tale indirizzo, la Repubblica ellenica debba essere considerata uno Stato membro dell'area dell'Euro conforme a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale. Inoltre l'articolo 8, paragrafo 3, di tale indirizzo dispone che gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica siano soggetti rispettivamente agli specifici scarti di garanzia di cui all'allegato I al predetto indirizzo.
- (8) Ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo sullo strumento di assistenza finanziaria tra il Meccanismo europeo di stabilità, la Repubblica ellenica, la Bank of Greece e il fondo di stabilità finanziaria della Grecia (Hellenic Financial Stability Fund), datato 19 agosto 2015 ⁽¹⁾, l'attuale Programma MES si conclude il 20 agosto 2018. Di conseguenza, a decorrere dal 21 agosto 2018, la Repubblica ellenica non può essere considerata uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale. Di conseguenza, a partire da tale data le condizioni per la sospensione temporanea delle soglie di qualità creditizia dell'Eurosistema relativamente a strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'indirizzo BCE/2014/31, non saranno più soddisfatte.
- (9) Pertanto, il Consiglio direttivo ha deciso che a decorrere dal 21 agosto 2018 i criteri e i requisiti minimi di qualità creditizia dell'Eurosistema dovrebbero applicarsi agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e che tali strumenti di debito saranno assoggettati agli scarti di garanzia standard di cui all'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) ⁽²⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica

1. Ai fini degli articoli 1, paragrafo 3, e 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8 dell'indirizzo BCE/2014/31, la Repubblica ellenica non è più considerata uno Stato membro dell'area dell'euro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale.
2. I requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, come specificati nell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e in particolare nell'articolo 59 e nella parte quarta, titolo II, si applicano agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica.
3. Gli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica non sono più soggetti agli specifici scarti di garanzia di cui all'allegato I all'indirizzo BCE/2014/31.

Articolo 2

Abrogazione

La decisione (UE) 2016/1041 (BCE/2016/18) è abrogata.


Articolo 3

Disposizioni finali

1. La presente decisione entra in vigore il 21 agosto 2018.

⁽¹⁾ Disponibile sul sito del MES all'indirizzo www.esm.europa.eu

⁽²⁾ Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GUL 14 del 21.1.2016, pag. 30).




2. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione, l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e l'indirizzo BCE/2014/31, come attuati a livello nazionale da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, prevale la presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 agosto 2018

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

18CE1826



RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2018

relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Pur rappresentando un notevole potenziale di sviluppo, le risorse naturali di minerali nelle zone di conflitto o ad alto rischio possono dare origine a controversie laddove i proventi del loro sfruttamento servano a finanziare l'insorgere di conflitti violenti o ad alimentarli, compromettendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello Stato di diritto. In tali zone è di importanza fondamentale, per assicurare la pace, lo sviluppo e la stabilità, interrompere il nesso esistente tra conflitti e sfruttamento illegale dei minerali.
- (2) Per rispondere a tali preoccupazioni, il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, che si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2021 (di seguito «il regolamento»).
- (3) Ai fini di detto regolamento le zone di conflitto o ad alto rischio sono definite come zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo.
- (4) L'articolo 14, paragrafo 1, di tale regolamento dispone che al fine di offrire chiarezza e certezza e rendere coerenti le pratiche degli operatori economici, con particolare riferimento alle PMI, la Commissione, in consultazione con il Servizio europeo per l'azione esterna e l'OCSE, deve predisporre orientamenti non vincolanti per gli operatori economici, in cui è spiegato come applicare al meglio i criteri per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio (di seguito «gli orientamenti»).
- (5) Il medesimo articolo stabilisce altresì che gli orientamenti devono basarsi sulla definizione di zone di conflitto o ad alto rischio contenuta nel regolamento e tenere conto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza in tale ambito, compresi altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che provocano segnalazioni («*red flags*» o indicatori di rischio) definiti nei pertinenti supplementi di tali Linee guida.
- (6) Per essere efficaci gli orientamenti dovrebbero presentare il concetto generale di dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento di minerali e metalli associati a zone di conflitto o ad alto rischio come pure le misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e affrontare i rischi a tale proposito in relazione all'approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro.
- (7) È opportuno ricordare che le prescrizioni fissate dal regolamento per gli importatori dell'Unione non riguardano solo i metalli e i minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio, ma anche i rischi associati lungo la catena a monte per quanto riguarda, ad esempio, il commercio, il trattamento e l'esportazione.
- (8) Gli orientamenti dovrebbero inoltre illustrare i principi fondamentali per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio ai fini specifici dell'attuazione del regolamento, ma la definizione e la spiegazione di tali zone non pregiudicano la posizione dell'Unione su cosa si possa intendere per zone di conflitto o ad alto rischio al di fuori del contesto del regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GUL 130 del 19.5.2017, pag. 1).




- (9) Un elemento fondamentale degli orientamenti dovrebbe essere il riferimento alle fonti di informazione aperte (open source) che gli operatori economici possono utilizzare per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio, anche se è bene ricordare che le fonti pertinenti sono aggiornate con periodicità variabile e dovrebbero essere integrate, se opportuno, con altre fonti.
- (10) Negli orientamenti gli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che costituiscono indicatori di rischio dovrebbero riguardare i luoghi, i fornitori e le circostanze insolite a livello di operazioni commerciali e dovrebbero basarsi sui lavori svolti dall'OCSE in questo campo.
- (11) L'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento stabilisce che la Commissione deve ricorrere a periti esterni che forniscano un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio. Questo futuro elenco deve basarsi sull'analisi degli orientamenti realizzata dai periti esterni e delle altre informazioni fornite, tra l'altro, dalle università e dai regimi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.
- (12) Gli orientamenti non sono vincolanti e gli importatori dell'Unione continuano ad essere responsabili del rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza imposti dal regolamento, mentre i servizi della Commissione garantiscono che gli orientamenti mantengano la loro pertinenza nel corso del tempo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Gli importatori dell'Unione su cui incombono gli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2017/821 dovrebbero seguire gli orientamenti non vincolanti che figurano nell'allegato della presente raccomandazione. Gli orientamenti li aiuteranno ad individuare in modo adeguato le zone di conflitto o ad alto rischio come pure gli indicatori di rischio al fine di soddisfare correttamente le prescrizioni del regolamento quando queste si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2021. Gli orientamenti possono essere seguiti anche da altri soggetti che esercitano il dovere di diligenza nella loro catena di approvvigionamento minerario.
2. La presente raccomandazione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018

Per la Commissione
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione



ALLEGATO

1. OBIETTIVO DEI PRESENTI ORIENTAMENTI

Il regolamento (UE) 2017/821 (di seguito «il regolamento») è entrato in vigore l'8 giugno 2017 e si applica agli importatori dell'Unione ⁽¹⁾ (tra cui le fonderie e le raffinerie) a decorrere dal 1° gennaio 2021. Come indicato nel suo primo articolo, il regolamento è strutturato in modo da garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione in zone di conflitto o ad alto rischio.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento la Commissione europea è incaricata di predisporre orientamenti non vincolanti sotto forma di manuale per gli operatori economici, in cui è spiegato come applicare al meglio i criteri per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio. Il medesimo articolo stabilisce altresì che gli orientamenti devono tenere conto delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza ⁽²⁾ in tale settore, compresi altri rischi legati alla catena di approvvigionamento che provocano segnalazioni (i cosiddetti «red flags» o indicatori di rischio) definiti nei pertinenti supplementi di tali Linee guida.

Nei presenti orientamenti,

- la SEZIONE 2 presenta il concetto generale di dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento di minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio come pure le misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e affrontare i rischi associati all'approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro,
- la SEZIONE 3 illustra gli elementi chiave della definizione di zone di conflitto o ad alto rischio ai fini del regolamento,
- la SEZIONE 4 elenca le fonti di informazioni aperte (open source) che aiutano le imprese a individuare le zone di conflitto o ad alto rischio e altri rischi,
- la SEZIONE 5 contiene informazioni su altri indicatori di rischi potenziali («red flags» o «indicatori di rischio») nella catena di approvvigionamento minerario relativi ai luoghi, ai fornitori e a circostanze insolite a livello di operazioni commerciali.

I presenti orientamenti sono destinati ad aiutare gli importatori dell'UE ad esercitare il dovere di diligenza nella propria catena di approvvigionamento. Essi lasciano impregiudicato il regolamento (UE) 2017/821 e non sono giuridicamente vincolanti.

È opportuno inoltre ricordare che a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento la Commissione europea ricorrerà in un secondo tempo a periti esterni che forniranno un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio. Questo elenco si baserà sull'analisi degli orientamenti realizzata dai periti esterni e delle informazioni fornite, tra l'altro, dai governi, dalle organizzazioni internazionali, dalle università e dai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.


2. DOVERE DI DILIGENZA NELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO MINERARIO — CONCETTO GENERALE E FASI

2.1. Il concetto di dovere di diligenza basato sul rischio

Nelle zone di conflitto o ad alto rischio le imprese che operano nell'estrazione, nella trasformazione e nel commercio di minerali possono generare reddito, crescita e prosperità, fornire mezzi di sostentamento e stimolare lo sviluppo locale, ma rischiano anche di contribuire o essere associate a effetti negativi significativi derivanti dalle loro attività o dalle loro decisioni in materia di approvvigionamento, tra cui conflitti armati e gravi violazioni dei diritti umani. In quest'ottica, per evitare di contribuire intenzionalmente o involontariamente a tali effetti negativi o di esservi associate (oppure di continuare ad esserlo), le imprese dovrebbero esercitare il dovere di diligenza basato sul rischio nel quadro di un processo costante, proattivo e reattivo, saldamente integrato nel loro sistema di gestione.

⁽¹⁾ Come indicato all'articolo 2, lettera l), del regolamento (UE) 2017/821 per «importatore dell'Unione» si intende la persona fisica o giuridica che dichiara i minerali o i metalli ai fini dell'immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 201, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1) o ogni persona fisica o giuridica per conto della quale è rilasciata tale dichiarazione, come indicato nei dati supplementari 3/15 e 3/16 ai sensi dell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

⁽²⁾ Le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (seconda edizione, OCSE 2013) costituiscono il quadro per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento a norma del regolamento (UE) 2017/821.



In generale, il *dovere di diligenza basato sul rischio* si riferisce alle misure che le imprese dovrebbero adottare per individuare e affrontare i rischi effettivi o potenziali nella loro catena di approvvigionamento minerario al fine di evitare di contribuire agli effetti negativi legati all'estrazione, alla produzione, al commercio, alla trasformazione, alla movimentazione e all'esportazione di minerali associati a zone di conflitto o ad alto rischio o di ridurre tali effetti. I rischi sono definiti in relazione agli effetti potenzialmente negativi delle operazioni di una determinata impresa, derivanti dalle attività *proprie dell'impresa* o direttamente collegati a operazioni, prodotti o servizi nel quadro delle sue *relazioni commerciali* con terzi, compresi i fornitori e altri soggetti della catena di approvvigionamento. Gli effetti negativi possono includere i danni alle persone (effetti esterni), i danni alla reputazione dell'impresa o la responsabilità legale per l'impresa (effetti interni), o entrambi.

Le imprese possono essere esposte a rischi nelle loro catene di approvvigionamento minerario in quanto le circostanze relative all'estrazione, alla produzione, al commercio, alla movimentazione o all'esportazione comportano, per loro stessa natura, un rischio più elevato di produrre effetti negativi significativi, ad esempio di finanziare conflitti o di alimentare, favorire o esacerbare le condizioni di conflitto, come *illustrato nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e relativi supplementi*.

Data l'esistenza di tali rischi, le imprese dovrebbero *adoperarsi in buona fede* per individuare e valutare i rischi legati ai luoghi, ai fornitori o alle circostanze e predisporre misure per l'esercizio del dovere di diligenza che siano adeguate alle caratteristiche specifiche di tali rischi. L'esercizio del dovere di diligenza può anche essere utile alle imprese per assicurare il rispetto del diritto internazionale e la conformità alle leggi nazionali, comprese quelle riguardanti il commercio illecito di minerali, nonché le sanzioni delle Nazioni Unite e le decisioni UE basate sul trattato sull'Unione europea (TUE) e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare le misure restrittive ai sensi dell'articolo 215 del TFUE.

L'obiettivo generale del regolamento, basato sui principi esposti nelle Linee guida dell'OCSE, è quello di consentire lo sviluppo di catene di approvvigionamento di minerali sicure, trasparenti e verificabili come pure di garantire, agevolare e promuovere l'importazione responsabile nell'UE di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio senza contribuire ai conflitti armati né alle connesse violazioni dei diritti umani, sostenendo in tal modo lo sviluppo economico e i mezzi di sussistenza delle comunità locali.

2.2. Dovere di diligenza - Quadro in cinque fasi

L'esercizio del dovere di diligenza basato sul rischio, come raccomandato dalle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, si articola nelle seguenti *cinque fasi*, previste anche dal regolamento.

Le imprese della catena di approvvigionamento dovrebbero:

- *predisporre sistemi di gestione efficaci e adottare e comunicare chiaramente ai fornitori e al pubblico* la propria strategia in materia di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio. Ciò comprende l'identificazione delle circostanze concrete legate all'estrazione, al trasporto, alla movimentazione, al commercio, alla trasformazione, alla fusione, alla raffinazione e formazione di lega, alla fabbricazione o alla vendita di prodotti che contengono minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (articolo 4 del regolamento),
- *individuare e valutare i rischi effettivi o potenziali nella catena di approvvigionamento* ⁽¹⁾ [articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento],
- *ideare e attuare una strategia per far fronte ai rischi individuati*, destinata a prevenirli o a ridurli grazie all'adozione e all'attuazione di un piano di gestione del rischio. Ciò può tradursi nella decisione di *proseguire gli scambi commerciali adottando al contempo misure di riduzione del rischio, di sospendere temporaneamente gli scambi commerciali* mentre vengono attuate misure di riduzione del rischio, o di *risolvere il contratto con un fornitore* dopo il fallimento dei tentativi di riduzione del rischio o qualora il fornitore stia commettendo gravi violazioni dei diritti umani (ad es. peggiori forme di lavoro minorile, lavoro forzato, tortura) o fornisca sostegno diretto o indiretto a gruppi armati non statali [Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento],
- *eseguire o ottenere un audit da parte di soggetti terzi indipendenti* sulle attività dell'impresa nonché sui processi e sui sistemi da questa utilizzati per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento in determinati punti di tale catena, in particolare per quanto riguarda le pratiche relative al dovere di diligenza delle fonderie e delle raffinerie (articolo 6 del regolamento),
- *fornire informazioni pubbliche sulle strategie e pratiche relative al dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento*, al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle misure adottate dalle imprese (articolo 7 del regolamento).

⁽¹⁾ Rischi indicati nell'allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, compresi quelli che costituiscono indicatori di rischio come definiti nei relativi supplementi.



3. CHIARIMENTI SULLA DEFINIZIONE DI ZONE DI CONFLITTO O AD ALTO RISCHIO

La definizione di zone di conflitto o ad alto rischio che figura nel regolamento è in linea con le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per quanto riguarda le caratteristiche di tali zone e non pregiudica la posizione dell'UE su cosa si possa intendere per zone di conflitto o ad alto rischio *al di fuori* del contesto del regolamento. Tale definizione è fornita esclusivamente ai fini del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei metalli e dei minerali nell'ambito di applicazione del regolamento ed è formulata in modo da essere pratica, completa e facilmente comprensibile per le imprese.

Definizione di zone di conflitto o ad alto rischio che figura nel regolamento [articolo 2, lettera f]):

«zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, [e] da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo.»

Questa definizione segue alcuni *principi chiave* enunciati nel diritto internazionale, tra cui quelli di zone «teatro di conflitti armati», zone «fragili in quanto reduci da conflitti» e «Stato in dissesto». Tali principi sono illustrati e spiegati più approfonditamente nel seguito per agevolarne la comprensione pratica nel quadro della gestione responsabile della catena di approvvigionamento da parte delle imprese.

Questi principi chiave dovrebbero inoltre permettere un facile raffronto con le *informazioni da fonti aperte* in merito alla situazione sul campo nelle zone di conflitto o ad alto rischio e aiutare le imprese a determinare in modo più generale i rischi nella loro catena di approvvigionamento e l'impatto potenziale delle loro operazioni (cfr. la sezione 4).

È opportuno ricordare che il dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento previsto dal regolamento, come pure nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi di effetti negativi di determinate operazioni e relazioni commerciali riguardanti metalli e minerali originari di zone di conflitto o ad alto rischio (che possono anche essere *subnazionali*) o che transitano attraverso tali zone. Informazioni *relative al paese* possono fornire il contesto utile per determinare il livello generale di diligenza necessaria.

Elemento chiave della definizione	Spiegazione
Zone teatro di conflitti armati	<p><i>Zone caratterizzate dalla presenza di conflitti armati, violenza diffusa o altri rischi di danni alle persone</i>, come descritto nel diritto internazionale umanitario che regola la condotta dei conflitti armati da parte dei combattenti. I conflitti armati possono assumere varie forme: può trattarsi ad esempio di conflitti di tipo internazionale o non internazionale, che possono coinvolgere due o più Stati, oppure di guerre di liberazione, insurrezioni, guerre civili ecc.</p> <p>Nelle <i>convenzioni di Ginevra del 1949</i> figurano orientamenti specifici per quanto riguarda i conflitti armati, che comprendono tutti i casi di <i>guerra dichiarata</i> o di <i>qualsiasi altro conflitto armato</i> scoppiato fra due o più Parti, anche qualora una di questa non riconosca lo stato di guerra, nonché tutti i casi di <i>occupazione totale o parziale</i> del territorio di una Parte, anche in assenza di resistenza armata. A norma del protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 1949 (<i>protocollo II, 1977</i>), il concetto di conflitto armato <i>non</i> si applica alle situazioni di <i>tensioni e disordini interni</i>, come le sommosse, gli atti isolati e sporadici di violenza ed altri atti analoghi.</p>
Zone fragili in quanto reduci da conflitti Zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, e da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo	<p>Le <i>zone fragili in quanto reduci da conflitti</i> sono zone in cui le ostilità attive sono cessate e che si trovano in una situazione di <i>fragilità</i>: ciò significa che la regione o lo Stato ha una <i>scarsa capacità di svolgere le funzioni essenziali di governance</i> e non è in grado di sviluppare relazioni reciprocamente costruttive all'interno della società a causa della precedente situazione di conflitto. Tali zone sono maggiormente vulnerabili agli shock interni o esterni, come le crisi economiche o le calamità naturali. In questi casi, come in quelli descritti nel seguito della definizione (ossia, zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti), gli operatori economici devono accertare la debolezza delle istituzioni o la mancanza di governance e violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale e violazioni dei diritti dell'uomo per stabilire che si tratti di una zona di conflitto o ad alto rischio. L'esistenza di violazioni del diritto internazionale è dunque una condizione che <i>si aggiunge</i> alle condizioni di zone fragili in quanto reduci da conflitti e di zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti. In merito a quest'ultimo aspetto, l'assenza di una procedura formale per la concessione di licenze di estrazione potrebbe essere, ad esempio, una prova della mancanza di governance.</p>



Elemento chiave della definizione	Spiegazione
Stato in dissesto	Uno «Stato in dissesto» è l'illustrazione di una situazione di estrema debolezza istituzionale. Uno Stato in dissesto è caratterizzato dall'implosione delle strutture di potere e autorità, dal collasso dell'ordine pubblico e dall'assenza di istituzioni in grado di rappresentare lo Stato.

4. FONTI DI INFORMAZIONE APERTE (OPEN SOURCE) PER INDIVIDUARE LE ZONE DI CONFLITTO O AD ALTO RISCHIO

La presente sezione comprende un elenco indicativo e non esaustivo delle pertinenti fonti di informazione open source che possono aiutare le imprese a individuare le zone di conflitto o ad alto rischio. Grazie alla comprensione del contesto nazionale e regionale delle loro zone di attività o approvvigionamento, come pure dei rischi potenziali di tali zone, le imprese saranno in grado di adeguare meglio le loro misure per l'esercizio del dovere di diligenza. Tali informazioni più generali specifiche per paese possono risultare utili anche per valutare la plausibilità delle accuse di condotta scorretta.

Le fonti di informazione open source elencate nel seguito sono raggruppate in funzione degli elementi chiave della definizione di zone di conflitto o ad alto rischio (cfr. sezione 3):

- CONFLITTI — per valutare se una zona sia «teatro di conflitti armati» o sia una zona «fragile in quanto reduce da conflitti».
- GOVERNANCE — per valutare in che misura le zone siano caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti.
- DIRITTI DELL'UOMO — per valutare se una zona sia caratterizzata da violazioni generalizzate e sistematiche del diritto internazionale, incluse violazioni dei diritti dell'uomo ⁽¹⁾.

L'elenco di cui alla sezione 4.2 comprende anche fonti di informazione sulle risorse minerali, utili a fini di contesto.

4.1. Come utilizzare al meglio le fonti di informazione

Le fonti di informazione elencate non sono di tipo commerciale e quindi non richiedono una quota di abbonamento né alcun contributo finanziario. Nell'utilizzarle le imprese dovrebbero valutare se tali fonti forniscono informazioni aggiornate. Il regolamento stabilisce che la Commissione europea, oltre a predisporre i presenti orientamenti, deve ricorrere a periti esterni che forniscano un elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio. I servizi della Commissione europea, in collaborazione con tali esperti esterni, provvederanno ad aggiornare l'elenco delle fonti di informazione, se opportuno, al fine di garantire che resti pertinente.


Tra le altre fonti di natura più generale che può essere utile consultare (alcune delle quali non citate esplicitamente nell'elenco che segue) figurano gli istituti di geologia, che forniscono informazioni sulle risorse minerali (British Geological Survey e U.S. Geological Survey), il sistema di informazione della Commissione europea sulle materie prime (RMIS), i siti Internet di organizzazioni leader in questo campo, come le relazioni per paese del Dipartimento di Stato USA (governance e diritti dell'uomo), le relazioni pubblicate dalle diverse agenzie dell'ONU (tra cui il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, UNHCR, OHCHR, UNICEF, UNDP, OIL e OIM) e altre organizzazioni pertinenti della società civile, ad esempio Amnesty International, Global Witness, Human Rights Watch e IMPACT (ex Partnership Africa Canada). Le imprese possono anche consultare i siti Internet di altre organizzazioni e d'informazione come il Comitato internazionale della Croce Rossa, Natural Resource Governance Index, Global Peace Index, ecc. per ottenere informazioni più attuali.

Può anche essere utile consultare fonti nazionali o regionali, che, pur essendo talvolta di più difficile accesso, consentono un'analisi più approfondita della situazione in una zona specifica rispetto alle informazioni aggregate per paese.

Le imprese che consultano queste fonti possono procedere come segue.

1. In base alle informazioni sulla catena di approvvigionamento che figurano nel proprio sistema di gestione (fase 1 del quadro in cinque fasi, cfr. sezione 2), le imprese dovrebbero innanzitutto cercare di individuare le zone geografiche in cui effettuano l'approvvigionamento, il commercio, la movimentazione e il trasporto di minerali al fine di comprendere il contesto in cui si svolgono le attività di estrazione e commercio e determinare i rischi connessi.


⁽¹⁾ Per la definizione di diritti dell'uomo, cfr. la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf.




2. A tal fine le imprese possono consultare le fonti aperte (fonti analitiche, mappe/tavole, notizie) elencate nel seguito, che coprono i tre elementi chiave della definizione di zone di conflitto o ad alto rischio (ossia conflitti, governance e diritti dell'uomo), per comprendere il contesto politico e di sicurezza e per individuare e valutare i rischi potenziali di effetti negativi nella propria catena di approvvigionamento sulla base della propria strategia in materia, in linea con l'allegato II delle Linee guida dell'OCSE, e gli «indicatori di rischio» (*red flags*) contenuti nei suoi supplementi.
3. Qualora le fonti elencate nel seguito contengano informazioni contraddittorie o non conclusive, le imprese dovrebbero procedere con cautela prima di escludere una zona dall'applicazione di procedure rafforzate per l'esercizio del dovere di diligenza. Occorre sottolineare ancora una volta che il dovere di diligenza comporta la responsabilità di individuare e affrontare i rischi effettivi o potenziali al fine di prevenire o ridurre gli effetti negativi delle operazioni, derivanti in particolare dall'approvvigionamento, dal commercio e dalle relazioni commerciali, come pure di altre circostanze associate alle attività delle imprese e non solo al paese o alla zona di origine dei minerali.
4. Le fonti elencate nel seguito sono aggiornate con periodicità variabile ed è possibile che, pur essendo pertinenti, non risultino sempre del tutto esatte. Dovrebbero quindi essere utilizzate, se del caso, in combinazione con fonti complementari e in aggiunta ad esse. Quando i periti esterni avranno reso disponibile l'elenco indicativo, non esaustivo e regolarmente aggiornato di zone di conflitto o ad alto rischio menzionato sopra, tale elenco costituirà un'ulteriore fonte di informazioni.

4.2. Elenco delle fonti di informazione open source

Aspetto da valutare	Copertura	Fonti di informazione open source	Contenuto delle fonti
CONFLITTI	Mondiale	Fonti analitiche	
		Heidelberg Conflict Barometer http://www.hiik.de/?lang=en/	Analisi dei più recenti conflitti nel mondo sotto forma di testi e grafici; capitoli distinti dedicati a regioni e singoli paesi.
		Progetto dell'Accademia di Ginevra «Rule of Law in Armed Conflicts» (Stato di diritto nei conflitti armati) http://www.rulac.org/	Base di dati e relazioni di analisi sull'attuazione del diritto internazionale nei conflitti armati in tutto il mondo (copertura mondiale e brevi presentazioni).
		Assessment Capacities Project – Global Emergency Overview (Progetto di valutazione delle capacità - Panoramica delle emergenze mondiali) https://www.acaps.org/countries/	Mappa mondiale e analisi specifiche per paese che forniscono una panoramica e un'analisi dei paesi che si trovano in una situazione preoccupante (<i>situation of concern</i>) o che sono colpiti da una crisi umanitaria (<i>humanitarian crisis</i>) o da una grave crisi umanitaria (<i>severe humanitarian crisis</i>).
		Mappe o tavole	
		Uppsala Conflict Data Programme – Georeferenced Event Dataset http://www.ucdp.uu.se/ged/	Mappa interattiva di episodi di violenza organizzata, sulla base di fonti di notizie. Indica il numero delle vittime e il tipo di violenza (statale, non statale, unilaterale). L'utente può ampliare la mappa a livello di singolo episodio.
		CrisisWatch http://www.crisisgroup.org	Stato attuale delle principali situazioni di conflitto o di potenziale conflitto in tutto il mondo; mappa interattiva e base di dati che permettono di valutare la situazione in determinati paesi nel periodo 2003-2018.
Global Peace Index (Indice della pace globale) http://www.visionofhumanity.org	Mappa interattiva che misura la pace globale in base ad indicatori qualitativi e quantitativi (agenti di sicurezza e polizia, instabilità politica, conflitti organizzati, personale militare ecc.).		



Aspetto da valutare	Copertura	Fonti di informazione open source	Contenuto delle fonti
		Major Episodes of Political Violence (Principali episodi di violenza politica) http://www.systemicpeace.org	Mappe e tavole che elencano gli episodi di conflitti armati (comprese le vittime) nel mondo dal 1946 al 2017.
	Regionale	Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) http://www.acleddata.com/	Relazioni e analisi sulle tendenze dei conflitti, con aggiornamenti mensili sulla violenza politica in Africa, Medio Oriente e Asia sulla base di dati in tempo reale, e analisi delle dinamiche attuali e storiche in paesi specifici.
		International Peace Information Service – Conflict Mapping (Servizio internazionale di informazione sulla pace - Mappatura dei conflitti) http://ipisresearch.be/	Mappe della Repubblica democratica del Congo (conflitti/minerali dei conflitti), della Repubblica centrafricana, del Sudan - Sud Sudan (zone contese, incidenti, risorse naturali, istruzione, violenza nelle comunità, violenza negli Stati e tra gli Stati); è fornita un'analisi delle mappe.
		International Tin Association (Associazione internazionale dello stagno) https://www.internationaltin.org/ http://www.itsci.org/	L'iniziativa sulla catena di approvvigionamento dello stagno (<i>Tin Supply Chain Initiative - iTSCi</i>) fornisce relazioni di valutazione della situazione relativa alla sicurezza nelle miniere in Ruanda, nelle province orientali della Repubblica democratica del Congo, in Burundi e in Uganda.
		Conflitti minerari in America latina http://ejatlas.org/featured/mining-latam	L'atlante della giustizia ambientale documenta e classifica i conflitti sociali su questioni ambientali e offre informazioni contestuali.
GOVERNANCE	Mondiale	Indicatori mondiali della governance http://info.worldbank.org/governance/wgi	Insieme di dati su indicatori di governance, aggregati e individuali, aggiornati per paesi specifici, in base a sei dimensioni di governance; relazioni per paese sintetizzano gli indicatori per ciascun paese.
		Fragile States Index (Indice degli Stati fragili) http://ffp.statesindex.org	Indice che si concentra sugli indicatori di rischio, sulla base di articoli e relazioni.
		Corruption Perception Index (Indice di percezione della corruzione) http://www.transparency.org/research/cpi/overview	L'indice della corruzione percepita nei paesi.
		National Resource Governance Institute https://resourcegovernance.org/	Informazioni specifiche per paese e analisi comparative su questioni relative alla governance delle risorse naturali.
DIRITTI DELL'UOMO	Mondiale	Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions	Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite forniscono, su base annuale, un'utile descrizione della situazione politica e di sicurezza in paesi oggetto di preoccupazione.
		Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx	Analisi periodiche, universali.
		Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani http://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx	Informazioni specifiche per paese su questioni relative ai diritti umani.



Aspetto da valutare	Copertura	Fonti di informazione open source	Contenuto delle fonti
		Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo — Indicatori internazionali dello sviluppo umano — Profili per paese http://hdr.undp.org/en/countries	Relazioni annuali per paese sulle pratiche in materia di diritti umani, copertura mondiale.
		Amnesty International https://www.amnesty.org/en/countries/	
		Global Witness https://www.globalwitness.org/en-gb/	
		Human Rights Watch https://www.hrw.org/	
		Mines and Communities http://www.minesandcommunities.org/	Articoli e analisi sulle attività estrattive a livello mondiale e sul loro impatto; classificazione per tema, paese, impresa, minerali.
RISORSE MINERALI E PRODUZIONE	Mondiale	British Geological Survey https://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/worldStatistics.html	Relazioni per paese su statistiche e informazioni riguardanti i minerali a livello internazionale.
		U.S. Geological Survey http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/	Relazioni per paese su statistiche e informazioni riguardanti i minerali a livello internazionale.
		Sistema di informazione dell'UE sulle materie prime http://rmis.jrc.ec.europa.eu/	Informazioni sulla produzione, sui flussi commerciali e sulle politiche riguardanti le materie prime.


In aggiunta alle fonti di informazione open source indicate sopra, l'OCSE fornirà ulteriori informazioni pertinenti per individuare le zone di conflitto o ad alto rischio (<http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm>). Anche i rischi connessi alle catastrofi e alle crisi umanitarie possono fornire informazioni contestuali e indicare le zone in cui possono nascere conflitti armati. A tale riguardo, una fonte utile è INFORM (un progetto in collaborazione tra il Comitato permanente inter-agenzie e la Commissione europea; <http://www.inform-index.org>). Un altro strumento utile a questo proposito è l'indice di rischio globale dei conflitti (una base di dati open source che può assistere nel processo decisionale per quanto riguarda i rischi di conflitti a lungo termine, elaborata dal Centro comune di ricerca della Commissione europea; <http://conflictrisk.jrc.ec.europa.eu/>).

La Commissione europea offrirà inoltre un sostegno alle PMI per predisporre ed attuare strategie in materia di approvvigionamento responsabile di minerali nel quadro del programma COSME, che dovrebbe in parte contribuire all'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio a norma del regolamento (UE) 2017/821.

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO MINERARIO — «INDICATORI DI RISCHIO» PER UN ESERCIZIO RAFFORZATO DEL DOVERE DI DILIGENZA

5.1. Introduzione agli indicatori di rischio e considerazioni generali

Il processo relativo al dovere di diligenza presentato dal regolamento e dalle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza *non si limita all'individuazione e alla riduzione dei rischi associati all'origine e al trasporto di minerali* in zone di conflitto o ad alto rischio. Conformemente alle Linee guida dell'OCSE le imprese devono infatti valutare e fornire informazioni sui rischi associati al commercio, alla movimentazione e all'esportazione di minerali lungo la catena di approvvigionamento a monte come pure a *circostanze insolite*.



A tal fine i supplementi delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza forniscono un elenco dei cosiddetti «indicatori di rischio» (*red flags*) che indicano la necessità di applicare procedure rafforzate in materia di dovere di diligenza, compresa la raccolta di informazioni supplementari tramite il sistema di gestione dell'impresa, in particolare nelle seguenti situazioni:

A. *Indicatori di rischio relativi ai luoghi di origine e di transito dei minerali*

- I minerali sono originari di una zona di conflitto o ad alto rischio o hanno attraversato una zona di conflitto o ad alto rischio durante il trasporto;
- i minerali sono dichiarati come originari di un paese in cui è noto o è ragionevole sospettare che transitino minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio;
- i minerali sono dichiarati come originari di un paese in cui le risorse o riserve minerali note, le risorse probabili o i livelli produttivi attesi del minerale in questione sono limitati (ossia, i volumi dichiarati di minerali provenienti da tale paese non sono compatibili con le sue risorse minerali note o con i livelli produttivi attesi per tale paese).

Per ognuno di questi indicatori di rischio relativi ai luoghi, soprattutto in situazioni di governance precaria o inesistente, il rischio aumenta quando l'applicazione delle leggi contro il riciclaggio di denaro e la corruzione, dei controlli doganali e di altre leggi pertinenti di vigilanza da parte delle autorità è debole, quando operano sistemi bancari informali e quando è molto utilizzato il denaro contante.

B. *Indicatori di rischio relativi ai fornitori*

- I fornitori dell'impresa o altre imprese a monte note operano in un luogo di origine e transito dei minerali cui si applicano uno o più indicatori di rischio di cui sopra o hanno soci provenienti da uno di questi luoghi o interessi di altro tipo in fornitori di minerali provenienti da uno di questi luoghi;
- è noto che negli ultimi 12 mesi i fornitori dell'impresa o altre imprese a monte note si sono approvvigionati di minerali in un luogo di origine e transito dei minerali cui si applicano uno o più indicatori di rischio;
- per l'oro: l'oro è dichiarato come proveniente da scarti/prodotti riciclabili o fonti miste ed è stato raffinato in un paese in cui è noto o è ragionevole sospettare che transiti oro proveniente da zone di conflitto o ad alto rischio.

C. *Circostanze che costituiscono indicatori di rischio*

- Mediante le informazioni raccolte grazie al sistema di gestione dell'impresa è possibile identificare anomalie o circostanze insolite che danno adito al ragionevole sospetto che i minerali possano contribuire a conflitti o ad abusi gravi legati alla loro estrazione, al loro trasporto o al loro commercio.

5.2. Individuare gli indicatori di rischio specifici ed esercitare adeguatamente il dovere di diligenza

Dopo avere individuato gli indicatori di rischio di cui alla sezione 5.1 nel quadro della loro valutazione del rischio, le imprese dovrebbero procedere ad un'analisi approfondita del contesto relativo a tutti questi indicatori raccogliendo informazioni supplementari mediante il proprio sistema di gestione e assicurandosi che i rischi corrispondenti siano debitamente presi in considerazione.

Come evidenziato nelle Linee guida dell'OCSE, il dovere di diligenza segue un approccio progressivo basato sul rischio grazie al quale le imprese devono predisporre processi e sistemi di gestione adeguati, tracciare un quadro delle circostanze concrete lungo la catena di approvvigionamento e individuare i rischi che possono spingerli ad applicare procedure rafforzate per esercitare il dovere di diligenza.


Gli orientamenti che seguono dovrebbero aiutare le imprese ad ottenere informazioni pertinenti sulle situazioni che costituiscono indicatori di rischio e ad adeguare di conseguenza il modo in cui esercitano il dovere di diligenza. Le fonti di informazione elencate nel seguito sono aggiornate con periodicità variabile ed è possibile che, pur essendo pertinenti, non risultino sempre del tutto esatte. Dovrebbero quindi essere utilizzate, se del caso, in combinazione con fonti complementari e in aggiunta ad esse.

A. *Indicatori di rischio relativi ai luoghi di origine e di transito dei minerali*

- *Indicatore di rischio: i minerali sono originari di una zona di conflitto o ad alto rischio o hanno attraversato una zona di conflitto o ad alto rischio durante il trasporto*

È necessario rafforzare le procedure per l'esercizio del dovere di diligenza quando i minerali sono originari di una zona di conflitto o ad alto rischio o hanno attraversato una simile zona durante il trasporto. Per l'individuazione di tali zone si veda la sezione 4 dei presenti orientamenti.

- *Indicatore di rischio: i minerali sono dichiarati come originari di un paese in cui è noto o è ragionevole sospettare che transitino minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio*



Le imprese dovrebbero valutare in quale misura si applichino i seguenti aspetti.

- «Gli aspetti relativi alla governance e altri aspetti relativi al paese» vanno esaminati per stabilire in quale misura i paesi o le zone abbiano il controllo delle loro frontiere e dispongano di adeguati meccanismi interni di applicazione della legge per garantire una tracciabilità credibile e documentata del commercio di minerali al fine di contrastare i rischi associati al transito in caso di governance debole.

Indicatori	Fonti di informazione ⁽¹⁾
— Il paese d'origine dichiarato è caratterizzato da frontiere permeabili o non applica in modo rigoroso la normativa doganale per le merci.	— Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (cfr. sezione 4) — Informazioni fornite da ambasciate locali, delegazioni UE o altre delegazioni
— Le leggi anticorruzione non sono applicate rigorosamente e sono stati segnalati casi di corruzione nei settori estrattivo e del commercio. — Le leggi contro il riciclaggio di denaro o in materia di vigilanza bancaria sono inesistenti, insufficienti o scarsamente applicate. — Le attività economiche si fondano prevalentemente sul denaro contante, in particolare per il commercio di minerali.	— Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) http://www.fatf-gafi.org/countries/ — Indice di percezione della corruzione pubblicato da «Transparency International» http://www.transparency.org/research/cpi/overview — Indicatore mondiale di governance della Banca mondiale http://info.worldbank.org/governance/wgi — Relazioni di «Global Financial Integrity» http://www.gfintegrity.org/ — Cfr. la sezione 4 sulla governance dei presenti orientamenti


- «Gli aspetti relativi alla prossimità diretta e gli aspetti regionali e storici» offrono indicazioni sulla probabilità che vengano fornite informazioni false riguardo all'origine mediante il contrabbando da paesi vicini, paesi con legami storici o paesi che offrono incentivi fiscali.

Indicatori	Fonti di informazione
— Il paese d'origine dichiarato confina direttamente con zone in cui gruppi armati illegali, forze di pubblica sicurezza o organizzazioni criminali sono coinvolti nella produzione e nel commercio di minerali. — Il paese d'origine dichiarato ha legami economici con zone di conflitto o ad alto rischio e con il commercio illegale di minerali associato a tali zone.	— Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. — Ambasciate locali, delegazioni dell'UE — Cfr. la sezione 4 sui conflitti dei presenti orientamenti
— La politica fiscale del paese d'origine spinge a contrabbandare i minerali verso paesi di transito in cui le esportazioni di minerali non sono tassate o sono tassate con aliquote assai più basse.	— Base dati dell'OCSE in materia di restrizioni alle esportazioni di materie prime http://www.oecd.org/tad/benefitlib/export-restrictions-raw-materials.htm

- *Indicatore di rischio: i minerali sono dichiarati come originari di un paese in cui le risorse/riserve note o i livelli produttivi attesi sono limitati*

L'elenco di controllo che segue presenta gli aspetti specifici relativi ai minerali e alla catena di approvvigionamento. Nell'esercitare il loro dovere di diligenza le imprese dovrebbero in particolare verificare se nel paese d'origine dichiarato esistano effettivamente risorse geologiche note o livelli produttivi attesi per il minerale in questione. Dovrebbero inoltre valutare in modo ragionevole se l'origine dichiarata abbia senso da un punto di vista economico, ad esempio se siano presenti in prossimità mercati attraenti.

⁽¹⁾ Le informazioni dovrebbero essere aggiornate periodicamente, come opportuno.



Indicatori	Fonti di informazione
— Esistenza, nel paese d'origine dichiarato, di risorse o riserve minerali note, risorse probabili o livelli produttivi attesi limitati per i minerali in questione, nonché caratteristiche specifiche dei minerali.	— British Geological Survey: https://www.bgs.ac.uk/mineralsuk/statistics/worldStatistics.html
— Esistenza, nel paese d'origine dichiarato, di un settore estrattivo ampio e informale o artigianale e su piccola scala, in cui di norma i rischi associati sono maggiori.	— U.S. Geological Survey (USGS): http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/ — Istituti nazionali di geologia negli Stati membri dell'UE — Istituto di geologia del paese d'origine dichiarato

B. Indicatori di rischio relativi ai fornitori

- *Indicatore di rischio: i fornitori dell'impresa o altre imprese a monte note operano in un luogo di origine e transito dei minerali cui si applicano uno o più indicatori di rischio di cui sopra o hanno soci provenienti da uno di questi luoghi o interessi di altro tipo in fornitori di minerali provenienti da uno di questi luoghi, ed è noto che negli ultimi 12 mesi i fornitori dell'impresa o altre imprese a monte note si sono approvvigionati di minerali in un luogo di origine e transito dei minerali cui si applicano uno o più indicatori di rischio*

Queste informazioni relative in maniera specifica ai fornitori dovrebbero provenire prevalentemente dai dati raccolti dalle imprese mediante l'applicazione del proprio sistema per l'esercizio del dovere di diligenza. Le imprese, non appena dispongono dell'identità di un fornitore o di un'altra impresa a monte nota, dovrebbero cercare di determinare se il fornitore opera in un luogo cui si applicano indicatori di rischio:

- cercando in Internet informazioni generiche su questo fornitore/impresa a monte, anche consultando le relazioni dei governi e delle organizzazioni internazionali (in particolare quelle dei gruppi di esperti delle Nazioni Unite), le relazioni dei mezzi di comunicazione locali e internazionali e, più in generale, delle organizzazioni della società civile,
- consultando i siti Internet delle imprese e le relazioni disponibili sul dovere di diligenza (ad esempio, presso la commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti),
- consultando gli elenchi delle fonderie/raffinerie sui regimi esistenti per l'esercizio del dovere di diligenza come pure, non appena disponibile, l'elenco delle fonderie e raffinerie responsabili globali che sarà prossimamente redatto dalla Commissione europea,
- consultando i registri nazionali di commercio, che possono fornire indicazioni sul luogo di stabilimento delle sedi e delle eventuali controllate operative.

Le imprese potrebbero anche consultare i registri sui titolari effettivi, se disponibili, come pure le relazioni per paese dell'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI), che contengono una quantità crescente di informazioni sulla titolarità effettiva delle società che operano nel settore estrattivo.


C. Circostanze che costituiscono indicatori di rischio

- *Indicatore di rischio: mediante le informazioni raccolte grazie al sistema di gestione dell'impresa è possibile identificare anomalie o circostanze insolite che danno adito al ragionevole sospetto che i minerali possano contribuire a conflitti o ad abusi gravi legati alla loro estrazione, al loro trasporto o al loro commercio*

Queste informazioni di tipo operativo sono ricavate quasi interamente dai dati raccolti dalle imprese mediante l'esercizio del dovere di diligenza.

Le anomalie/circostanze insolite possono assumere varie forme. Il supplemento sull'oro delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza fornisce questo esempio: se in un paese di norma si utilizzano gioielli in oro a 14 carati (58 %), è bene porsi dei dubbi su un'offerta riguardante gioielli riciclati con una concentrazione dichiarata del 90 %.

Tra gli altri esempi figurano la situazione in cui un fornitore a monte (ad es. un esportatore locale) riesce inspiegabilmente ad aumentare il proprio volume di minerali esportati in un breve periodo di tempo e le segnalazioni di casi frequenti di furti di risorse minerali in una regione in cui l'importatore europeo ha motivo di credere di approvvigionarsi.



Altri esempi di «circostanze insolite» riguardanti in modo specifico l'oro e altri metalli preziosi figurano nel paragrafo 111 della *Risk-based guidance for dealers in precious metals and stones* (Guida basata sul rischio per commercianti in metalli e pietre preziose) del Gruppo di azione finanziaria internazionale ⁽¹⁾ e nella relazione *Risk-based approach workbook for Dealers in Precious Metals and Stones* (Manuale per un approccio basato sul rischio per commercianti in metalli e pietre preziose) del *Financial Transaction and Reports Analysis Centre* del Canada ⁽²⁾, tra cui i seguenti:

- un cliente non noto chiede a una raffineria di fondere oro in lingotti,
- la purezza, il peso, l'origine e il valore dell'oro non sono corretti sui moduli per la dichiarazione in dogana,
- persone o imprese prive di licenza producono e commercializzano oro,
- lingotti con caratteristiche fisiche non conformi alle norme del settore.

⁽¹⁾ <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20and%20Stones.pdf>
⁽²⁾ <http://www.fintrac-canafe.gc.ca/guidance-directives/compliance-conformite/rba/rba-dpms-eng.asp>



**DECISIONE (UE, Euratom) 2018/1150 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI
del 25 luglio 2018
relativa alla nomina di un giudice della Corte di giustizia**

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati di quattordici giudici e di cinque avvocati generali della Corte di giustizia giungono a scadenza il 6 ottobre 2018. È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo a decorrere dal 7 ottobre 2018.
- (2) Il mandato dei giudici e degli avvocati generali ha una durata di sei anni.
- (3) La candidatura del sig. Nuno José Cardoso da Silva Piçarra è stata proposta per il posto di giudice della Corte di giustizia.
- (4) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Nuno José Cardoso da Silva Piçarra all'esercizio delle funzioni di giudice della Corte di giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Nuno José Cardoso da Silva Piçarra è nominato giudice della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2018 al 6 ottobre 2024.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2018

Il presidente
N. MARSCHIK

18CE1828



INDIRIZZO (UE) 2018/1151 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 2 agosto 2018****che modifica l'indirizzo BCE/2011/23 sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2018/19)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, gli articoli 3.1, 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 e 16,


visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Per fare fronte alle crescenti esigenze analitiche a fini di politica monetaria e di stabilità finanziaria derivanti dalle crisi finanziarie ed economiche, dalle conseguenze della globalizzazione (quali ad esempio l'ingegneria finanziaria e l'accresciuta complessità delle imprese multinazionali) e dall'innovazione in campo finanziario, le statistiche trimestrali della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero devono essere ulteriormente migliorate. Inoltre, è necessaria una maggiore integrazione tra le statistiche trimestrali della bilancia dei pagamenti e statistiche relative alla posizione patrimoniale sull'estero e ai conti nazionali (anche settoriali).
- (2) Il settore delle società non finanziarie è molto importante dal punto di vista economico, ma non è ancora disciplinato distintamente nell'indirizzo BCE/2011/23 ⁽²⁾. Oltre a ciò, la significatività dei singoli sottosettori delle istituzioni finanziarie non monetarie per il finanziamento dell'economia è tuttora in crescita, il che aumenta l'importanza di raccogliere informazioni su tali sottosettori per motivi di trasparenza e per migliorare l'analisi economica e finanziaria.
- (3) I rischi di cambio e gli squilibri valutari sono sempre più rilevanti nel contesto della globalizzazione e dell'integrazione finanziaria, come indicato nell'iniziativa del G-20 in tema di dati incompleti (G-20 Data Gaps Initiative). Per compiere un primo passo verso una migliore comprensione di tali rischi e per fare ulteriormente luce sull'evoluzione dell'importanza relativa delle valute principali, informazioni esaustive sulla valuta di denominazione delle posizioni patrimoniali sull'estero devono essere segnalate su base trimestrale.
- (4) Per un'analisi bilaterale approfondita delle operazioni e delle posizioni patrimoniali sull'estero dell'area dell'euro nei confronti dei suoi principali partner commerciali, è necessario apportare miglioramenti alla scomposizione geografica in modo che i paesi del G 20 siano identificati singolarmente. Inoltre, considerazioni relative alla qualità dei dati, cioè l'analisi delle asimmetrie delle relazioni bilaterali, richiedono la raccolta di dati trimestrali sulle operazioni e sulle posizioni bilaterali tra tutti gli Stati membri.
- (5) La coerenza tra le statistiche della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero, da un lato, e le statistiche sui conti nazionali (anche settoriali), dall'altro, è di fondamentale importanza per gli sforzi volti a migliorare la qualità dei dati. Le metodologie alla base della compilazione di queste due serie di dati sono identiche, perciò i dati relativi ai due settori statistici sono frequentemente combinati a fini analitici. È pertanto importante che siano disponibili sufficienti dettagli per tipo di strumento nelle statistiche della bilancia dei pagamenti e delle posizioni patrimoniali sull'estero, al fine di consentire una combinazione precisa delle due serie di dati.
- (6) La compilazione e la diffusione degli aggregati dell'area dell'euro per tutti i nuovi dati da fornire dovrebbero essere accompagnate da un'ampia diffusione delle rispettive serie di dati nazionali, per rendere possibile un'analisi transnazionale significativa di tali informazioni. Le serie di dati nazionali pubblicabili non dovrebbero contenere informazioni statistiche riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 2533/98.

⁽¹⁾ GUL 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ Indirizzo 2012/120/UE, del 9 dicembre 2011, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2011/23) (GUL 65 del 3.3.2012, pag. 1).



- (7) Al fine di concedere loro tempo sufficiente per predisporre ai necessari cambiamenti ai metodi di compilazione statistica nazionale, le banche centrali nazionali la cui moneta è l'euro dovrebbero uniformarsi al presente indirizzo dal 1º marzo 2021.
- (8) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo BCE/2011/23,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L'indirizzo BCE/2011/23 è modificato come segue:

1. all'articolo 1, il punto 17) è sostituito dal seguente:


«17) per "serie di dati nazionali pubblicabili" si intendono le serie nazionali identificate nelle colonne "sottoinsieme pubblicabile" nelle Tavole 2 e 4 dell'allegato II, che costituiscono sottoinsiemi dei dati presentati nelle rimanenti colonne delle rispettive tavole e che non costituiscono informazioni statistiche riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 2533/98.»;
2. nell'articolo 2, il paragrafo 1 bis è soppresso;
3. nell'articolo 3 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La BCE trasmette alle BCN gli aggregati dell'area dell'euro che pubblica, nonché le serie di dati nazionali pubblicabili.»;
4. l'articolo 6 è modificato come segue:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le funzioni di monitoraggio della BCE di cui all'allegato V, le BCN assicurano, in cooperazione con le altre autorità competenti di cui all'articolo 4, laddove necessario, la verifica e la valutazione della qualità delle informazioni statistiche comunicate alla BCE. La BCE valuta questi dati in maniera analoga e tempestiva. Il Comitato esecutivo della BCE presenta annualmente al Consiglio direttivo della BCE una relazione sulla qualità dei dati e rende queste relazioni disponibili al pubblico.»;
 - b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora i dati per una voce delle tavole da 1 a 5 dell'allegato II siano trascurabili o di dimensioni non significative per le statistiche dell'area dell'euro e nazionali, o i dati per tale voce non possano essere raccolti con costi ragionevoli, è consentito l'uso delle migliori stime basate su solide metodologie statistiche, purché non sia compromesso il valore analitico delle statistiche. Inoltre, le migliori stime sono permesse per le seguenti disaggregazioni nelle tavole 1, 2, 4 e 6 dell'allegato II:

 - a) sottovoci di redditi primari da investimenti diretti e da altri investimenti;
 - b) sottovoci di altri redditi primari e di redditi secondari;
 - c) sottovoci di trasferimenti in conto capitale nel conto capitale;
 - d) disaggregazione geografica delle passività da strumenti finanziari derivati;
 - e) crediti per utili reinvestiti in quote di fondi di investimento senza codice ISIN;
 - f) crediti relativi a redditi da capitale relativi a quote di fondi di investimento con codice ISIN (finché il CSDB è ritenuto idoneo per la derivazione di tale voce);
 - g) disaggregazione delle spedizioni transfrontaliere di banconote in euro in base al taglio;
 - h) disaggregazione per settore delle operazioni e delle posizioni in "biglietti monete e depositi" (attività) di "altri settori";
 - i) disaggregazione delle posizioni patrimoniali sull'estero per valuta di denominazione e per durata residua.»
5. Gli allegati I e II sono modificati in modo conforme all'allegato al presente indirizzo.



*Articolo 2***Efficacia e attuazione**


1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1° marzo 2021.

*Articolo 3***Destinatari**

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 agosto 2018

Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI



ALLEGATO

Gli allegati I e II all'Indirizzo BCE/2011/23 sono modificati come segue:

1. L'allegato I è modificato come segue:

a) la Sezione 1 è sostituita dalla seguente:

«1. Statistiche relative alla bilancia dei pagamenti

La Banca centrale europea (BCE) richiede statistiche relative alla bilancia dei pagamenti con due cadenze: mensile e trimestrale per quanto concerne i corrispondenti periodi di riferimento. I dati annuali sono compilati sommando i dati trimestrali comunicati dagli Stati membri per l'anno corrispondente. Per quanto possibile, le statistiche trimestrali della bilancia dei pagamenti dovrebbero essere coerenti con le altre statistiche fornite per la conduzione della politica monetaria, in particolare i conti trimestrali nazionali, compresi i conti settoriali e le statistiche monetarie e bancarie mensili.

1.1. Statistiche mensili relative alla bilancia dei pagamenti

Obiettivo

L'obiettivo della bilancia dei pagamenti mensile dell'area dell'euro è di mostrare le voci principali che influiscono sulla situazione monetaria e sui mercati valutari (cfr. allegato II, tavola 1).

Requisiti

È essenziale che i dati forniti siano idonei alla compilazione della bilancia dei pagamenti dell'area dell'euro.

Vista la scadenza ravvicinata per la comunicazione dei dati mensili sulla bilancia dei pagamenti, la loro natura fortemente aggregata e il loro utilizzo a fini di politica monetaria e per le operazioni in valuta estera, la BCE consente, ove inevitabile, di discostarsi in una certa misura dagli standard internazionali in materia (articolo 2, paragrafo 4). Non è richiesto che la registrazione avvenga necessariamente secondo il principio di competenza o di esecuzione delle operazioni. Saranno accettati anche dati preliminari o stimati qualora ciò risulti necessario al fine di rispettare le scadenze, purché questi non si discostino significativamente dagli standard internazionali e la fornitura di tali stime o dati preliminari assicuri una qualità dei dati sufficiente.

Per ciascuna delle categorie generali di operazioni, occorre distinguere tra attività e passività (ovvero fra partite a credito e a debito per le voci del conto corrente). In linea di massima, le BCN devono distinguere, riguardo alle operazioni con l'estero, fra operazioni condotte con residenti di altri Stati membri dell'area dell'euro e operazioni effettuate al di fuori dell'area dell'euro. Le BCN devono seguire questo criterio con coerenza.


Allorché vi siano variazioni nell'appartenenza all'area dell'euro, le BCN sono tenute a modificare di conseguenza la definizione della composizione per paesi dell'area dell'euro dalla data in cui ha effetto la suddetta variazione. Le BCN dell'area dell'euro nella sua precedente composizione e quella del nuovo Stato membro dell'area dell'euro sono tenute a fornire stime quanto più possibile accurate delle serie storiche relative all'area dell'euro allargata.

Per consentire un'aggregazione significativa dei dati mensili relativi agli investimenti di portafoglio per l'area dell'euro, occorre operare una distinzione tra le operazioni in titoli emessi da residenti dell'area dell'euro e le operazioni in titoli emessi da non residenti dell'area dell'euro. Le statistiche sulle operazioni nette in attività da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando i dati segnalati sulle operazioni nette in titoli emessi da non residenti dell'area dell'euro. Le statistiche sulle operazioni nette in passività da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando le operazioni nette in passività totali nazionali e le operazioni nette in titoli emessi e acquistati dai residenti dell'area dell'euro.

Un analogo obbligo di segnalazione e un analogo metodo di compilazione per i dati aggregati si applicano ai redditi da investimenti di portafoglio.

Al fine di compilare la presentazione monetaria della bilancia dei pagamenti, le BCN sono tenute a comunicare i dati disaggregati per settore istituzionale. Per quanto attiene alla bilancia dei pagamenti mensile, la disaggregazione settoriale è la seguente:

— per gli investimenti diretti: a) istituti di deposito esclusa l'autorità bancaria centrale; b) fondi comuni monetari; c) amministrazioni pubbliche; d) altri settori,



— per le attività da investimenti di portafoglio e altri investimenti: a) autorità bancaria centrale; b) istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali; c) fondi comuni monetari; d) amministrazioni pubbliche; e) altri settori.

Al fine di compilare una disaggregazione settoriale della bilancia dei pagamenti, permettendo in tal modo la definizione di una presentazione monetaria, le BCN saranno tenute a presentare dati sulle operazioni nette in investimenti di portafoglio in titoli emessi da residenti dell'area dell'euro disaggregati per settore istituzionale cui l'emittente appartiene. Inoltre, le passività da investimenti di portafoglio includeranno una disaggregazione per settore istituzionale dell'emittente nazionale.

Le statistiche sulle operazioni nette in passività da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro disaggregate per settore sono quindi compilate aggregando le passività nazionali totali dei rispettivi settori e le corrispondenti operazioni nette in titoli emessi e acquistati da residenti dell'area dell'euro.

Le BCN (e le altre autorità competenti, se del caso) raccolgono dati relativi agli investimenti di portafoglio conformemente a uno dei modelli di cui alla tavola contenuta nell'allegato VI.

1.2. Bilancia dei pagamenti trimestrale

Obiettivo

L'obiettivo delle statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti per l'area dell'euro è di fornire informazioni più dettagliate al fine di consentire un'analisi più approfondita delle operazioni sull'estero. I dati trimestrali relativi alla bilancia dei pagamenti costituiscono altresì la base per un monitoraggio economico dettagliato del paese.

Tali statistiche contribuiranno in particolare alla compilazione dei conti finanziari e settoriali dell'area dell'euro e alla pubblicazione congiunta della bilancia dei pagamenti dell'Unione/area dell'euro, in cooperazione con la Commissione europea (Eurostat).

Requisiti

Le statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti si conformano, per quanto possibile, agli standard internazionali (cfr. articolo 2, paragrafo 4, del presente indirizzo). La disaggregazione richiesta delle statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti è illustrata nell'allegato II, tavola 2. I concetti e le definizioni armonizzati per il conto capitale e il conto finanziario sono enunciati nell'allegato III.

La disaggregazione del conto corrente trimestrale è analoga a quella prescritta per i dati mensili. Tuttavia, per i servizi e i redditi è necessaria una disaggregazione più dettagliata su base trimestrale.

Nel conto finanziario, la BCE segue gli obblighi previsti dalla sesta edizione del manuale della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero (Balance of Payments and International Investment Position Manual, di seguito "BPM6") del Fondo monetario internazionale (FMI) per la voce "altri investimenti". Vi è una differenza nella presentazione della disaggregazione (ossia viene attribuita priorità ai settori). Tale disaggregazione settoriale è più dettagliata ma rimane tuttavia compatibile con quella del BPM6, dove viene attribuita priorità agli strumenti. Come nella presentazione BPM6, valuta e depositi sono distinti da prestiti e altri investimenti.


Le BCN sono tenute a distinguere tra le operazioni con Stati membri dell'area dell'euro e tutte le altre operazioni internazionali. Le statistiche sulle operazioni nette in attività da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando i dati segnalati sulle operazioni nette in titoli emessi da non residenti dell'area dell'euro. Le statistiche sulle operazioni nette in passività da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando le operazioni nette in passività totali nazionali e le operazioni nette in titoli emessi e acquistati dai residenti dell'area dell'euro.

Un analogo obbligo di segnalazione e un analogo metodo di compilazione per i dati aggregati si applicano ai redditi da investimenti di portafoglio.

Le BCN sono altresì tenute a comunicare dati trimestrali disaggregati per settore istituzionale. Tali dati obbligatori vanno oltre le componenti standard dell'FMI. Le BCN sono tenute a segnalare dati trimestrali relativi ai seguenti settori: a) autorità bancarie centrali; b) istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali; c) fondi comuni monetari; d) amministrazioni pubbliche; e) fondi di investimento diversi dagli FCM; f) imprese di assicurazione e fondi pensione; g) altre istituzioni finanziarie; h) società non finanziarie, e i) famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie.

Per la compilazione delle statistiche relative alle operazioni nette dell'area dell'euro relative a passività da investimenti di portafoglio suddivise per settore dell'emittente residente nell'area dell'euro, gli obblighi relativi ai dati trimestrali sono analoghi a quelli per la bilancia dei pagamenti mensile.

In linea con il Sistema dei conti nazionali, il BPM6 raccomanda di registrare l'interesse secondo il principio di competenza. Tale obbligo riguarda sia il conto corrente (redditi da capitale) che il conto finanziario.»;



b) la Sezione 3 è sostituita dalla seguente:

«3. Statistiche relative alla posizione patrimoniale sull'estero

Obiettivo

La posizione patrimoniale sull'estero comprende le attività e passività sull'estero dell'area dell'euro considerata nel suo insieme ai fini delle analisi di politica monetaria e del mercato valutario. In particolare, essa contribuisce alla valutazione della vulnerabilità esterna degli Stati membri e al monitoraggio dell'evoluzione delle disponibilità di attività liquide all'estero da parte del settore detentore di moneta. Tali informazioni statistiche sono fondamentali per la compilazione del conto del resto del mondo nei conti finanziari trimestrali dell'area dell'euro. Le statistiche trimestrali relative alla posizione patrimoniale sull'estero costituiscono anche la base per il monitoraggio economico dettagliato del paese, anche nel contesto della procedura per gli squilibri macroeconomici della Commissione europea (*).

Requisiti

Le BCN devono fornire statistiche sulla posizione patrimoniale sull'estero su base trimestrale relative ai livelli delle consistenze di fine periodo e alle rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio o dei prezzi.

I dati sulla posizione patrimoniale sull'estero si conformano per quanto possibile agli standard internazionali (cfr. articolo 2, paragrafo 4). La BCE compila la posizione patrimoniale sull'estero per l'area dell'euro nel suo insieme. La disaggregazione della posizione patrimoniale sull'estero dell'area dell'euro è presentata nell'allegato II, tavola 4.

La posizione patrimoniale sull'estero mostra le consistenze finanziarie in essere al termine del periodo di riferimento, calcolate a prezzi di fine periodo. Cambiamenti di valore delle consistenze potrebbero essere dovuti ai fattori di seguito elencati. Innanzitutto, parte delle variazioni di valore durante il periodo considerato sono dovute a operazioni finanziarie effettuate e registrate in bilancia dei pagamenti. In secondo luogo, parte delle variazioni nelle posizioni all'inizio e alla fine di un dato periodo è dovuta a movimenti di prezzo delle attività e passività finanziarie rilevate. In terzo luogo, nel caso in cui tali consistenze siano denominate in valute diverse dall'unità di conto in cui è espressa la posizione patrimoniale sull'estero, movimenti dei tassi di cambio nei confronti di altre valute ne influenzeranno altresì i valori. Infine, le variazioni delle consistenze che non siano riconducibili ai fattori sopra indicati vanno considerate come dovute ad altre variazioni di volume durante il periodo.

Per una corretta riconciliazione tra consistenze e flussi finanziari dell'area dell'euro, le variazioni di valore dovute al prezzo, ai movimenti dei tassi di cambio e ad altre variazioni di volume devono essere evidenziate separatamente.

I dati da fornire per la posizione patrimoniale sull'estero sono quanto più possibile in linea con quelli relativi ai flussi della bilancia dei pagamenti trimestrale. I concetti, le definizioni e le disaggregazioni sono in linea con quelli relativi ai flussi della bilancia dei pagamenti trimestrale.


Per quanto possibile, i dati relativi alla posizione patrimoniale sull'estero dovrebbero essere coerenti con le altre statistiche, in particolare le statistiche monetarie e bancarie e i conti finanziari.

Come per la bilancia dei pagamenti mensile e trimestrale, le BCN sono tenute a distinguere nelle loro statistiche relative alla posizione patrimoniale sull'estero le consistenze nei confronti degli Stati membri dell'area dell'euro da tutte le altre posizioni sull'estero. Nel conto degli investimenti di portafoglio occorre operare una distinzione tra la detenzione di titoli emessi dai residenti dell'area dell'euro e quella di titoli emessi da non residenti dell'area dell'euro. Le statistiche relative alle attività da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando le attività in titoli emessi dai non residenti dell'area dell'euro. Le statistiche relative alle passività da investimenti di portafoglio dell'area dell'euro sono compilate aggregando le passività totali nazionali e le detenzioni di titoli emessi e acquistati dai residenti dell'area dell'euro.

Le attività e le passività da investimenti di portafoglio nell'ambito della posizione patrimoniale sull'estero sono compilati con i soli dati relativi alle consistenze.

Le BCN (e le altre autorità statistiche competenti, se del caso) raccolgono, quanto meno, le consistenze di attività e passività da investimenti di portafoglio trimestrali basate su dati titolo per titolo, conformemente a uno dei modelli di cui alla tavola contenuta nell'allegato VI.


(*) Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8) e regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).»;




2. l'allegato II è modificato come segue:
a) la tavola 2 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 2
Bilancio dei pagamenti trimestrale

	Crediti	Debiti	Sottoinsieme pubblicabile	
			Crediti	Debiti
1. Conto corrente (1)	Geo 4d (2)	Geo 1	Geo 4d	Geo 1
Merci	Geo 4	Geo 4	Geo 4d	Geo 4d
Merci in generale sulla base della bilancia dei pagamenti	Geo 3	Geo 3	Geo 1	Geo 1
Esportazioni nette di beni	Geo 3		Geo 1	
Beni acquistati con operazioni di <i>merchandise</i> (credito negativo)	Geo 3			
Beni venduti con operazioni di <i>merchandise</i>	Geo 3			
Oro non monetario	Geo 3	Geo 3		
Rettifiche per branding e commercio di quasi transito	Geo 4	Geo 4		
Servizi	Geo 4	Geo 4	Geo 4d	Geo 4d
Servizi di fabbricazione utilizzando input fisici di proprietà di terzi	Geo 4	Geo 4	Geo 1	Geo 1
Servizi di manutenzione e riparazione non inclusi altrove (n.i.a.)	Geo 4	Geo 4	Geo 1	Geo 1
Trasporti	Geo 4	Geo 4	Geo 1	Geo 1
Viaggi	Geo 4	Geo 4	Geo 1	Geo 1
Costruzioni	Geo 4	Geo 4	Geo 1	Geo 1
Servizi assicurativi e pensionistici	Geo 4	Geo 4	Geo 1	Geo 1
Servizi finanziari	Geo 4	Geo 4	Geo 1	Geo 1
Servizi finanziari addebitati esplicitamente e altri servizi finanziari	Geo 3	Geo 3		
Servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM)	Geo 3	Geo 3		




	Crediti	Debiti	Sottoinsieme pubblicabile	
			Crediti	Debiti
Compensi per l'utilizzo della proprietà intellettuale n.i.a.	Geo 4	Geo 4	Geo 1	Geo 1
Servizi informatici, di informazione e di telecomunicazione	Geo 4	Geo 4	Geo 1	Geo 1
Altri servizi alle imprese	Geo 4	Geo 4	Geo 1	Geo 1
Servizi di ricerca e sviluppo	Geo 3	Geo 3		
Servizi professionali e di consulenza manageriale	Geo 3	Geo 3		
Servizi tecnici, servizi connessi al commercio e altri servizi alle imprese	Geo 3	Geo 3		
Servizi personali, culturali e ricreativi	Geo 4	Geo 4	Geo 1	Geo 1
Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche n.i.a.	Geo 4	Geo 4	Geo 1	Geo 1
Redditi primari	Geo 4d	Geo 1	Geo 4d	Geo 1
Redditi da lavoro dipendente	Geo 4	Geo 4	Geo 1	Geo 1
Redditi da capitale	Geo 4d	Geo 1	Geo 4d	Geo 1
Per settore residente (Sec 2d) (*)	Geo 1	Geo 1	Geo 1	Geo 1
Investimenti diretti	Geo 4d	Geo 4d	Geo 4d	Geo 4d
Partecipazioni (dividendi e utili reinvestiti)	Geo 4	Geo 4	Geo 2	Geo 2
In imprese oggetto di investimento diretto	Geo 3	Geo 3		
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)	Geo 3	Geo 3		
Tra imprese sorelle	Geo 3	Geo 3		
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2		
Di cui: utili reinvestiti	Geo 4	Geo 4	Geo 1	Geo 1
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2		
Strumenti di debito	Geo 4	Geo 4	Geo 2	Geo 2
In imprese oggetto di investimento diretto	Geo 3	Geo 3		




	Crediti	Debiti	Sottoinsieme pubblicabile	
			Crediti	Debiti
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)	Geo 3	Geo 3		
Tra imprese sorelle	Geo 3	Geo 3		
Di cui: interessi al lordo dei SIFIM	Geo 3	Geo 3		
Di cui: interessi	Geo 1	Geo 1	Geo 1	Geo 1
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2		
Investimenti di portafoglio	Geo 4d	Geo 1	Geo 4d	Geo 1
Partecipazioni e quote di fondi di investimento	Geo 4	Geo 1	Geo 2	Geo 1
Azioni e altre partecipazioni	Geo 1	Geo 1	Geo 1	Geo 1
Dividendi				
Per settore residente (Sec 2)	Geo 3	Geo 1		
Per settore della controparte emittente (Sec 2)	Geo 2			
Quote in fondi di investimento	Geo 1	Geo 1	Geo 1	Geo 1
Dividendi				
Per settore residente (Sec 2)	Geo 3	Geo 1		
Per settore della controparte emittente (Sec 2)	Geo 2			
Utili reinvestiti	Geo 2			
Per settore residente (Sec 2)	Geo 3	Geo 1		
Per settore della controparte emittente (Sec 2)	Geo 2			
Titoli di debito	Geo 2	Geo 1	Geo 2	Geo 1
A breve termine	Geo 4	Geo 1	Geo 2	Geo 1
Interessi				
Per settore residente (Sec 2)	Geo 3	Geo 1		



	Crediti	Debiti	Sottoinsieme pubblicabile	
			Crediti	Debiti
Per settore della controparte emittente (Sec 2)	Geo 2			
A lungo termine	Geo 4	Geo 1	Geo 2	Geo 1
Interessi				
Per settore residente (Sec 2)	Geo 3	Geo 1		
Per settore della controparte emittente (Sec 2)	Geo 2			
Altri investimenti	Geo 4	Geo 4	Geo 4d	Geo 4d
Prelevi da redditi delle quasi-società	Geo 3	Geo 3		
Interessi	Geo 3	Geo 3	Geo 1	Geo 1
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2		
Di cui: interessi su diritti speciali di prelievo (DSP)		Geo 1		
Di cui: Interessi al lordo dei SIFIM	Geo 3	Geo 3		
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2		
Redditi da investimenti da attribuire agli assicurati, da corrispondere per diritti pensionistici e in relazione a garanzie standard	Geo 3	Geo 3		
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2		
Attività di riserva	Geo 3		Geo 1	
Di cui: interessi	Geo 3			
Altri redditi primari	Geo 4	Geo 4	Geo 2	Geo 2
Amministrazioni pubbliche	Geo 3	Geo 3		
Imposte sulla produzione e sulle importazioni	Geo 3, Istituzioni dell'Unione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione		
Imposte sui prodotti	Geo 3, Istituzioni dell'Unione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione		
Altre imposte sulla produzione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione		




	Crediti	Debiti	Sottoinsieme pubblicabile	
			Crediti	Debiti
Contributi	Geo 3, Istituzioni dell'Unione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione		
Contributi ai prodotti	Geo 3, Istituzioni dell'Unione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione		
Altri contributi alla produzione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione		
Diritti di sfruttamento	Geo 3	Geo 3		
Altri settori	Geo 3	Geo 3		
Imposte sulla produzione e sulle importazioni	Geo 3, Istituzioni dell'Unione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione		
Imposte sui prodotti	Geo 3, Istituzioni dell'Unione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione		
Altre imposte sulla produzione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione		
Contributi	Geo 3, Istituzioni dell'Unione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione		
Contributi ai prodotti	Geo 3, Istituzioni dell'Unione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione		
Altri contributi alla produzione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione		
Diritti di sfruttamento	Geo 3	Geo 3		
Redditi secondari	Geo 4	Geo 4	Geo 2	Geo 2
Amministrazioni pubbliche	Geo 3	Geo 3	Geo 1	Geo 1
Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio ecc.	Geo 3			
Contributi sociali	Geo 3			
Prestazioni sociali		Geo 3		
Aiuti internazionali correnti	Geo 3, Istituzioni dell'Unione	Geo 3, Istituzioni dell'Unione		
Trasferimenti correnti diversi	Geo 3	Geo 3		
Imposte sul valore aggiunto e altre risorse proprie dell'Unione basate sul reddito nazionale lordo		Istituzioni dell'Unione		
Altri settori	Geo 3	Geo 3	Geo 1	Geo 1
Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio ecc.		Geo 3		



	Crediti	Debiti	Sottoinsieme pubblicabile	
			Crediti	Debiti
Contributi sociali	Geo 3	Geo 3		
Prestazioni sociali	Geo 3	Geo 3		
Premi netti di assicurazione contro i danni	Geo 3	Geo 3		
Indennizzi di assicurazione contro i danni	Geo 3	Geo 3		
Trasferimenti correnti diversi	Geo 3	Geo 3		
<i>Di cui: trasferimenti personali (tra famiglie residenti e non residenti)</i>	Geo 3	Geo 3		
<i>Di cui: rimesse dei lavoratori</i>	Geo 4	Geo 4	Geo 1	Geo 1
Rettifica per variazione dei diritti pensionistici	Geo 3	Geo 3		
2. Conto capitale	Geo 4	Geo 4	Geo 4d	Geo 4d
Acquisizioni/cessioni lorde di attività non finanziarie non prodotte	Geo 3	Geo 3	Geo 1	Geo 1
Trasferimenti in conto capitale	Geo 3	Geo 3	Geo 1	Geo 1
Amministrazioni pubbliche	Geo 3	Geo 3		
Imposte in conto capitale	Geo 3			
Contributi agli investimenti	Geo 3	Geo 3		
Altri trasferimenti in conto capitale	Geo 3	Geo 3		
<i>Di cui: remissione di debiti</i>	Geo 3	Geo 3		
Altri settori	Geo 3	Geo 3		
Imposte in conto capitale		Geo 3		
Contributi agli investimenti	Geo 3			
Altri trasferimenti in conto capitale	Geo 3	Geo 3		
<i>Di cui: remissione di debiti</i>	Geo 3	Geo 3		



	Acquisizione netta di attività finanziarie	Incremento netto delle passività	Saldo netto	Sottoinsieme pubblicabile		
				Acquisizione netta di attività finanziarie	Incremento netto delle passività	Saldo netto
3. Conto finanziario	Geo 2 (*)	Geo 1	Geo 1	Geo 2 (*)	Geo 1	Geo 1
Investimenti diretti	Geo 4d	Geo 4d		Geo 4d	Geo 4d	
Per settore residente (Sec 2d)	Geo 1	Geo 1		Geo 1	Geo 1	
Partecipazioni e quote di fondi di investimento	Geo 4	Geo 4		Geo 2	Geo 2	
In imprese oggetto di investimento diretto	Geo 3	Geo 3				
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)	Geo 3	Geo 3				
Tra imprese sorelle	Geo 3	Geo 3				
a. Azioni e altre partecipazioni						
Azioni quotate						
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2				
Azioni non quotate e altre partecipazioni						
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2				
b. Quote in fondi di investimento	Geo 2	Geo 2				
Di cui: utili reinvestiti	Geo 1	Geo 1				
Strumenti di debito	Geo 4	Geo 4		Geo 2	Geo 2	
In imprese oggetto di investimento diretto	Geo 3	Geo 3				
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)	Geo 3	Geo 3				
Tra imprese sorelle	Geo 3	Geo 3				



	Acquisizione netta di attività finanziarie	Incremento netto delle passività	Saldo netto	Sottoinsieme pubblicabile		
				Acquisizione netta di attività finanziarie	Incremento netto delle passività	Saldo netto
Titoli di debito						
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2				
Prestiti						
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2				
Crediti commerciali e anticipazioni						
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2				
Altri strumenti di debito						
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2				
Investimenti di portafoglio						
Partecipazioni e quote di fondi di investimento	Geo 4d	Geo 1		Geo 4d	Geo 1	
Azioni e altre partecipazioni	Geo 4	Geo 1		Geo 2	Geo 1	
Per settore residente (Sec 2)	Geo 1	Geo 1		Geo 1	Geo 1	
Azioni quotate	Geo 3	Geo 1				
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 1				
Azioni non quotate	Geo 2	Geo 1				
Per settore residente (Sec 2d)	Geo 2	Geo 1				
Azioni quotate				Geo 1	Geo 1	
Azioni non quotate				Geo 1	Geo 1	
Per settore della controparte emittente (Sec 2)						
Azioni quotate	Geo 2					
Azioni non quotate	Geo 2					



	Acquisizione netta di attività finanziarie	Incremento netto delle passività	Saldo netto	Sottoinsieme pubblicabile		
				Acquisizione netta di attività finanziarie	Incremento netto delle passività	Saldo netto
Quote in fondi di investimento	Geo 1	Geo 1		Geo 1	Geo 1	
Per settore residente (Sec 2)	Geo 3	Geo 1				
Per settore residente (Sec 2d)				Geo 1	Geo 1	
Per settore della controparte emittente (Sec 2)	Geo 2					
Di cui: utili reinvestiti	Geo 1	Geo 1				
Titoli di debito	Geo 2	Geo 1		Geo 2	Geo 1	
A breve termine	Geo 4	Geo 1		Geo 2	Geo 1	
Per settore residente (Sec 2)	Geo 3	Geo 1				
Per settore residente (Sec 2d)				Geo 1	Geo 1	
Per settore della controparte emittente (Sec 2)	Geo 2					
A lungo termine	Geo 4	Geo 1		Geo 2	Geo 1	
Per settore residente (Sec 2)	Geo 3	Geo 1				
Per settore residente (Sec 2d)				Geo 1	Geo 1	
Per settore della controparte emittente (Sec 2)	Geo 2					
Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti			Geo 1			Geo 1
Per settore residente (Sec 2)			Geo 3			
Altri investimenti	Geo 4	Geo 4		Geo 4d	Geo 4d	
Per settore residente (Sec 2r)	Geo 1	Geo 1		Geo 1	Geo 1	
Altre partecipazioni	Geo 1	Geo 1		Geo 1	Geo 1	
Per settore residente (Sec 2)	Geo 3	Geo 3				



	Acquisizione netta di attività finanziarie	Incremento netto delle passività	Saldo netto	Sottoinsieme pubblicabile		
				Acquisizione netta di attività finanziarie	Incremento netto delle passività	Saldo netto
Biglietti, monete e depositi	Geo 2	Geo 2		Geo 2	Geo 2	
Di cui: in euro	Geo 1	Geo 1				
Per settore residente (Sec 2)						
A breve termine	Geo 3	Geo 3				
Di cui: crediti/debiti interni all'Eurosistema	Geo 1	Geo 1				
A lungo termine	Geo 3	Geo 3				
Per settore residente (Sec 2r)				Geo 1	Geo 1	
A breve termine				Geo 1	Geo 1	
A lungo termine				Geo 1	Geo 1	
Prestiti	Geo 2	Geo 2		Geo 2	Geo 2	
Per settore residente (Sec 2)						
A breve termine	Geo 3, FMI	Geo 3, FMI				
A lungo termine	Geo 3, FMI	Geo 3, FMI				
Per settore residente (Sec 2r)				Geo 1	Geo 1	
A breve termine				Geo 1	Geo 1	
A lungo termine				Geo 1	Geo 1	
Assicurazioni, pensioni e garanzie standard	Geo 1	Geo 1		Geo 1	Geo 1	
Per settore residente (Sec 2)	Geo 3	Geo 3				
Crediti commerciali e anticipazioni	Geo 2	Geo 2		Geo 2	Geo 2	
Per settore residente (Sec 2)						
A breve termine	Geo 3	Geo 3				




	Acquisizione netta di attività finanziarie	Incremento netto delle passività	Saldo netto	Sottoinsieme pubblicabile		
				Acquisizione netta di attività finanziarie	Incremento netto delle passività	Saldo netto
A lungo termine	Geo 3	Geo 3				
<i>Di cui: Società non finanziarie</i>				Geo 1	Geo 1	
Altri conti attivi e passivi	Geo 1	Geo 1		Geo 1	Geo 1	
Per settore residente (Sec 2)						
A breve termine	Geo 3	Geo 3				
A lungo termine	Geo 3	Geo 3				
DSP		Geo 1			Geo 1	
Attività di riserva	Geo 3			Geo 1		
4. Saldi contabili						
Saldo dei beni e dei servizi			Geo 4			Geo 4d
Saldo del conto corrente			Geo 1			Geo 1
Accreditamento (+)/indebitamento (-) (saldo del conto corrente e del conto capitale)			Geo 1			Geo 1
Accreditamento (+)/indebitamento (-) (saldo del conto finanziario)			Geo 1			Geo 1
Errori e omissioni nette			Geo 1			Geo 1
5. Voci per memoria						
Investimenti diretti (principio direzionale esteso)	Esterni	Interni		Esterni	Interni	
Redditi da capitale	Geo 1	Geo 1		Geo 1	Geo 1	
Operazioni finanziarie	Geo 1	Geo 1		Geo 1	Geo 1	

(1) I concetti e le definizioni delle voci selezionate sono specificati nell'Allegato III.

(2) I dettagli delle disaggregazioni geografiche richieste sono specificati nella tavola 7.

(3) I dettagli delle disaggregazioni richieste per settore istituzionale sono specificati nella tavola 8.


(4) Compresa le operazioni nette (acquisizioni nette di attività finanziarie meno l'incremento netto delle passività) inerenti a strumenti finanziari derivati.*



«Tavola 4
Posizione patrimoniale sull'estero trimestrale

- b) la tavola 2 A è soppressa;
c) la tavola 4 è sostituita dalla seguente:

	Attività (esterne)			Passività (interne)			Saldo netto	Sottoinsieme pubblicabile		
								Posizioni		
	Posizioni	Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio	Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo	Posizioni	Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio	Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo		Attività	Passività	Saldo netto
1. Conto finanziario (1)	Geo 2 (2)			Geo 1			Geo 2	Geo 1	Geo1 (3)	
Investimenti diretti	Geo 4d			Geo 4d			Geo 4d	Geo 4d		
Per settore residente (Sec 2d) (3)	Geo 1			Geo 1			Geo 1	Geo 1		
Partecipazioni e quote di fondi di investimento	Geo 4			Geo 4			Geo 2	Geo 2		
In imprese oggetto di investimento diretto	Geo 2			Geo 2						
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)	Geo 2			Geo 2						
Tra imprese sorelle	Geo 2			Geo 2						
a. Azioni e altre partecipazioni										
Azioni quotate										
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 2				
Azioni non quotate e altre partecipazioni										
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 2				
b. Quote in fondi di investimento	Geo 2			Geo 2						
Strumenti di debito	Geo 4			Geo 4			Geo 2	Geo 2		
In imprese oggetto di investimento diretto	Geo 2			Geo 2						




	Attività (esterne)			Passività (interne)			Saldo netto	Sottoinsieme pubblicabile		
	Posizioni	Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio	Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo	Posizioni	Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio	Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo		Saldo netto	Posizioni	
									Attività	Passività
Nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate)	Geo 2			Geo 2						
Tra imprese sorelle	Geo 2			Geo 2						
Titoli di debito										
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 2				
Prestiti										
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2		Geo 2	Geo 2					
Crediti commerciali										
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2		Geo 2	Geo 2					
Altri strumenti di debito										
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 2				
Investimenti di portafoglio	Geo 4d			Geo 1				Geo 4d	Geo 1	
Partecipazioni e quote di fondi di investimento	Geo 4			Geo 1				Geo 2	Geo 1	
Per valuta di denominazione (Cur1) (4)	Geo 1			Geo 1						
Azioni e altre partecipazioni	Geo 1			Geo 1				Geo 1	Geo 1	
Per settore residente (Sec 2)	Geo 3			Geo 1						
Azioni quotate	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 1	Geo 1	Geo 1				
Azioni non quotate	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 1	Geo 1	Geo 1				



	Attività (esterne)			Passività (interne)			Saldo netto	Sottoinsieme pubblicabile		
	Posizioni	Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio	Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo	Posizioni	Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio	Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo		Attività	Passività	Saldo netto
Per settore residente (Sec 2d)							Geo 1	Geo 1		
Per settore della controparte emittente (Sec 2)										
Azioni quotate	Geo 2	Geo 2	Geo 2							
Azioni non quotate	Geo 2	Geo 2	Geo 2							
Quote in fondi di investimento	Geo 1			Geo 1			Geo 1	Geo 1		
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 1	Geo 1	Geo 1				
Per settore residente (Sec 2d)							Geo 1	Geo 1		
Per settore della controparte emittente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2	Geo 2							
Titoli di debito	Geo 2			Geo 1			Geo 2	Geo 1		
A breve termine	Geo 4			Geo 1			Geo 2	Geo 1		
Per settore residente (Sec 2)	Geo 3	Geo 2	Geo 2	Geo 1	Geo 1	Geo 1				
Per settore residente (Sec 2d)							Geo 1	Geo 1		
Per settore della controparte emittente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2	Geo 2							
Per valuta di denominazione (Curl)	Geo 2			Geo 1						
A lungo termine	Geo 4			Geo 1			Geo 2	Geo 1		
Per settore residente (Sec 2)	Geo 3	Geo 2	Geo 2	Geo 1	Geo 1	Geo 1				
Con rimborso a 1 anno o meno				Geo 1						




	Attività (esterne)			Passività (interne)			Saldo netto	Sottoinsieme pubblicabile		
	Posizioni	Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio	Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo	Posizioni	Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio	Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo		Attività	Passività	Saldo netto
Con rimborso a più di 1 anno				Geo 1						
Per settore residente (Sec 2d)							Geo 1	Geo 1		
Per settore della controparte emittente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2	Geo 2							
Per valuta di denominazione (Curl)	Geo 2			Geo 1						
Strumenti finanziari derivati (diversi dalle riserve) e stock option conferite ai dipendenti	Geo 4			Geo 4			Geo 1	Geo 1	Geo 1	Geo 1
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2			Geo 2			Geo 2			
Per settore residente (Sec 2r)										Geo 1
Altri investimenti	Geo 4			Geo 4				Geo 4d	Geo 4d	
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 2	Geo 2				
Per settore residente (Sec 2d)								Geo 1	Geo 1	
Per valuta di denominazione (Curl)	Geo 1			Geo 1						
Altre partecipazioni	Geo 1	Geo 2	Geo 2	Geo 1	Geo 2	Geo 2		Geo 1	Geo 1	
Per settore residente (Sec 2)	Geo 2			Geo 2						
Biglietti, monete e depositi	Geo 4	Geo 2		Geo 4	Geo 2			Geo 2	Geo 2	
Di cui: in euro	Geo 1			Geo 1						



	Attività (esterne)			Passività (interne)			Saldo netto	Sottoinsieme pubblicabile		
	Posizioni	Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio	Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo	Posizioni	Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio	Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo		Attività	Posizioni	
									Passività	Saldo netto
Per settore residente (Sec 2)										
a breve termine	Geo 3			Geo 3						
Di cui: crediti/debiti interni all'Euro-sistema	Geo 1			Geo 1						
A lungo termine	Geo 3			Geo 3						
Per settore residente (Sec 2r)										
A breve termine							Geo 1	Geo 1	Geo 1	
A lungo termine							Geo 1	Geo 1	Geo 1	
Per valuta di denominazione (Cur1)	Geo 1			Geo 1						
Prestiti	Geo 4	Geo 2		Geo 4	Geo 2			Geo 2	Geo 2	
Per settore residente (Sec 2)										
A breve termine	Geo 3, FMI			Geo 3, FMI						
A lungo termine	Geo 3, FMI			Geo 3, FMI						
Per settore residente (Sec 2r)										
A breve termine							Geo 1	Geo 1	Geo 1	
A lungo termine							Geo 1	Geo 1	Geo 1	
Per valuta di denominazione (Cur1)	Geo 1			Geo 1						



	Attività (esterne)			Passività (interne)			Saldo netto	Sottoinsieme pubblicabile		
	Posizioni	Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio	Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo	Posizioni	Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio	Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo		Attività	Passività	Saldo netto
Assicurazioni, pensioni e garanzie standard	Geo 1	Geo 2	Geo 2	Geo 1	Geo 2	Geo 2	Geo 1	Geo 1	Geo 1	
Per settore residente (Sec 2)	Geo 3			Geo 3						
Crediti commerciali e anticipazioni	Geo 4	Geo 2		Geo 4	Geo 2		Geo 2	Geo 2	Geo 2	
Per settore residente (Sec 2)										
A breve termine	Geo 3			Geo 3						
A lungo termine	Geo 3			Geo 3						
Di cui: società non finanziarie							Geo 1	Geo 1	Geo 1	
Per valuta di denominazione (Cur1)	Geo 1			Geo 1						
Altri conti attivi e passivi	Geo 1	Geo 2		Geo 1	Geo 2		Geo 1	Geo 1	Geo 1	
Per settore residente (Sec 2)										
A breve termine	Geo 3			Geo 3						
A lungo termine	Geo 3			Geo 3						
DSP				Geo 1	Geo 1				Geo 1	
2. Voci per memoria										
Conto finanziario totale (escluse attività di riserva e strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti)										
Per valuta di denominazione (Cur1)										
Istituzioni finanziarie monetarie (IFM) (monetary financial institutions, MFIs)	Geo 1			Geo 1						



	Attività (esterne)			Passività (interne)			Saldo netto	Sottoinsieme pubblicabile		
	Posizioni	Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio	Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo	Posizioni	Rivalutazioni dovute a variazioni del tasso di cambio	Rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo		Attività	Passività	Saldo netto
Amministrazioni pubbliche	Geo 1			Geo 1						
Altri settori	Geo 1			Geo 1						
Fondi di investimento in fondi comuni non monetari (FCM)	Geo 1			Geo 1						
Imprese di assicurazione e fondi pensione	Geo 1			Geo 1						
Altre istituzioni finanziarie	Geo 1			Geo 1						
Società non finanziarie	Geo 1			Geo 1						
Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Geo 1			Geo 1						
Debito estero										
Debito estero lordo										
Per settore residente (Sec 2d)				Geo 1					Geo 1	
Debito estero netto										
Per settore residente (Sec 2d)				Geo 1					Geo 1	
Investimenti diretti (principio direzionale esteso)	Geo 1			Geo 1					Geo 1	Geo 1

(1) I concetti e le definizioni delle voci selezionate sono specificati nell'Allegato III.


(2) I dettagli delle disaggregazioni geografiche richieste sono specificati nella tavola 7.

(3) I dettagli delle disaggregazioni richieste per settore istituzionale sono specificati nella tavola 8.

(4) I dettagli delle disaggregazioni per valuta di denominazione richieste sono specificati nella tavola 9.

(5) Anche il dettaglio fa parte dell'intero requisito.

d) la tavola 4 A è soppressa;




e) la tavola 7 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 7

Disaggregazioni geografiche

Geo 0	Geo 1	Geo 2	Geo 3	Geo 4	Geo 4d
Interno + resto del mondo	Resto del mondo	Resto del mondo Intra area euro Extra area euro	Resto del mondo Intra area euro Extra area euro Intra Unione Extra Unione	Resto del mondo Intra area euro Extra area euro Intra Unione Extra Unione Singoli Stati membri dell'Unione, la BCE e il Meccanismo europeo di stabilità (MES) Centri finanziari offshore Di cui: Hong Kong Istituzioni dell'Unione (esclusa la BCE e il MES) Di cui: Banca europea per gli investimenti Organizzazioni internazionali (escluse le istituzioni dell'Unione) Di cui: FMI Paesi del G-20 (non appartenenti all'area dell'euro) Argentina Australia Brasile Canada Cina India Indonesia Giappone	Resto del mondo Intra area euro Extra area euro Intra Unione Extra Unione Paesi del G-20 (non appartenenti all'area dell'euro) Di cui: Regno Unito Di cui: Stati Uniti;




Geo 0	Geo 1	Geo 2	Geo 3	Geo 4	Geo 4d
				Messico Russia Arabia Saudita Sud Africa Corea del Sud Turchia Regno Unito Stati Uniti Norvegia Svizzera	

f) la tavola 8 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 8

Disaggregazioni settoriali

Sec 1	Sec 2	Sec 2d	Sec 2r
Totale economia Autorità bancarie centrali Altre IFM Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali FCM Amministrazioni pubbliche Altri settori	Totale economia Autorità bancarie centrali Altre IFM Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali FCM Amministrazioni pubbliche Altri settori Fondi di investimento diversi dai FCM Imprese di assicurazione e fondi pensione Altre istituzioni finanziarie Società non finanziarie Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Totale economia Autorità bancarie centrali Altre IFM Amministrazioni pubbliche Altri settori <i>Di cui:</i> Fondi di investimento diversi dai FCM Imprese di assicurazione e fondi pensione Altre istituzioni finanziarie Società non finanziarie	Totale economia Autorità bancarie centrali Altre IFM Amministrazioni pubbliche Altri settori;




g) è aggiunta la tavola 9 seguente:

«Tavola 9

Disaggregazione per valuta di denominazione

Cur1
Euro
Dollaro statunitense
Yen giapponese
Altre valute.

18CE1829



DECISIONE (UE) 2018/1152 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2018

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti dei servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni dei vigenti accordi bilaterali con un accordo a livello di Unione.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo con il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti dei servizi aerei («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo l'8 dicembre 2017.
- (3) L'obiettivo dell'accordo è rendere conformi al diritto dell'Unione gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra 27 Stati membri e la Repubblica popolare cinese.
- (4) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti dei servizi aerei («accordo»), con riserva della conclusione di detto accordo.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persone o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

E. ZAHARIEVA

18CE1830



DECISIONE (UE) 2018/1153 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2018

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 7 marzo 2016 la Commissione ha autorizzato l'avvio dei negoziati con il governo della Repubblica popolare cinese per un accordo in materia di sicurezza dell'aviazione civile. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese («accordo») per promuovere la collaborazione bilaterale in materia di sicurezza dell'aviazione civile e favorire gli scambi e gli investimenti nel settore dei prodotti aeronautici tra l'Unione e la Repubblica popolare cinese.
- (2) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese («accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

E. ZAHARIEVA

18CE1831



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 dell'11 dicembre 2015)

Pagina 21, articolo 35, paragrafo 1:

anziché: «1. Qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non viene presa alcuna decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del presente regolamento.»

leggasi: «1. Qualsiasi domanda di immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento, presentata a uno Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 e per la quale non viene presa alcuna decisione definitiva entro il 1° gennaio 2018, è considerata una domanda a norma del presente regolamento.»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 10 del 4 febbraio 2016)

18CE1832

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio, del 6 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 91 del 9 aprile 2018)

Pagina di copertina e titolo:

anziché: «... che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive...»

leggasi: «... che attua il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive ...».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 44 del 7 giugno 2018)

18CE1833

Rettifica della decisione di esecuzione (PESC) 2018/551 del Consiglio, del 6 aprile 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 91 del 9 aprile 2018)

Pagina di copertina e titolo:

anziché: «...che modifica la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive ...»

leggasi: «...che attua la decisione (PESC) 2016/849, concernente misure restrittive ...».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 44 del 7 giugno 2018)

18CE1834

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 1 0 1 8 *

€ 9,00

